



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(TAJANI)**

di concerto con il Ministro della giustizia (NORDIO)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)

con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)

e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 2022

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	14
Analisi tecnico-normativa	»	16
Dichiarazione di esclusione dall’AIR	»	21
Disegno di legge	»	22
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	23

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto alla ratifica dell’Accordo sulla protezione degli investimenti tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall’altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018, come di seguito si illustra.

1. CONTESTO DELL’ACCORDO

La firma dell’Accordo quadro di partenariato e cooperazione (APC), dell’Accordo di libero scambio (ALS) e dell’Accordo di protezione degli investimenti (API) – avvenuta in occasione del Vertice ASEM (*Asia-Europe Meeting*) del 19 ottobre 2018 – sancisce un processo di crescente approfondimento strategico delle relazioni bilaterali tra Unione europea e Singapore sotto il profilo commerciale, politico e di sicurezza.

Le tre intese hanno definito un quadro giuridico organico e rafforzato del partenariato bilaterale, con l’obiettivo di proiettarlo su nuovi ambiziosi traguardi. Al contempo, hanno posto le basi per un significativo consolidamento dell’influenza europea nel quadrante delle Nazioni del Sud Est asiatico (ASEAN), al fine di cogliere le potenzialità offerte dal processo di integrazione regionale in atto e dalla vibrante crescita dell’area, con oltre 600 milioni di consumatori e una classe media in rapida espansione.

Singapore è il *partner* principale ASEAN dell’Unione europea, con scambi bilaterali di merci per un valore complessivo di oltre 53 miliardi di euro e di servizi per 51 mi-

liardi di euro ⁽¹⁾. Principale destinazione degli investimenti europei in Asia (oltre 10.000 imprese dell’Unione europea si sono stabilite a Singapore e utilizzano questo presidio per servire l’intera area del Pacifico), la città stato è il terzo investitore asiatico nell’Unione europea (dopo Giappone e Hong Kong) ⁽²⁾.

L’Accordo di partenariato e cooperazione intende offrire la piattaforma di rafforzamento del dialogo politico e della cooperazione bilaterale, estendendola a diversi settori quali fiscalità e dogane, occupazione e affari sociali, tutela dell’ambiente e contrasto al cambiamento climatico, trasporti ed energia, politica industriale – con particolare attenzione alle PMI – scienza e tecnologia, istruzione e cultura, emigrazione, lotta al crimine organizzato, al narcotraffico e al riciclaggio.

L’Accordo di libero scambio tra Unione europea e Singapore è un’intesa su materie di competenza esclusiva della Unione europea, con significative previsioni di liberalizzazione dei servizi (in particolare telecomunicazioni, servizi ambientali ed ingegneristica), rimozione quasi totale dei dazi, uniformità o mutuo riconoscimento di *standard* e di regolamentazioni tecniche, accesso al mercato degli appalti, tutela dei diritti di proprietà intellettuale e di quasi 200 indicazioni geografiche. In virtù dello *status* di « cosiddetta seconda generazione » dell’intesa, il perimetro dell’Accordo di libero scambio si estende, tuttavia, ben oltre le previsioni di liberalizzazione commerciale, pre-

(1) Fonti: sito della Commissione, aggiornato a febbraio 2019 <https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1980>

(2) Fonti: « European Union – Singapore Trade and Investment Agreements » https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157684.pdf aggiornato al 2019.

vedendo un forte impegno delle Parti per la promozione dei diritti umani dei lavoratori e la tutela dell'ambiente ed un capitolo dedicato al rapporto tra commercio e sviluppo sostenibile.

L'Accordo sulla protezione degli investimenti (che include materie di competenza concorrente degli Stati membri - cosiddetto accordo misto), completa il quadro delle intese e mira ad assicurare un elevato livello di tutela per gli investimenti dei privati, prevedendo al contempo garanzie sotto il profilo della tutela del diritto delle Parti a perseguire obiettivi di interesse nazionale quali la sicurezza, la protezione della salute pubblica e dell'ambiente.

2. *ITER* PROCEDURALE DI FIRMA DELL'ACCORDO

Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per un Accordo di libero scambio (ALS) interregionale con gli Stati membri dell'ASEAN, prevedendo comunque la possibilità di avviare negoziati bilaterali qualora il negoziato collettivo con un gruppo di Stati membri dell'ASEAN si fosse rivelato non percorribile.

In ragione delle difficoltà effettivamente riscontrate, il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha convenuto di avviare negoziati bilaterali con singoli Stati membri dell'ASEAN, pur mantenendo in prospettiva l'obiettivo strategico di un accordo interregionale. Il Consiglio ha inoltre autorizzato la Commissione ad avviare negoziati bilaterali per un accordo di libero scambio con Singapore, quale primo tassello di analoghi negoziati con altri Stati membri dell'ASEAN interessati.

I negoziati bilaterali con Singapore sono cominciati nel marzo 2010. Il 12 settembre 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad estendere i negoziati in corso con Singapore anche al tema della protezione degli investimenti, sulla base di una nuova

competenza riconosciuta all'Unione nel trattato di Lisbona.

Originariamente, i negoziati tra Unione europea e Singapore prevedevano la conclusione di un unico accordo su commercio e investimenti. Tuttavia, nel parere n. 2/15 del 16 maggio 2017, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato la competenza esclusiva dell'Unione in relazione a tutte le materie oggetto dell'accordo negoziato con Singapore con l'eccezione degli investimenti non diretti (di portafoglio) e la risoluzione delle controversie investitore-Stato in cui gli Stati membri figurano in qualità di convenuti, oggetto di una competenza concorrente dell'Unione e degli Stati membri. Pertanto, il testo originariamente negoziato è stato rivisto al fine di creare due accordi separati: un Accordo di libero scambio (ALS) sulle materie di competenza esclusiva dell'Unione (ai sensi dell'articolo 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - TFUE) e un Accordo sulla protezione degli investimenti (API) che include materie di competenza concorrente degli Stati Membri (cosiddetto accordo misto).

A seguito della firma in occasione del citato Vertice ASEM, gli Accordi di protezione degli investimenti e di libero scambio e l'Accordo quadro di partenariato e cooperazione sono stati approvati dal Parlamento europeo il 13 febbraio 2019. L'ALS, di competenza esclusiva dell'Unione europea è entrato in vigore il 21 novembre 2019, a seguito dell'adozione della decisione di conclusione da parte del Consiglio, a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE.

Quanto all'API, trattandosi di un accordo misto, esso deve essere concluso dalla stessa Unione in forza di una decisione del Consiglio - a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE - previa approvazione del Parlamento europeo e ratifica degli Stati membri in conformità con le rispettive procedure interne. In seno all'Unione europea l'Accordo è stato ratificato, al momento, dalla

Repubblica Ceca, dalla Danimarca, dall'Estonia, dalla Grecia, dalla Lettonia, dalla Lituania, dal Lussemburgo, dal Portogallo, dalla Svezia e dall'Ungheria.

3. FINALITÀ DELL'ACCORDO

L'Accordo di protezione degli investimenti mira ad assicurare un elevato livello di tutela per i nostri investimenti e al contempo, specifiche garanzie sotto il profilo di tutela della sovranità nazionale. Il richiamo al diritto di uno Stato di legiferare per il perseguimento di interessi pubblici fondamentali (il cosiddetto « *Right to Regulate* », articolo 2.2) deriva dalla necessità di porre un limite espresso ai ricorsi dei privati investitori nei confronti di provvedimenti normativi di interesse generale adottati dagli Stati che possano avere impatto sulla redditività dell'investimento o sui presupposti dello stesso. Nello stesso spirito vengono chiarite e circoscritte con chiarezza le ipotesi di violazione del trattamento giusto ed equo da accordare all'investitore (il cosiddetto « *Fair and Equitable Treatment* » articolo 2.4).

L'Accordo prevede che gli investitori dell'Unione europea e i loro investimenti a Singapore ricevano un trattamento giusto ed equo e non vengano discriminati rispetto ad investimenti di Singapore in condizioni analoghe. Al contempo, l'API protegge gli investitori dell'Unione europea e i loro investimenti a Singapore da forme di espropriazione, a meno che ciò non sia nel pubblico interesse, nel rispetto del principio del giusto procedimento, su base non discriminatoria e dietro pagamento di un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva in base all'equo valore di mercato dell'investimento espropriato.

L'API incorpora il nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie sviluppato dall'Unione europea, che prevede la costituzione di un tribunale bilaterale *ad hoc* per gli investimenti chiamato a giudicare sulle

possibili controversie tra investitori di una delle Parti dell'Accordo e i Governi dell'altra parte (*Investment Court System-ICS*) in sostituzione del meccanismo tradizionale *Investor-State dispute settlement* (ISDS). In sostanza, mentre nell'ISDS tradizionale spettava all'investitore e allo Stato (le parti della disputa, appunto) individuare i componenti del *panel* di arbitri, con l'ICS tale funzione è svolta dalle Parti (i Paesi contraenti) dell'Accordo, secondo numeri, formule e liste specifiche per ogni accordo.

Lo sviluppo di tale sistema va inquadrato nel contesto delle radicate e diffuse critiche relative al meccanismo tradizionale di ISDS, ritenuto arbitrario, frammentario ed eccessivamente sbilanciato a favore degli interessi dei grandi investitori privati. Al riguardo, il tribunale bilaterale dovrebbe assicurare l'imparzialità dei giudici, la loro pre-costituzione rispetto alla causa, la trasparenza e pubblicità delle procedure, che prevedono sempre una possibilità di appello. La tenuta dell'innovativo ICS resta un elemento essenziale per il definitivo superamento dell'ampiamente criticato meccanismo ISDS che Parlamento Europeo, Consiglio e Commissione chiaramente considerano un punto di non ritorno.

L'API tra Unione Europea e Singapore menziona infine (articolo 3.12) l'impegno delle Parti a promuovere il progetto di Corte multilaterale degli investimenti, meccanismo permanente multilaterale di risoluzione delle controversie che dovrebbe sostituire il sistema di tribunali bilaterali sugli investimenti. A seguito dell'adozione da parte del Consiglio delle direttive negoziali per la predisposizione di una Convenzione che istituisca la suddetta Corte, il dibattito sulla riforma dei meccanismi tradizionali bilaterali (ISDS e lo stesso ICS) è tuttora in fase di « esplorazione concettuale » presso il terzo Gruppo di Lavoro della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL).

4. ESAME DELLE DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO

L'Accordo si compone di 4 capi e 75 articoli, introdotti dal preambolo e ripartiti come segue: Obiettivi e definizioni generali (capo I, 2 articoli); Protezione degli investimenti (capo 2, 8 articoli); Risoluzione delle controversie (capo 3, 46 articoli), diviso in Sezione A - Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti (24 articoli) e Sezione B - Risoluzione delle controversie tra le Parti (22 articoli); Disposizioni istituzionali, generali e finali (Capo 4, 19 articoli).

L'Accordo comprende inoltre i seguenti 11 allegati e 2 intese:

- Allegato 1: Espropriazione;
- Allegato 2: Espropriazione di terreni;
- Allegato 3: Espropriazione e diritti di proprietà intellettuale;
- Allegato 4: Debito pubblico;
- Allegato 5: Accordi richiamati all'articolo 4.12;
- Allegato 6: Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti;
- Allegato 7: Codice di condotta dei membri del tribunale e del tribunale d'appello e dei mediatori;
- Allegato 8: Regole sull'accesso del pubblico ai documenti, sulle udienze e sulla possibilità per i terzi di presentare osservazioni;
- Allegato 9: Norme procedurali per l'arbitrato;
- Allegato 10: Procedure di mediazione per le controversie tra le parti;
- Allegato 11: Codice di condotta degli arbitri e dei mediatori;
- Intesa 1: Relativa alle limitazioni specifiche di Singapore per quanto riguarda lo spazio o l'accesso alle risorse naturali;
- Intesa 2: Relativa alla retribuzione degli arbitri.

PREAMBOLO:

Il riferimento nelle premesse al rispetto dei diritti fondamentali, allo sviluppo soste-

nibile, alla trasparenza nel commercio è collegato all'esigenza di evidenziare il radicamento della politica commerciale comune nell'alveo degli strumenti di politica estera dell'Unione e la conseguente « subordinazione » della stessa al rispetto dei principi fondamentali cui si ispira l'Unione europea - articolo 3 del Trattato sull'Unione europea - TUE - e al raggiungimento delle finalità di sviluppo sostenibile. Al contempo, il richiamo al diritto a legiferare da parte dello Stato (il cosiddetto « *right to regulate* ») deriva dalla necessità di porre un limite espresso ai ricorsi dei privati investitori nei confronti di provvedimenti normativi di interesse generale adottati dagli Stati che possano avere impatto sulla redditività dell'investimento o sui presupposti dello stesso.

Capo I - OBIETTIVI E DEFINIZIONI GENERALI (articoli 1.1-1.2)

Il capo stabilisce, all'articolo 1.1, l'obiettivo dell'Accordo, che consiste nel miglioramento del clima degli investimenti tra le Parti, e chiarisce, all'articolo 1.2, le definizioni di applicazione generale e le definizioni specifiche per ciascuna parte.

Capo II - PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI (Articoli 2.1-2.8)

L'articolo 2.1 definisce l'ambito di applicazione del capo, formulando le eccezioni all'applicazione della clausola del trattamento nazionale (vedi articolo 2.3), in riferimento in particolare alle sovvenzioni, ad attività svolte da pubbliche amministrazioni per scopi governativi o nell'esercizio dei pubblici poteri nei rispettivi territori di ciascuna parte, o a specifici settori (audiovisivi).

L'articolo 2.2 rappresenta una delle disposizioni cardine dell'Accordo, poiché ribadisce il diritto fondamentale delle Parti a legiferare nei rispettivi territori, senza che ciò

costituisca una violazione degli obblighi assunti con l'API, per conseguire legittimi obiettivi politici, quali la tutela della salute pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente o la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati e la promozione e la tutela della diversità culturale.

In tale spirito, l'Accordo evidenzia come le norme sulla protezione degli investimenti non possano essere interpretate come un impegno dei Governi a non modificare il proprio quadro normativo compresa l'attuazione delle norme sugli aiuti di Stato.

Ai sensi dell'articolo 2.3, ciascuna Parte accorda agli investitori dell'altra Parte e agli investimenti disciplinati dall'intesa un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni simili, ai propri investitori e ai propri investimenti per quanto concerne l'esecuzione, la gestione, la conduzione, il mantenimento, l'uso, lo sfruttamento e la vendita o altri atti di disposizione dei loro investimenti, e prevede espressamente le possibili deroghe a tale impegno.

Possibili deroghe a tale previsione fondamentale, qualora esse debbano conseguire finalità di interesse pubblico, sono ammesse a condizione che esse non siano poste in essere in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti degli investitori o degli investimenti dell'altra Parte o che non rappresentino una restrizione dissimulata degli investimenti.

In base all'articolo 2.4 ciascuna Parte, nel proprio territorio, accorda agli investimenti dell'altra parte disciplinati dall'intesa un trattamento giusto ed equo garantendone la piena protezione e sicurezza. La formulazione (*wording*) utilizzata intende qualificare chiaramente le obbligazioni della Parte «ospite» e fornisce una definizione specifica di quali aspettative l'investitore possa legittimamente vantare a ricevere un certo

trattamento o a che la normativa rilevante non verrà modificata.

In coerenza con l'articolo 2.3, l'articolo 2.5 accorda specifiche garanzie agli investitori i cui investimenti abbiano subito perdite a causa di guerre o altri conflitti armati, rivoluzioni, situazioni di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o sommosse nel suo territorio. Anche in tali fattispecie, viene ribadito il diritto degli investitori a un trattamento non meno favorevole, in materia di restituzione, indennizzo, risarcimento o altre forme di liquidazione, di quello accordato dalla Parte «ospite» ai propri investitori o agli investitori di un Paese terzo, e comunque quello dei due più favorevole all'investitore interessato.

L'articolo 2.6 dell'API prevede che nessuna Parte possa nazionalizzare o espropriare un investimento disciplinato dall'intesa, né direttamente né indirettamente mediante misure di effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'espropriazione, eccetto nei casi in cui questa sia effettuata: nel pubblico interesse, nel rispetto del principio del giusto procedimento, su base non discriminatoria e dietro pagamento di un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva in base all'equo valore di mercato dell'investimento espropriato.

Ai sensi dell'articolo 2.7, le Parti assicurano che i trasferimenti relativi ad un investimento disciplinato dall'intesa (in particolare: conferimenti di capitale, utili, dividendi, plusvalenze e altri rendimenti, e proventi della vendita totale o parziale o della liquidazione totale o parziale dell'investimento disciplinato, redditi e altre remunerazioni del personale assunto all'estero) vengano effettuati senza restrizioni o ritardi in una valuta liberamente convertibile, fatto salvo il diritto di ogni Parte ad applicare in modo equo e non discriminatorio il proprio diritto in materie relative agli investimenti, quali il fallimento, l'insolvenza, la tutela dei

diritti dei creditori, la sicurezza sociale, la fiscalità.

Le misure di salvaguardia temporanee e restrittive sono specificamente disciplinate dalla disposizione con precise garanzie.

Le misure di salvaguardia temporanee sono ammesse in circostanze eccezionali che causano o che rischiano di causare gravi difficoltà al funzionamento della politica economica e monetaria di una delle Parti. Inoltre, esse debbono essere strettamente necessarie, non possono configurare una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra una parte e un Paese terzo in situazioni analoghe e la loro durata non può superare in nessun caso i sei mesi. Sono previsti obblighi di informazione e la definizione di precise tempistiche per la loro soppressione.

Analogamente le misure restrittive sui trasferimenti connessi agli investimenti sono ammesse in casi di gravi difficoltà finanziarie relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna e devono rispettare specifiche condizioni. Esse non possono essere discriminatorie, devono avere durata limitata, assicurare la necessaria proporzionalità (« non vanno oltre quanto necessario per porre rimedio alla posizione relativa alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna »), in conformità alle condizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito « Accordo OMC ») e all'Accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale. Sono infine previsti obblighi di notifica e consultazione in seno al Comitato dell'Accordo, per le valutazioni e le conclusioni sul caso di specie.

Il riconoscimento della surrogazione è previsto dall'articolo 2.8 dell'Accordo, nel caso in cui una parte effettui un pagamento a favore di uno dei propri investitori in base a una garanzia, un contratto di assicurazione o una qualsiasi altra forma indennitaria da essi sottoscritti o concessi in relazione a un investimento.

Capo III - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (Articoli 3.1-3.46)

Sezione A - *Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti* (articoli 3.1-3.24)

L'articolo 3.1 definisce l'ambito di applicazione della sezione alle controversie tra un ricorrente di una Parte e l'altra Parte, precisando che esse si riferiscono alla violazione delle disposizioni del capo 2, qualora abbiano causato danni o perdite al ricorrente o alla sua impresa stabilita in loco e formulando le definizioni applicabili.

Ai sensi dell'articolo 3.2, qualsiasi controversia deve, per quanto possibile, essere risolta amichevolmente mediante negoziati (anche dopo l'avvio del procedimento di risoluzione delle controversie). Qualora il tentativo di risoluzione amichevole abbia esito negativo, viene previsto l'avvio della fase delle consultazioni tra le due Parti, disciplinato dall'articolo 3.3 che regola le modalità di presentazione della richiesta. In linea di principio, qualora il ricorrente non proceda alla domanda a norma dell'articolo 3.6 (presentazione della domanda al tribunale) entro 18 mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni, si intendono ritirate la richiesta di consultazioni e qualsiasi avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento.

In qualsiasi momento nell'ambito della controversia, le Parti possono concordare di fare ricorso alla mediazione, disciplinata dall'articolo 3.4. La disposizione precisa l'obiettivo di pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore e richiama l'eventuale applicazione dell'Allegato 6 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le Parti) e l'applicazione dell'Allegato 7 (Codice di condotta dei membri del tribunale, del tribunale d'appello e dei mediatori).

Qualora la controversia non possa essere risolta entro tre mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni, l'articolo 3.5

definisce le procedure che dovranno essere seguite dal ricorrente per la notifica dell'intenzione di promuovere il procedimento.

Decorsi tre mesi dalla notifica, l'articolo 3.6 prevede che il ricorrente possa presentare la domanda al tribunale in applicazione di uno dei meccanismi di risoluzione delle controversie seguenti: *a)* la convenzione sulla risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati del 18 marzo 1965 - ICSID (a condizione che sia il ricorrente sia lo Stato del convenuto vi abbiano aderito); *b)* la convenzione ICSID in conformità del regolamento del meccanismo supplementare per l'amministrazione dei procedimenti da parte del Segretariato del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti - « regolamento del meccanismo supplementare ICSID » (a condizione che il ricorrente o lo Stato del convenuto vi abbiano aderito); *c)* il regolamento arbitrale dell'UNCITRAL; oppure *d)* qualsiasi altro quadro normativo con l'accordo delle Parti della controversia.

L'articolo 3.7 stabilisce le condizioni per la valida presentazione della domanda al tribunale, mentre, secondo quanto statuito dall'articolo 3.8, la parte della controversia che si avvalga di un finanziamento di terzi è tenuto alla notifica all'altra parte della controversia e al tribunale del nome e dell'indirizzo del terzo finanziatore.

L'articolo 3.9 stabilisce le modalità per l'istituzione del tribunale di primo grado, con specifico riferimento alla designazione dei membri, la durata del mandato, la retribuzione, il funzionamento del tribunale. È prevista la nomina di sei membri, due designati da ciascuna Parte e due congiuntamente, questi ultimi scelti tra giudici che non siano cittadini né di uno Stato membro dell'Unione né di Singapore (e tra i quali saranno designati il Presidente e il Vice Presidente del tribunale), con possibili nomine integrative concordate dalle Parti a multipli

di tre. Il tribunale esamina le cause in divisioni composte da tre membri, fatta salva la possibilità delle Parti di una controversia di convenire che la causa sia esaminata da un solo membro.

Analoghe modalità sono statuite per l'istituzione del tribunale d'appello permanente, per il suo funzionamento, per la durata del mandato e la retribuzione dei giudici all'articolo 3.10, che prevede anche in questo caso una composizione di sei membri, nominati secondo gli stessi criteri previsti per il tribunale di primo grado e parimenti integrabile secondo multipli di tre.

L'articolo 3.11 stabilisce le norme etiche per la nomina dei membri dei due tribunali, chiamati ad attenersi a specifici obblighi dettagliati nell'Allegato 7 (Codice di condotta dei membri del tribunale, del tribunale d'appello e dei mediatori) al fine di offrire tutte le garanzie d'indipendenza necessarie. È prevista la possibilità di invio di un avviso di ricasazione - qualora una parte della controversia ritenga che un membro presenti un conflitto di interessi - al Presidente del tribunale o al Presidente del tribunale d'appello nonché la possibilità di una decisione di destituzione del membro del tribunale o del tribunale d'appello la cui condotta sia incompatibile con gli obblighi sopramenzionati.

Secondo quanto previsto dall'articolo 3.12, le Parti si adoperano per costituire un tribunale multilaterale per gli investimenti e un meccanismo d'appello per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti internazionali. Una volta costituito tale meccanismo multilaterale, le Parti valuteranno l'adozione di una decisione volta a stabilire l'affidamento al tribunale multilaterale delle controversie già insorte nel quadro dell'Accordo e l'adozione delle misure transitorie necessarie.

Gli articoli successivi disciplinano il diritto applicabile dal tribunale e le regole di interpretazione (articolo 3.13); le procedure da seguire in caso di domande manifesta-

mente infondate (articolo 3.14) o di domande giuridicamente infondate (articolo 3.15); la trasparenza del procedimento (articolo 3.16), per il quale si rimanda all'Allegato 8 (Regole sull'accesso del pubblico ai documenti, sulle udienze e sulla possibilità per i terzi di presentare osservazioni), e le modalità di partecipazione della Parte dell'Accordo non coinvolta nella controversia (articolo 3.17).

Secondo quanto previsto dall'articolo 3.18, la sentenza provvisoria del Tribunale va resa di norma entro 18 mesi dalla data di presentazione della domanda e, in caso di condanna del convenuto, può prevedere esclusivamente il risarcimento pecuniario e la restituzione dei beni.

La sentenza provvisoria può essere impugnata da entrambe le Parti, entro 90 giorni dalla sua pronuncia, dinanzi al tribunale d'appello, in base alle motivazioni e secondo le procedure formulate nell'articolo 3.19.

L'articolo 3.20 stabilisce che il convenuto non può eccepire, né il tribunale può accettare come difesa, domanda riconvenzionale, eccezione di compensazione o a qualsiasi altro titolo, che il ricorrente abbia ricevuto o riceverà, in base a un contratto di assicurazione o di garanzia, un indennizzo o un'altra forma di riparazione corrispondente in tutto o in parte al risarcimento richiesto nella controversia. L'articolo 3.21 regola sostanzialmente il pagamento e la ripartizione delle spese mentre l'articolo 3.22 disciplina l'esecuzione della sentenza, inclusi gli obblighi delle Parti e l'indicazione della normativa di riferimento.

L'articolo 3.23 esclude la possibilità di offrire protezione diplomatica o avviare un ricorso internazionale in relazione ad una controversia che è già stata sottoposta o si è concordato di sottoporre a risoluzione delle controversie a norma della presente sezione, mentre l'articolo 3.24 definisce le procedure per la possibile riunione di due o più domande presentate separatamente che abbiano in comune una

questione di fatto o di diritto e derivino dai medesimi eventi o dalle stesse circostanze.

Sezione B - *Risoluzione delle controversie tra le Parti* (Articoli 3.25-3.46)

L'articolo 3.25 circoscrive l'ambito di applicazione della sezione alle controversie tra le Parti in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni dell'Accordo.

L'Accordo impegna le Parti ad adoperarsi per risolvere qualsiasi controversia riferita alla sezione B avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata (disciplinate dall'articolo 3.26) o mediante la procedura di mediazione (regolata dall'articolo 3.27) con un rinvio per le procedure specifiche all'Allegato 10 (Procedimento di mediazione per le controversie tra le parti).

Qualora le consultazioni si concludano con esito negativo, la Parte attrice può richiedere, secondo le modalità previste dall'articolo 3.28, la costituzione di un collegio arbitrale. Le procedure per la costituzione del collegio arbitrale di tre membri chiamato a giudicare sulla controversia sono stabilite nell'articolo 3.29.

I successivi articoli riguardano tempistica e procedure del processo arbitrale: la pronuncia in via preliminare del collegio arbitrale circa l'effettiva urgenza del caso (articolo 3.30), la relazione interinale (articolo 3.31), la pronuncia e l'esecuzione del lodo (articoli 3.32 e 3.33), la notifica del periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione, da determinarsi a cura del collegio arbitrale in caso di disaccordo tra le Parti (articolo 3.34), riesame delle misure adottate dalla Parte convenuta per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale, su richiesta della Parte attrice (articolo 3.35).

L'articolo 3.36 stabilisce le procedure per l'adozione di misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione del lodo da parte della Parte convenuta, rispetto alle quali quest'ultima può comunque chiedere al

collegio arbitrale di pronunciarsi, mentre il successivo articolo 3.37 regola le procedure per il riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee ai sensi dell'articolo 3.36, al fine di pervenire eventualmente alla revoca di queste ultime.

Gli articoli 3.38 e 3.39 disciplinano rispettivamente la possibile sospensione e la conclusione del procedimento arbitrale e la possibilità per le Parti di concordare la composizione della controversia.

Come statuito nell'articolo 3.40, i procedimenti di risoluzione delle controversie sono disciplinati dall'Allegato 9 (Regole del procedimento arbitrale).

Le disposizioni conclusive di questa sezione disciplinano l'acquisizione e la comunicazione di informazioni ai fini del procedimento arbitrale (articolo 3.41), le norme di interpretazione delle disposizioni secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e, ove applicabile, qualsiasi interpretazione rilevante stabilita nelle decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC (articolo 3.42), l'adozione delle decisioni da parte del collegio arbitrale, inclusi gli effetti, i contenuti e la pubblicità (articolo 3.43), la composizione degli elenchi degli arbitri, nonché le qualifiche e gli obblighi, dettagliati nell'Allegato 11 - Codice di condotta degli arbitri e dei mediatori (articolo 3.44), il rapporto delle disposizioni di questa Sezione con gli obblighi derivanti dall'OMC, con specifico riferimento per le condizioni di avvio di un procedimento di risoluzione di una controversia relativa a una misura specifica ai sensi della presente sezione oppure dell'OMC (articolo 3.45) ed il calcolo dei termini (articolo 3.46).

Capo IV - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI (Articoli 4.1-4.119)

L'articolo 4.1 disciplina l'istituzione di un Comitato comprendente rappresentanti delle

Parti e copresieduto da un rappresentante dell'Unione europea e da uno di Singapore. L'organo provvede al corretto funzionamento dell'Accordo, ne monitora e facilita l'attuazione e l'applicazione promuovendone gli obiettivi generali e si adopera per risolvere i problemi che possono presentarsi nelle materie da esso disciplinate e per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo. In particolare esamina le criticità e verifica il funzionamento del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti).

Il comitato è copresieduto dal membro della Commissione europea responsabile per il commercio e dal Ministro del commercio e dell'industria di Singapore, o dai rispettivi delegati.

La disposizione infine disciplina i compiti che il Comitato, previo accordo tra le Parti e previo espletamento dei loro rispettivi obblighi e adempimenti giuridici, può svolgere in merito alla composizione del tribunale e del tribunale d'appello e ai relativi onorari (Capo 3 - Sezione A); alle misure transitorie necessarie a norma dell'articolo 3.12 (Meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie); all'adozione di interpretazioni delle disposizioni del presente Accordo (vincolanti per le Parti e per tutti gli organismi istituiti a norma del presente Accordo, compresi il tribunale e il tribunale d'appello di cui al capo 3 - sezione A e per i collegi arbitrali di cui al capo 3 - sezione B); all'adozione di norme che integrano il regolamento di risoluzione delle controversie o le regole incluse negli allegati, vincolanti per il tribunale e il tribunale d'appello di cui al capo 3 - sezione A e per i collegi arbitrali di cui al capo 3 - sezione B.

Ai sensi dell'articolo 4.2, il Comitato può adottare decisioni, vincolanti per le Parti, e raccomandazioni, mediante accordo tra le Parti.

Secondo quanto normato con l'articolo 4.3, le Parti possono apportare modifiche all'Accordo, che entrano in vigore a seguito dello scambio di notifiche scritte con le quali viene certificato l'espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge.

L'articolo 4.4 individua le condizioni entro le quali le Parti possono adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali (quali la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, polizze; la tutela dei prestatori di servizi finanziari oppure la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del proprio sistema finanziario). Le misure non devono comportare oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo e non devono rappresentare un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dei prestatori di servizi finanziari dell'altra parte, né configurare una restrizione dissimulata degli scambi di servizi.

L'articolo 4.5 disciplina le eccezioni relative alla sicurezza cui si salda la disposizione relativa alla preservazione dell'interesse pubblico o di interessi commerciali legittimi nella divulgazione delle informazioni (articolo 4.9).

L'articolo 4.6 circoscrive l'applicazione delle misure fiscali entro quanto necessario per dare effetto alle disposizioni dell'Accordo, con specifico riferimento per i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da convenzioni fiscali tra l'Unione e Singapore o tra uno degli Stati membri dell'Unione e Singapore, che restano impregiudicati. Nello stesso spirito, nell'Accordo viene ribadita la prevalenza di tali convenzioni fiscali in caso di conflitto di una di esse con l'Accordo medesimo nonché la possibilità per le Parti di adottare o mantenere in vigore misure fiscali atte a realizzare specifiche finalità. Vengono altresì direttamente escluse dalle applicazioni dell'Accordo le attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico

nel quadro di politiche monetarie o di cambio (articolo 4.7).

In base all'articolo 4.8, ciascuna parte incoraggia i propri fondi sovrani di investimento a rispettare i principi e le pratiche generalmente accettati, nel segno di un impegno condiviso per assicurare sempre maggiore trasparenza, indipendenza e la *good governance* del sistema finanziario internazionale.

Come previsto dall'articolo 4.10, le Parti adottano le misure necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo, le cui disposizioni, secondo quanto indicato dall'articolo 4.11, non possono essere interpretate come tali da conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi da quelli istituiti tra le Parti in virtù del diritto internazionale pubblico (mancanza di efficacia diretta).

L'inserimento a pieno titolo dell'Accordo di protezione degli investimenti nel quadro giuridico complessivo delle relazioni tra Unione europea e Singapore è richiamato dall'articolo 4.12 (Relazioni con altri accordi). In particolare l'API si configura quale accordo specifico che dà effetto alle disposizioni commerciali dall'Accordo di partenariato e cooperazione, comunque compatibilmente con gli obblighi assunti dalle Parti in forza dell'Accordo OMC.

La medesima disposizione definisce *a)* gli effetti giuridici dell'entrata in vigore e dell'applicazione provvisoria dell'API sugli accordi preesistenti tra gli Stati membri dell'Unione e Singapore elencati nell'Allegato 5 e *b)* gli effetti della cessazione dell'applicazione provvisoria del presente Accordo senza tuttavia che quest'ultimo entri in vigore rispetto alla presentazione di una domanda a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le Parti).

A tale proposito appare opportuno ricordare che la Commissione non ha avanzato

proposte per applicare provvisoriamente l'API, offrendo comunque la disponibilità a muoversi in questo senso in caso di richiesta degli Stati membri.

Le disposizioni conclusive si riferiscono all'applicazione territoriale dell'accordo (articolo 4.13) allo *status* giuridico degli allegati e delle intese, quali parte integrante dell'Accordo (articolo 4.14), all'entrata in vigore dell'Accordo, che interviene il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi necessari obblighi e adempimenti di legge, alla possibilità e alle procedure dell'applicazione provvisoria (articolo 4.15).

Come previsto dall'articolo 4.16, l'Accordo ha durata illimitata, anche se ogni

parte può notificare per iscritto all'altra l'intenzione di denunciarlo. In quest'ultimo caso, secondo quanto normato con l'articolo 4.17, l'Accordo continua a produrre effetti per un ulteriore periodo di 20 anni per quanto concerne gli investimenti disciplinati dall'intesa ed effettuati anteriormente alla data della denuncia.

L'articolo 4.18 disciplina il processo di adesione all'Accordo di altri Paesi che dovessero eventualmente aderire all'Unione europea mentre l'articolo 4.19 segnala che l'Accordo è redatto in due originali nelle lingue italiana, bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese - tutti i testi facenti ugualmente fede.

RELAZIONE TECNICA

L'Accordo sulla Protezione degli Investimenti (API) tra l'Unione europea e Singapore non prevede attività da cui derivino oneri finanziari a carico degli Stati Membri.

Risulta infatti che nessuno degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, dal funzionamento del Comitato ex art. 4.1 e del meccanismo di risoluzione delle controversie comporterà contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia.

- Con riferimento ai compiti assegnati al **Comitato** in base all'art. 4.1, la partecipazione al funzionamento del Comitato è garantita da funzionari appartenenti alle Istituzioni dell'UE, le cui spese gravano esclusivamente sul bilancio dell'Unione.
- Con specifico riferimento al **meccanismo di risoluzione delle controversie**, si prevede che l'API tra l'UE e Singapore determinerà un'incidenza finanziaria sul bilancio UE dal lato delle spese. Un importo pari a 200 000 EUR di spese annuali supplementari era stato previsto sin dal 2018 (ma con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo) per finanziare la struttura permanente che comprende un tribunale di primo grado e un tribunale d'appello. Nel contempo, l'accordo comporta l'utilizzo di risorse amministrative (spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei in servizio presso l'istituzione) per l'espletamento delle mansioni previste.

Dalla legge di ratifica dell'Accordo, pertanto, non risultano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



M
de l'Economia e delle F
Ministero
Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. M. M. M. M. M.



1. Aspetti tecnico normativi di diritto interno

1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Lo strumento proposto è del tutto coerente con l'azione di Governo, volta ad ampliare - anche attraverso accordi dell'Unione Europea per le materie di competenza esclusiva e concorrente dell'UE - la rete di intese, degli scambi commerciali e degli investimenti dell'Italia, creando condizioni più favorevoli per l'intensificazione delle relazioni economiche e garantendo la certezza del diritto agli operatori delle Parti interessate. Tali obiettivi sono perseguiti conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economiche, sociali ed ambientali e nel rispetto del diritto di ciascuna parte di adottare ed applicare le misure necessarie a perseguire legittimi obiettivi politici.

2) **Analisi del quadro normativo nazionale**

L'Accordo disciplina la protezione degli investimenti esteri e la soluzione delle controversie sugli investimenti tra investitori e Stato e tra le due Parti dell'accordo. Rispetto a tale materia, il parere vincolante 2/15 del 16 maggio 2017 dalla Corte di Giustizia dell'UE Corte ha confermato che, a norma dell'articolo 207 del TFUE, l'Unione europea ha **competenza esclusiva** per tutte le norme sostanziali relative alla protezione degli investimenti, nella misura in cui queste si applicano agli **investimenti esteri diretti**. La Corte ha inoltre confermato la competenza esclusiva dell'UE per quanto **riguarda il meccanismo di risoluzione delle controversie tra Stati in materia di protezione degli investimenti**. Al contempo, la Corte ha

concluso che l'Unione dispone di una **competenza concorrente** per quanto riguarda **gli investimenti non diretti e la risoluzione delle controversie investitore-Stato** (successivamente sostituita nell'API dal sistema giurisdizionale per gli investimenti) in cui gli Stati membri figurano in qualità di convenuti. Con riferimento a tali materie, l'Accordo non richiede modifiche o integrazioni dell'ordinamento nazionale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Non si rileva potenziale incidenza su leggi e regolamenti nazionali vigenti. Non vi sono pre-esistenti Accordi Italia-Singapore in materia di protezione o promozione di investimenti che saranno sostituiti dal presente Accordo, una volta entrato in vigore (rif. Annex 5).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia in osservanza alla sua partecipazione all'Unione Europea, anche con riferimento agli artt. 10 e 11 della Costituzione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a Statuto Speciale nonché degli enti locali

Dall'analisi dell'intesa non si ravvisano profili di interferenza o di incompatibilità con le funzioni e competenze normative delle autonomie territoriali. L'intervento normativo è pienamente compatibile con le regole di riparto delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti Locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'art.117 della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

L'entrata in vigore dell'Accordo non incide sull'attività delle autonomie territoriali e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118 in materia di ripartizione delle funzioni amministrative.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia, trattandosi del recepimento di un accordo internazionale. Il

ricorso al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è l'unico strumento normativo possibile.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano in Parlamento progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

L'Accordo non presenta particolari implicazioni sotto il profilo costituzionale e non risulta vi siano giudizi di costituzionalità pendenti su materie oggetto dell'Intesa.

2. Contesto normativo comunitario e internazionale

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'Accordo in oggetto non pone problematiche di compatibilità con il diritto comunitario, in quanto trattasi della ratifica di un Accordo concluso in sede comunitaria, secondo le procedure proprie dell'UE per la preparazione, il negoziato, la firma e la conclusione degli accordi con Paesi terzi.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'Accordo appare compatibile con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia nelle materie oggetto dell'Accordo.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto. Con parere n. 1/17 del 30 aprile 2019, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è, invece, pronunciata, su richiesta del Regno del Belgio, in merito alla compatibilità con il diritto dell'Unione del sistema giurisdizionale degli investimenti (*Investment Court System, ICS*) previsto dall'Accordo economico e commerciale globale UE- Canada («CETA»). Tale sistema, che riflette l'aggiornato approccio della Commissione in materia, è previsto anche dall'Accordo sulla Protezione degli Investimenti UE-Singapore di cui trattasi.

La Corte di Giustizia ha stabilito che la procedura di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati istituita dal CETA è compatibile con il diritto dell'Unione.

In particolare, la Corte ha rilevato che il diritto dell'Unione non osta né alla creazione di un tribunale, di un tribunale d'appello e, successivamente, di un tribunale multilaterale degli investimenti, né al fatto che il CETA attribuisca loro la competenza a interpretare e applicare le disposizioni dell'accordo alla luce delle norme e dei principi di diritto internazionale applicabili tra le parti del CETA. Resta inteso, poiché questi tribunali si pongono all'esterno del sistema giurisdizionale dell'Unione, che essi non possono essere legittimati a interpretare o applicare le disposizioni del diritto dell'Unione diverse da quelle dell'Accordo che li ha istituiti o a pronunciare decisioni che possano avere l'effetto di impedire alle istituzioni dell'Unione di funzionare conformemente al quadro costituzionale di quest'ultima.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE

Tutti gli Stati membri, ciascuno secondo le procedure previste dal rispettivo ordinamento, sono chiamati a recepire l'Accordo sul piano interno per consentirne l'entrata in vigore, in quanto trattasi di accordo misto.

3. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Le definizioni normative contenute nell'Accordo rispettano quanto previsto dalla normativa comunitaria.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

L'Accordo non contiene riferimenti ad atti normativi interni dei singoli Stati membri, ma unicamente ad accordi internazionali a carattere multilaterale. Per quanto riguarda questi ultimi, i riferimenti normativi contenuti nel testo dell'Accordo sono correttamente riportati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

L'Accordo non introduce modifiche ed integrazioni di precedenti disposizioni. Nel disegno di legge di ratifica non si fa pertanto ricorso a tale tecnica.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Secondo quanto previsto all'art. 4.12, l'Accordo, una volta in vigore, sostituirà 12 accordi bilaterali in vigore tra Singapore e Stati membri della UE, tra i quali non figura tuttavia alcun accordo concluso tra Singapore e l'Italia (rif. Annex 5).

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il testo non introduce tale tipo di effetti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano esservi deleghe sulle specifiche tematiche oggetto dell'Accordo data la natura dell'atto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Le Parti contraenti devono ratificare l'Accordo, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

L'Accordo non fornisce dati statistici, né si ritiene necessario commissionare l'elaborazione di statistiche. Le elaborazioni statistiche relative ai settori disciplinati dal provvedimento sono infatti curate dall'Unione Europea e non comportano quindi costi aggiuntivi per le pubbliche amministrazioni italiane.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR


Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "l'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra", fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 31/10/2022

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma, 16 NOV 2022

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4.15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
TRA L'UNIONE EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA

EU/SG/it 2

L'UNIONE EUROPEA, di seguito "l'Unione",

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA, e

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, di seguito "Singapore",

dall'altra,

di seguito congiuntamente "le parti" o singolarmente "la parte",

CONSAPEVOLI di avere instaurato da tempo solidi rapporti fondati sui principi e sui valori comuni che trovano espressione nell'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra (di seguito "APC/UE-S"), nonché dell'importanza del vincolo economico, commerciale e d'investimento che le unisce, il quale trova riscontro anche nell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore (di seguito "ALS/UE-S");

DESIDEROSE di rafforzare ulteriormente il loro rapporto nel quadro delle loro relazioni generali e in coerenza con esse, e convinte che questo accordo creerà un nuovo clima favorevole a un ulteriore sviluppo degli investimenti tra le parti;

RICONOSCENDO che il presente accordo intende completare e promuovere iniziative d'integrazione economica regionale;

DETERMINATE a rafforzare il loro vincolo economico, commerciale e d'investimento conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economiche, sociali ed ambientali, ed a promuovere gli investimenti nel rispetto di elevati livelli di tutela dell'ambiente e del lavoro, nonché delle pertinenti norme internazionalmente riconosciute e degli accordi di cui sono firmatarie;

RIAFFERMANDO il loro impegno a rispettare i principi dello sviluppo sostenibile e della trasparenza che trovano espressione nell'ALS/UE-S;

RIAFFERMANDO il diritto di ciascuna parte di adottare ed applicare le misure necessarie a perseguire legittimi obiettivi politici, ad esempio in materia sociale ed ambientale, di sicurezza e salute pubblica, di promozione e protezione della diversità culturale;

RIAFFERMANDO la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 e considerando i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

RICONOSCENDO l'importanza della trasparenza nel commercio e negli investimenti internazionali a beneficio di tutti i portatori di interessi;

BASANDOSI sui rispettivi diritti ed obblighi derivanti dall'accordo OMC e da altri accordi ed intese multilaterali, regionali e bilaterali di cui sono parti, in particolare l'ALS/UE-S,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO 1

OBIETTIVI E DEFINIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1.1

Obiettivo

Il presente accordo ha per obiettivo il miglioramento del clima degli investimenti tra le parti, conformemente alle disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 1.2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

1. "investimento disciplinato", un investimento di proprietà diretta o indiretta o controllato direttamente o indirettamente da un investitore contemplato di una delle parti nel territorio dell'altra parte¹.

¹ Si precisa che tra gli investimenti effettuati "nel territorio dell'altra parte" sono compresi quelli realizzati in una zona economica esclusiva o su una piattaforma continentale, secondo quanto disposto dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982.

2. Per "investimento" si intende qualunque tipo di attività che presenti le caratteristiche di un investimento, compresi l'impegno di capitale o di altre risorse, l'aspettativa di guadagno o di utili, l'assunzione di un rischio o una certa durata. Gli investimenti possono assumere diverse forme, tra cui:
- a) beni materiali e immateriali, beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto patrimoniale, per esempio a titolo di locazione finanziaria, mutuo ipotecario, diritto di ritenzione e pegno;
 - b) un'impresa, comprese succursali, quote, azioni e altre forme di partecipazione al capitale di un'impresa, inclusi i diritti che ne derivano;
 - c) obbligazioni, prestiti e altri strumenti di debito, compresi i diritti che ne derivano;
 - d) altre attività finanziarie, compresi contratti derivati, contratti a termine e opzioni;
 - e) contratti chiavi in mano, di costruzione, gestione, produzione, concessione, condivisione dei proventi e altri contratti simili;
 - f) crediti monetari o diritti su altre attività o all'adempimento di una prestazione contrattuale a carattere patrimoniale;

- g) diritti di proprietà intellettuale¹ e avviamento; e
- h) licenze, autorizzazioni, permessi e diritti simili conferiti a norma del diritto interno, comprese le concessioni per l'esplorazione, la coltivazione, l'estrazione o lo sfruttamento di risorse naturali².

I rendimenti che sono investiti sono trattati come investimenti, e i mutamenti della forma in cui sono investite o reinvestite le attività non ne alterano la qualifica di investimenti;

- 3. "investitore contemplato", una persona fisica³ o giuridica di una parte che ha effettuato un investimento nel territorio dell'altra parte;

¹ per diritti di proprietà intellettuale s'intende:

- a) tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1C dell'accordo OMC (di seguito "accordo TRIPS") vale a dire:
 - i) il diritto d'autore ed i diritti connessi;
 - ii) i brevetti (compresi, nel caso dell'Unione, i diritti derivanti da certificati protettivi complementari);
 - iii) i marchi;
 - iv) i disegni;
 - v) le topografie di circuiti integrati;
 - vi) le indicazioni geografiche;
 - vii) la protezione di informazioni segrete; e
- b) la privativa per ritrovati vegetali.

² Si precisa che un'ordinanza o una sentenza emessa nel corso di un procedimento giudiziario o amministrativo non costituisce di per sé un investimento.

³ Il termine "persona fisica" comprende le persone fisiche residenti permanentemente in Lettonia senza essere cittadini lettoni o di qualunque altro Stato, ma che hanno il diritto, riconosciuto dalle disposizioni legislative e regolamentari lettoni, di ottenere un passaporto per non cittadini (passaporto per stranieri).

4. "persona fisica di una parte", un cittadino di Singapore o di uno degli Stati membri dell'Unione, secondo il rispettivo diritto;
5. "persona giuridica", qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma del diritto applicabile, con o senza scopo di lucro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
6. "persona giuridica dell'Unione" o "persona giuridica di Singapore", una persona giuridica costituita rispettivamente in conformità del diritto dell'Unione o di uno Stato membro dell'Unione, o di Singapore, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale¹, o il principale centro di attività rispettivamente nel territorio dell'Unione o nel territorio di Singapore. Se la persona giuridica ha soltanto la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio rispettivamente dell'Unione o di Singapore, essa non è considerata una persona giuridica dell'Unione o di Singapore, a meno che non eserciti un'attività commerciale sostanziale² rispettivamente nel territorio dell'Unione o di Singapore.

¹ Per "amministrazione centrale" s'intende la sede principale in cui sono prese le decisioni finali.

² La parte UE riconosce che il concetto di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione, sancito dall'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, equivale al concetto di "attività commerciale sostanziale". Di conseguenza, la parte UE estende i benefici del presente accordo alle persone giuridiche costituite in conformità del diritto di Singapore e aventi solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio di Singapore unicamente se tali persone giuridiche hanno un collegamento effettivo e permanente con l'economia di Singapore.

7. "misura", qualsiasi legge, regolamento, procedura, prescrizione o pratica;
8. "trattamento" o "misura"¹ adottati o mantenuti in vigore da una parte, comprendenti quelli di:
 - a) amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali; e
 - b) organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;
9. "rendimenti", tutti gli importi derivati o prodotti da un investimento o reinvestimento, compresi utili, dividendi, plusvalenze, canoni, interessi, pagamenti connessi a diritti di proprietà intellettuale, pagamenti in natura e qualsiasi altro tipo di reddito legittimo;
10. "valuta liberamente convertibile", una valuta ampiamente trattata nei mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzata per operazioni internazionali.
11. "stabilimento":
 - a) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica: oppure
 - b) la creazione o il mantenimento di una succursale o di un ufficio di rappresentanza,per stabilire o mantenere legami economici durevoli nel territorio di una parte al fine di svolgere un'attività economica;

¹ Si precisa che le parti riconoscono che i termini "trattamento" o "misura" comprendono le omissioni.

12. "attività economica", ogni attività di natura economica, escluse quelle svolte nell'esercizio dei pubblici poteri, ossia non a titolo commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;
13. "parte UE", l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze definite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

CAPO 2

PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

ARTICOLO 2.1

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica agli investitori contemplati e agli investimenti disciplinati effettuati in conformità del diritto applicabile, indipendentemente dal fatto che tali investimenti siano stati effettuati prima o dopo l'entrata in vigore del presente accordo¹.
2. In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente accordo, l'articolo 2.3 (Trattamento nazionale) non si applica alle sovvenzioni concesse da una parte, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali.

¹ Si precisa che il presente capo non si applica al trattamento riservato da una parte agli investitori contemplati e agli investimenti disciplinati prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

3. L'articolo 2.3 (Trattamento nazionale) non si applica:
- a) agli appalti pubblici di beni e servizi acquistati da pubbliche amministrazioni per scopi governativi e non ai fini di una rivendita, di un utilizzo in una fornitura di beni o in una prestazione di servizi a titolo commerciale; oppure
 - b) ai servizi audiovisivi;
 - c) alle attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri nei rispettivi territori di ciascuna parte; ai fini del presente accordo, per attività svolta nell'esercizio dei pubblici poteri si intende qualsiasi attività, eccetto un'attività svolta a titolo commerciale o in concorrenza con uno o più fornitori.

ARTICOLO 2.2

Investimenti e misure di regolamentazione

1. Le parti riaffermano il loro diritto di legiferare nei rispettivi territori al fine di conseguire legittimi obiettivi politici, ad esempio la tutela della salute pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente o la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati nonché la promozione e la tutela della diversità culturale.

2. Si precisa che il semplice fatto che una parte legiferi, anche modificando la propria legislazione, in modo tale da incidere negativamente su un investimento o da interferire nelle aspettative di un investitore, comprese le aspettative di profitto, non costituisce una violazione di un obbligo a norma del presente capo.

3. Si precisa che la decisione di una parte di non concedere, rinnovare o mantenere una sovvenzione:

a) in assenza di un impegno specifico, a norma del diritto interno o di un contratto, a concedere, rinnovare o mantenere tale sovvenzione; oppure

b) qualora la decisione sia adottata in conformità delle eventuali condizioni che disciplinano la concessione, il rinnovo o il mantenimento della sovvenzione,

non costituisce una violazione delle disposizioni del presente capo.

4. Si precisa che nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di interrompere la concessione di una sovvenzione¹ o di richiederne il rimborso se tali provvedimenti sono stati ordinati dal tribunale ordinario o amministrativo competente o da un'altra autorità competente², oppure nel senso di obbligare tale parte di compensare l'investitore per l'applicazione di tali provvedimenti.

¹ Nel caso della parte UE, per "sovvenzione" s'intendono anche gli "aiuti di Stato" come definiti nell'ordinamento dell'UE.

² Nel caso della parte UE, le autorità competenti a ordinare le misure di cui all'articolo 2.2, paragrafo 4, sono la Commissione europea o un organo giurisdizionale di uno Stato membro che applichi le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.

ARTICOLO 2.3

Trattamento nazionale

1. Ciascuna parte, nel proprio territorio, riserva agli investitori contemplati dell'altra parte e ai loro investimenti disciplinati un trattamento non meno favorevole di quello che concede, in situazioni analoghe, ai propri investitori e ai loro investimenti per quanto concerne l'esecuzione, la gestione, la conduzione, il mantenimento, l'uso, lo sfruttamento e la vendita o altri atti di disposizione dei loro investimenti.

2. Fermo restando il paragrafo 1, ciascuna parte può adottare o mantenere in vigore misure relative all'esecuzione, alla gestione, alla conduzione, al mantenimento, all'uso, allo sfruttamento e alla vendita o ad altri atti di disposizione di uno stabilimento, che non siano incompatibili con gli impegni inseriti nei propri elenchi di impegni specifici di cui rispettivamente agli allegati 8-A o 8-B del capo 8 (Servizi, stabilimento e commercio elettronico) dell'ALC/UE-S¹, qualora si tratti di:
 - a) misure adottate al momento dell'entrata in vigore del presente accordo o anteriormente a tale data;

¹ Resta inteso che tra le misure che non siano incompatibili con gli impegni inseriti negli elenchi di impegni specifici delle parti di cui rispettivamente agli allegati 8-A o 8-B del capo 8 (Servizi, stabilimento e commercio elettronico) dell'ALC/UE-S sono ricomprese le misure riguardanti qualunque settore non inserito nei rispettivi elenchi, come pure le misure che non siano incompatibili con qualunque condizione, limitazione o riserva inserita nei rispettivi elenchi in relazione a qualsiasi settore, indipendentemente dal fatto che tali misure incidano sullo "stabilimento" quale definito all'articolo 8.8 (Definizioni), lettera d) dell'ALC/UE-S.

- b) misure di cui alla lettera a), che sono prorogate, sostituite o modificate dopo l'entrata in vigore del presente accordo, sempre che tali misure, una volta prorogate, sostituite o modificate, non si rivelino meno compatibili con il dettato del paragrafo 1 rispetto alle stesse misure esistenti prima della proroga, sostituzione o modifica; oppure
- c) misure non rientranti nelle lettere a) e b), a condizione che non siano applicate a investimenti disciplinati effettuati nel territorio della parte prima dell'entrata in vigore di tali misure o in modo tale da danneggiare o provocare perdite a tali investimenti¹.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, una parte può adottare o applicare misure atte a riservare agli investitori contemplati e agli investimenti disciplinati dell'altra parte un trattamento meno favorevole di quello accordato ai propri investitori ed investimenti in situazioni simili, a condizione che tali misure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti degli investitori contemplati o degli investimenti disciplinati dell'altra parte nel territorio della parte che adotta le misure, o che non rappresentino una restrizione dissimulata degli investimenti disciplinati, qualora tali misure:
- a) siano necessarie a tutelare la sicurezza pubblica, la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico²;

¹ Ai fini del paragrafo 2, lettera c), resta inteso che, per determinare se una misura danneggi o provochi perdite agli investimenti disciplinati effettuati prima dell'entrata in vigore di tale misura, occorre tener conto di diversi fattori, come il fatto che una parte abbia previsto un congruo periodo di introduzione progressiva ai fini dell'attuazione della misura, oppure abbia cercato in qualsiasi altro modo di affrontare gli effetti di tale misura sugli investimenti disciplinati effettuati prima dell'entrata in vigore della misura stessa.

² L'eccezione per ragioni di ordine pubblico può essere invocata solo nei casi in cui esista una minaccia reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società.

- b) siano necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante;
- c) mirino alla conservazione delle risorse naturali esauribili, sempre che tali misure siano applicate congiuntamente a restrizioni nei confronti di investitori o investimenti interni;
- d) siano necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
- e) siano necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con le disposizioni del presente capo, ivi comprese quelle relative:
 - i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli o fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;
 - ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche;
 - iii) alla sicurezza;

- f) mirino a garantire l'imposizione o la riscossione efficace o equa¹ di imposte dirette nei confronti degli investitori o degli investimenti dell'altra parte.

¹ Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure adottate da una parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali:

- a) si applicano agli investimenti e agli investitori non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti è determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della parte;
- b) si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte nel territorio di una parte;
- c) si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l'osservanza degli obblighi;
- d) si applicano agli investimenti situati nel territorio dell'altra parte o provenienti da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della parte;
- e) operano una distinzione tra investitori o investimenti soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori o investimenti, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; oppure
- f) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti o succursali residenti o tra soggetti o succursali collegati dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile di una parte.

I termini o i concetti fiscali di cui alla lettera f) ed alla presente nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, del diritto interno della parte che adotta la misura.

ARTICOLO 2.4

Livello di trattamento

1. Ciascuna parte, nel proprio territorio, riserva agli investimenti disciplinati dell'altra parte un trattamento giusto ed equo¹ garantendone la piena protezione e sicurezza in conformità dei paragrafi da 2 a 6.

2. Una parte viola l'obbligo di trattamento giusto ed equo di cui al paragrafo 1 nei casi in cui una misura, o una serie di misure, da essa adottata costituisca:
 - a) un diniego di giustizia² nei procedimenti penali, civili e amministrativi;

 - b) una violazione fondamentale del principio del giusto processo;

 - c) un comportamento manifestamente arbitrario;

 - d) condotte vessatorie o coercitive, abuso di potere o simili comportamenti lesivi della buona fede.

¹ Ai fini del presente articolo, per trattamento si intende anche il trattamento di investitori contemplati in grado di interferire, direttamente o indirettamente, con l'esecuzione, la gestione, la conduzione, il mantenimento, l'uso, lo sfruttamento e la vendita o altri atti di disposizione degli investimenti disciplinati di investitori contemplati.

² Si precisa che il semplice fatto che la domanda di un investitore contemplato sia stata rigettata o sia risultata infruttuosa non rappresenta di per sé un diniego di giustizia.

3. Per decidere se l'obbligo di trattamento giusto ed equo di cui al paragrafo 2 sia stato violato, ove opportuno il tribunale può considerare se una parte abbia o meno effettuato dichiarazioni specifiche o inequivocabili¹ a un investitore per indurlo ad effettuare l'investimento, dichiarazioni tali da creare legittime aspettative, sulle quali l'investitore contemplato abbia ragionevolmente fatto affidamento² ma alle quali la parte si sia successivamente sottratta.
4. Su richiesta di una parte o previa raccomandazione del comitato, le parti riesaminano il contenuto dell'obbligo di riservare un trattamento giusto ed equo in base alla procedura di modifica di cui all'articolo 4.3 (Modifiche), stabilendo in particolare, se un trattamento diverso da quelli di cui al paragrafo 2 possa anche costituire una violazione del trattamento giusto ed equo.
5. Si precisa che la locuzione "piena protezione e sicurezza" si riferisce unicamente all'obbligo di una parte in relazione alla sicurezza fisica degli investitori contemplati e degli investimenti disciplinati.

¹ Si precisa che le dichiarazioni fatte per indurre un investitore ad effettuare un investimento comprendono anche le dichiarazioni volte a convincere un investitore a mantenere un investimento, a non liquidarlo o a realizzare investimenti successivi.

² Si precisa che il mancato rispetto del legittimo affidamento quale descritto nel presente paragrafo non può, di per sé, costituire una violazione del paragrafo 2 e deve derivare dagli stessi eventi o dalle stesse circostanze che danno luogo alla violazione del paragrafo 2.

6. Laddove una parte, direttamente o tramite un organismo di cui all'articolo 1.2 (Definizioni), paragrafo 8, abbia assunto un impegno specifico ed espresso, per mezzo di un obbligo contrattuale scritto¹, nei confronti di un investitore contemplato dell'altra parte in relazione ad un investimento disciplinato di tale investitore, oppure nei confronti di tale investimento disciplinato, tale parte non può sottrarsi a tale impegno o comprometterne l'assolvimento mediante l'esercizio del suo potere pubblico²:

- a) in modo deliberato; oppure
- b) in modo da alterare sostanzialmente l'equilibrio di diritti e obblighi stabiliti nell'obbligo contrattuale scritto, a meno che tale parte non offra all'investitore contemplato o all'investimento disciplinato un equo risarcimento atto a ristabilire la situazione che si sarebbe configurata qualora tale parte non si fosse sottratta al proprio impegno o non ne avesse compromesso l'assolvimento.

7. La violazione di un'altra disposizione del presente accordo o di un altro accordo internazionale non implica necessariamente una violazione del presente articolo.

¹ Ai fini del presente paragrafo, per "obbligo contrattuale scritto" s'intende un accordo scritto concluso da una parte, direttamente o tramite uno degli organismi di cui all'articolo 1.2 (Definizioni), paragrafo 8, con un investitore contemplato o con un investimento disciplinato, per mezzo di uno o più atti che creano diritti e obblighi reciproci e vincolanti per entrambe le parti.

² Ai fini del presente articolo, una parte si sottrae ad un impegno o ne compromette l'assolvimento mediante l'esercizio del suo potere pubblico se si sottrae a tale impegno o ne compromette l'assolvimento adottando, mantenendo od omettendo di adottare misure vincolanti o esecutive a norma del diritto interno.

ARTICOLO 2.5

Indennizzo delle perdite

1. Gli investitori contemplati di una parte, i cui investimenti disciplinati abbiano subito perdite a causa di guerre o altri conflitti armati, rivoluzioni, situazioni di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o sommosse nel territorio dell'altra parte, ottengono da quest'ultima, in materia di restituzione, indennizzo, risarcimento o altre forme di liquidazione, un trattamento non meno favorevole di quello riservato da tale parte ai propri investitori o agli investitori di qualsiasi paese terzo, e comunque quello dei due più favorevole all'investitore contemplato interessato.

2. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, gli investitori contemplati di una parte che, in una delle situazioni previste dal paragrafo 1, subiscano perdite nel territorio dell'altra parte derivanti:

- a) dalla requisizione del loro investimento disciplinato, o di una parte di esso, ad opera delle forze armate o delle autorità dell'altra parte; oppure
- b) dalla distruzione del loro investimento disciplinato, o di una parte di esso, ad opera delle forze armate o delle autorità dell'altra parte, senza che la situazione lo richiedesse;

ottengono dall'altra parte la restituzione dei beni o l'indennizzo delle perdite subite.

ARTICOLO 2.6

Espropriazione¹

1. Nessuna delle parti può, direttamente o indirettamente, nazionalizzare o espropriare gli investimenti disciplinati di investitori contemplati dell'altra parte, né sottoporli a misure di effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'espropriazione (di seguito "espropriazione"), tranne nel caso in cui l'espropriazione sia effettuata:

- a) per un fine pubblico;
- b) nel rispetto del principio del giusto procedimento;
- c) su base non discriminatoria; e
- d) dietro pagamento di un'indennità tempestiva, congrua ed effettiva, in conformità di quanto previsto al paragrafo 2.

2. L'ammontare dell'indennità corrisponde al valore equo di mercato che aveva l'investimento disciplinato immediatamente prima che l'espropriazione o l'imminente espropriazione divenisse di pubblico dominio, maggiorato degli interessi calcolati in base ad un tasso ragionevole dal punto di vista commerciale determinato in base a criteri di mercato e tenendo conto del tempo intercorso tra l'espropriazione e il pagamento. Tale indennità deve essere effettivamente riscuotibile, liberamente trasferibile in conformità dell'articolo 2.7 (Trasferimenti) e corrisposta senza ritardo.

¹ Si precisa che il presente articolo deve essere interpretato in conformità degli allegati da 1 a 3.

I criteri di valutazione applicati per determinare il valore equo di mercato comprendono il valore di avviamento, il valore degli attivi, compreso il valore dei beni materiali dichiarato a fini fiscali e, all'occorrenza, altri criteri.

3. Il presente articolo non si applica al rilascio di licenze obbligatorie concesse in relazione a diritti di proprietà intellettuale, nella misura in cui il rilascio di tali licenze sia compatibile con le disposizioni dell'accordo TRIPS.

4. Su richiesta degli investitori contemplati interessati, le misure di espropriazione o di stima sono riesaminate da un'autorità giudiziaria o da altra autorità indipendente della parte che adotta tali misure.

ARTICOLO 2.7

Trasferimenti

1. Una parte consente che tutti i trasferimenti relativi ad un investimento disciplinato siano effettuati senza restrizioni o ritardi in una valuta liberamente convertibile. Tali trasferimenti comprendono:

- a) conferimenti di capitale, come il capitale iniziale e i conferimenti successivi necessari per mantenere, sviluppare o aumentare l'investimento disciplinato;
- b) utili, dividendi, plusvalenze e altri rendimenti, e proventi della vendita totale o parziale o della liquidazione totale o parziale dell'investimento disciplinato;
- c) interessi, pagamenti di canoni, commissioni di gestione, di assistenza tecnica e altre competenze;

- d) versamenti effettuati in forza di un contratto concluso da un investitore contemplato o dal suo investimento disciplinato, compresi i versamenti effettuati in forza di un contratto di mutuo;
- e) redditi e altre remunerazioni del personale assunto all'estero in relazione ad un investimento disciplinato;
- f) i versamenti a norma degli articoli 2.5 (Indennizzo delle perdite) e 2.6 (Espropriazione); e
- g) i pagamenti a norma dell'articolo 3.18 (Sentenza).

2. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di applicare in modo equo e non discriminatorio il proprio diritto in materia di:

- a) fallimento, insolvenza o tutela dei diritti dei creditori;
- b) emissione e commercio di titoli, contratti a termine, opzioni o contratti derivati;
- c) informativa finanziaria o registrazione di trasferimenti, se necessario per assistere le autorità preposte all'applicazione della legge o alla regolamentazione finanziaria;
- d) illeciti penali;
- e) esecuzione di ordinanze e sentenze nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi;

- f) sicurezza sociale, regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio; oppure
- g) fiscalità.

3. In circostanze eccezionali che causano o che rischiano di causare gravi difficoltà al funzionamento della politica economica e monetaria o di cambio di una parte, la parte interessata può adottare misure di salvaguardia temporanee relative ai trasferimenti, a condizione che tali misure siano strettamente necessarie, che la loro durata non superi in nessun caso i sei mesi¹ e che non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra una parte e una non parte in situazioni analoghe.

La parte che adotta le misure di salvaguardia ne informa immediatamente l'altra parte e presenta appena possibile un calendario per la loro soppressione.

4. Se una parte incontra o rischia di incontrare gravi difficoltà finanziarie relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna, può adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda i trasferimenti connessi agli investimenti.

¹ In caso di circostanze eccezionali che si protraggono nel tempo, l'applicazione delle misure di salvaguardia può essere prorogata mediante un loro formale ripristino, previa notifica all'altra parte in merito all'attuazione della proposta di formale ripristino.

5. Le parti si adoperano per evitare l'applicazione delle misure restrittive di cui al paragrafo 4. Le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del paragrafo 4 sono non discriminatorie, di durata limitata e non vanno oltre quanto necessario per porre rimedio alla posizione relativa alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna. Tali misure sono conformi alle condizioni stabilite nell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994 (di seguito "accordo OMC") e compatibili con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, a seconda dei casi.
6. La parte che mantiene in vigore o che ha adottato o modificato misure restrittive a norma del paragrafo 4 ne dà notifica all'altra parte tempestivamente.
7. Qualora siano adottate o mantenute in vigore misure restrittive a norma del paragrafo 4, si tengono senza ritardo consultazioni in seno al comitato. Tali consultazioni servono a valutare la situazione della bilancia dei pagamenti della parte interessata e le misure restrittive adottate o mantenute in vigore a norma del paragrafo 4, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:
- a) la natura e la portata delle difficoltà finanziarie relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna;
 - b) la situazione economica e commerciale esterna; oppure
 - c) le misure correttive alternative che potrebbero essere adottate.

Nel corso delle consultazioni si esamina la conformità delle misure restrittive ai paragrafi 4 e 5. Sono accettati tutti i dati statistici e di altra natura presentati dal Fondo monetario internazionale (di seguito "FMI") relativi a cambi, riserve monetarie e bilancia dei pagamenti; le conclusioni si basano sulla valutazione dell'FMI in merito alla situazione della bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna della parte interessata.

ARTICOLO 2.8

Surrogazione

Qualora una parte, o un organismo che opera per conto di tale parte, effettui un pagamento a favore di uno dei propri investitori in base a una garanzia, un contratto di assicurazione o una qualsiasi altra forma indennitaria da essi sottoscritti o concessi in relazione a un investimento, l'altra parte riconosce la surrogazione, il trasferimento di qualsiasi diritto o titolo o la cessione di qualsiasi pretesa in relazione a tale investimento. La parte o l'organismo che opera per conto della parte può far valere il diritto o la pretesa surrogati o ceduti allo stesso titolo con cui l'investitore avrebbe potuto far valere il diritto o la pretesa originari. Tali diritti surrogati possono essere esercitati dalla parte o dall'organismo che opera per conto della parte, oppure dall'investitore previa autorizzazione della parte o dell'organismo che opera per conto della parte.

CAPO 3

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SEZIONE A

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA GLI INVESTITORI E LE PARTI

ARTICOLO 3.1

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente sezione si applica alle controversie tra un ricorrente di una parte e l'altra parte, relative a un trattamento¹ che si presume abbia violato le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti), qualora si ritenga che tale violazione abbia causato danni o perdite al ricorrente o alla sua impresa stabilita in loco.

2. Ai fini della presente sezione, salvo disposizione contraria, si intende per:
 - a) "parti della controversia", il ricorrente e il convenuto;

¹ Le parti convengono che il termine "trattamento" può comprendere anche le omissioni.

- b) "ricorrente", un investitore di una delle parti che intende presentare o ha presentato una domanda in applicazione della presente sezione, agendo:
- i) per proprio conto; oppure
 - ii) per conto di un'impresa stabilita in loco, quale definita alla lettera c), di proprietà o sotto il controllo del ricorrente¹;
- c) "impresa stabilita in loco", una persona giuridica di proprietà o sotto il controllo² di un investitore di una parte, stabilita nel territorio dell'altra parte;
- d) "parte non coinvolta nella controversia", Singapore, qualora il convenuto sia l'Unione o uno Stato membro dell'Unione; oppure l'Unione, qualora il convenuto sia Singapore;
- e) "convenuto", Singapore oppure, nel caso della parte UE, l'Unione o lo Stato membro dell'Unione, a seconda della notifica effettuata a norma dell'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento); e

¹ Si precisa che il paragrafo 2, lettera b), rappresenta l'accordo delle parti a trattare un'impresa stabilita in loco come un cittadino di un altro Stato contraente ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), della convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, del 18 marzo 1965.

² Una persona giuridica è:

- a) a) di proprietà di persone fisiche o giuridiche dell'altra parte, se più del 50% del capitale sociale è di effettiva proprietà di persone fisiche o giuridiche dell'altra parte;
- b) controllata da persone fisiche o giuridiche dell'altra parte, se tali persone fisiche o giuridiche hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente la sua attività.

- f) "finanziamento da parte di terzi", qualsiasi finanziamento erogato da una persona fisica o giuridica che non sia coinvolta nella controversia, qualora tale persona concluda un accordo con una parte della controversia per finanziare in tutto o in parte le spese del procedimento in cambio di una quota o di altra pretesa in relazione ai proventi sui quali la parte della controversia possa acquisire un diritto in esito al procedimento, oppure qualora tale persona eroghi tale finanziamento sotto forma di donazione o di sovvenzione .

ARTICOLO 3.2

Risoluzione amichevole

Qualsiasi controversia deve per quanto possibile essere risolta amichevolmente mediante negoziati e, ove possibile, prima della presentazione di una richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 3.3 (Consultazioni). La risoluzione amichevole di una controversia può avvenire in qualsiasi momento, anche dopo l'avvio del procedimento di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione.

ARTICOLO 3.3

Consultazioni

1. Se non è possibile risolvere una controversia come previsto all'articolo 3.2 (Risoluzione amichevole), il ricorrente di una parte che adduca una violazione delle disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti) può presentare all'altra parte una richiesta di consultazioni.

2. La richiesta di consultazioni contiene le informazioni seguenti:
 - a) il nome e l'indirizzo del ricorrente e, qualora tale richiesta sia presentata per conto di un'impresa stabilita in loco, il nome, l'indirizzo e il luogo di costituzione dell'impresa stabilita in loco;
 - b) le disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti) che si presume siano state violate;
 - c) la base giuridica e fattuale della controversia, compreso il trattamento che si presume abbia violato le disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti); e
 - d) la misura correttiva richiesta e la stima della perdita o del danno che tale violazione avrebbe causato al ricorrente o alla sua impresa stabilita in loco.

3. La richiesta di consultazioni è presentata:
 - a) entro 30 mesi dalla data in cui il ricorrente o, se del caso, l'impresa stabilita in loco, sia venuto a conoscenza, o avrebbe dovuto venire a conoscenza, del trattamento che si presume abbia violato le disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti); oppure

b) qualora il termine di cui alla lettera a) scada mentre sono esperiti i mezzi di ricorso nazionali, entro un anno dalla data in cui il ricorrente o, se del caso, l'impresa stabilita in loco, abbia rinunciato a esperire i mezzi di ricorso nazionali e, in ogni caso, entro 10 anni dalla data in cui il ricorrente o, se del caso, l'impresa stabilita in loco, sia venuto a conoscenza, o avrebbe dovuto venire a conoscenza, del trattamento che si presume abbia violato le disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti).

4. Qualora il ricorrente non abbia presentato una domanda a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale) entro 18 mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni, si ritiene che il ricorrente abbia ritirato la propria richiesta di consultazioni e qualsiasi avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento, e che abbia rinunciato al proprio diritto di presentare tale domanda. Tale periodo può essere esteso di comune accordo tra le parti coinvolte nelle consultazioni.

5. I termini di cui ai paragrafi 3 e 4 non rendono una domanda irricevibile se il ricorrente può dimostrare che la mancata richiesta di consultazioni o la mancata presentazione della domanda, a seconda del caso, è attribuibile all'impossibilità del ricorrente di agire in conseguenza di azioni deliberatamente intraprese dall'altra parte, a condizione che il ricorrente agisca non appena sia ragionevolmente nella possibilità di farlo.

6. La richiesta di consultazioni è inviata all'Unione qualora riguardi una presunta violazione del presente accordo da parte dell'Unione o di uno Stato membro dell'Unione.

7. Le parti della controversia possono tenere le consultazioni mediante videoconferenza o altri mezzi, ove opportuno, ad esempio quando il richiedente sia una piccola o media impresa.

ARTICOLO 3.4

Mediazione e risoluzione alternativa delle controversie

1. In qualsiasi momento, anche anteriormente alla notifica dell'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento, le parti della controversia possono concordare di fare ricorso alla mediazione.
2. Il ricorso alla mediazione è volontario e lascia impregiudicata la posizione giuridica di entrambe le parti della controversia.
3. Il ricorso alla mediazione può essere disciplinato dalle regole di cui all'allegato 6 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti) o da altre norme simili convenute dalle parti della controversia. I termini di cui all'allegato 6 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti) possono essere modificati previo accordo tra le parti della controversia.
4. Il mediatore è nominato di comune accordo tra le parti della controversia o in conformità dell'allegato 6 (Meccanismo di mediazione per le controversie tra gli investitori e le parti), articolo 3 (Scelta del mediatore) I mediatori si conformano alle disposizioni dell'allegato 7 (Codice di condotta dei membri del tribunale, del tribunale d'appello e dei mediatori)
5. Le parti della controversia si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore.

6. Una volta che le parti della controversia abbiano deciso di fare ricorso alla mediazione, l'articolo 3.3 (Consultazioni), paragrafi 3 e 4, non si applica nel periodo compreso tra la data in cui si è convenuto di fare ricorso alla mediazione e i 30 giorni successivi alla data in cui una delle parti della controversia abbia deciso di porre fine alla mediazione con lettera indirizzata al mediatore e all'altra parte della controversia.

7. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che le parti della controversia facciano ricorso ad altri metodi di risoluzione alternativa delle controversie.

ARTICOLO 3.5

Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento

1. Qualora la controversia non possa essere risolta entro tre mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni, il ricorrente può notificare un avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento, che specifica per iscritto l'intenzione del ricorrente di avviare il procedimento per la risoluzione della controversia e contiene le informazioni seguenti:

- a) il nome e l'indirizzo del ricorrente e, qualora tale richiesta sia presentata per conto di un'impresa stabilita in loco, il nome, l'indirizzo e il luogo di costituzione dell'impresa stabilita in loco;
- b) le disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti) che si presume siano state violate;
- c) la base giuridica e fattuale della controversia, compreso il trattamento che si presume abbia violato le disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti); e

- d) la misura correttiva richiesta e la stima della perdita o del danno che tale violazione avrebbe causato al ricorrente o alla sua impresa stabilita in loco.

L'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento è inviato all'Unione o a Singapore, a seconda dei casi.

2. Qualora l'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento sia stato inviato all'Unione, quest'ultima procede alla determinazione del convenuto entro due mesi dalla data di ricevimento dell'avviso. L'Unione informa il ricorrente senza ritardo di tale determinazione, sulla quale il ricorrente può basarsi per presentare una domanda a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione delle domande al tribunale).

3. Qualora il convenuto non sia stato determinato a norma del paragrafo 2, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) qualora l'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento identifichi esclusivamente un trattamento di uno Stato membro dell'Unione, tale Stato membro agisce in qualità di convenuto;
- b) qualora l'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento identifichi un trattamento di un'istituzione, di un organo o di un organismo dell'Unione, l'Unione agisce in qualità di convenuto.

4. Qualora l'Unione o uno Stato membro agisca in qualità di convenuto, né l'Unione né lo Stato membro interessato possono invocare l'inammissibilità di una domanda, né altrimenti invocare l'infondatezza o l'invalidità di una domanda o di una sentenza argomentando che il convenuto dovrebbe essere o avrebbe dovuto essere l'Unione e non lo Stato membro, o viceversa.

5. Si precisa che nessuna disposizione del presente accordo né del meccanismo di risoluzione delle controversie applicabile impedisce all'Unione e allo Stato membro interessato di scambiarsi tutte le informazioni relative ad una controversia.

ARTICOLO 3.6

Presentazione delle domande al tribunale

1. Non prima di tre mesi dalla data della notifica dell'avviso a norma dell'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento), il ricorrente può presentare la domanda al tribunale in applicazione di uno dei meccanismi di risoluzione delle controversie¹ seguenti:
 - a) la convenzione sulla risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati del 18 marzo 1965 (di seguito "ICSID"), a condizione che sia il ricorrente sia lo Stato del convenuto vi abbiano aderito;

¹ Si precisa che:

- a) le norme dei pertinenti meccanismi di risoluzione delle controversie si applicano fatte salve le disposizioni specifiche di cui alla presente sezione, integrate dalle decisioni adottate a norma dell'articolo 4.1 (Comitato), paragrafo 4, lettera g); e
- b) sono irricevibili le domande presentate dal rappresentante di un gruppo formato da un numero indeterminato di ricorrenti non identificati che intenda esperire il procedimento difendendo gli interessi di tali ricorrenti e prendendo tutte le decisioni relative all'esercizio della domanda presentata per loro conto.

- b) la convenzione ICSID in conformità del regolamento del meccanismo supplementare per l'amministrazione dei procedimenti da parte del Segretariato del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (di seguito, "regolamento del meccanismo supplementare ICSID"), a condizione che il ricorrente o lo Stato del convenuto vi abbiano aderito¹;
 - c) il regolamento arbitrale della commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); oppure
 - d) qualsiasi altro quadro normativo con l'accordo delle parti della controversia.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo costituisce il consenso del convenuto alla presentazione della domanda a norma della presente sezione. Il consenso a norma del paragrafo 1 e la presentazione della domanda a norma della presente sezione sono ritenuti conformi alle disposizioni:
- a) del capo II della convenzione ICSID e del regolamento del meccanismo supplementare ICSID, per il consenso scritto delle parti della controversia; e
 - b) di cui all'articolo II della convenzione delle Nazioni Unite sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, conclusa a New York il 10 giugno 1958, (di seguito "convenzione di New York") per una "convenzione scritta".

¹ Ai fini delle lettere a) e b) il termine "Stato" include l'Unione, se l'Unione aderisce alla Convenzione ICSID.

ARTICOLO 3.7

Condizioni per la presentazione della domanda

1. È possibile presentare una domanda a norma della presente sezione soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a) la presentazione della domanda è corredata del consenso scritto del ricorrente alla risoluzione della controversia in conformità delle procedure di cui alla presente sezione e della scelta di uno dei meccanismi di cui all'articolo 3.6 (Presentazione delle domande al tribunale), paragrafo 1, come meccanismo applicabile alla risoluzione della controversia;
 - b) sono trascorsi come minimo sei mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 3.3 (Consultazioni) e almeno tre mesi dalla presentazione dell'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento a norma dell'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento);
 - c) la richiesta di consultazioni e l'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento presentati dal ricorrente erano conformi alle disposizioni di cui rispettivamente all'articolo 3.3 (Consultazioni), paragrafo 2, e all'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento), paragrafo 1;
 - d) le basi giuridiche e fattuali della controversia sono state oggetto di consultazioni preventive a norma dell'articolo 3.3 (Consultazioni);
 - e) tutte le richieste specificate nella domanda presentata a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale) trovano giustificazione nel trattamento descritto nell'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento presentato a norma dell'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento); e

- f) il ricorrente:
- i) ritira ogni eventuale altra domanda pendente, in relazione allo stesso trattamento che si presume abbia violato le disposizioni di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti), presentata al tribunale o depositata davanti a qualunque altro organo giurisdizionale interno o internazionale a norma dell'ordinamento interno o internazionale;
 - ii) dichiara che non intende presentare una simile domanda in futuro; e
 - iii) dichiara che non darà esecuzione a qualunque sentenza emessa a norma della presente sezione prima che tale sentenza diventi definitiva e che si asterrà dall'impugnare in appello una sentenza emessa a norma della presente sezione, dal chiederne il riesame, l'annullamento o la revisione e dall'avviare qualunque altro procedimento analogo dinanzi a organi giurisdizionali interni o internazionali in relazione a detta sentenza.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera f), per "ricorrente" s'intende l'investitore e, se del caso, l'impresa stabilita in loco. In aggiunta, ai fini del paragrafo 1, lettera f), punto i), per "ricorrente" si intendono anche tutte le persone che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale dell'investitore o, se del caso, dell'impresa stabilita in loco, oppure tutte le persone direttamente o indirettamente controllate dall'investitore o, se del caso, dall'impresa stabilita in loco.
3. Su richiesta del convenuto, il tribunale dichiara la propria incompetenza qualora il ricorrente non soddisfi le condizioni o non abbia effettuato le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Nessuna disposizione del paragrafo 1, lettera f), impedisce al ricorrente di richiedere misure di protezione provvisorie davanti ai tribunali ordinari o amministrativi del convenuto prima dell'avvio di un procedimento dinanzi a una delle sedi di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 3.6 (Presentazione delle domande al tribunale) o in pendenza di tale procedimento. Ai fini del presente articolo, le misure di protezione provvisorie mirano unicamente a tutelare i diritti e gli interessi del ricorrente e non comportano il risarcimento di danni o una decisione sul merito della questione oggetto della controversia.

5. Si precisa che il tribunale dichiara la propria incompetenza qualora una controversia sia effettivamente o molto probabilmente insorta nel momento in cui il ricorrente abbia acquisito la proprietà o il controllo dell'investimento oggetto della controversia e il tribunale determini su basi fattuali che il ricorrente ha acquisito la proprietà o il controllo dell'investimento con l'obiettivo principale di presentare la domanda a norma della presente sezione. Il presente paragrafo fa salve eventuali altre eccezioni relative alla competenza che potrebbero essere sollevate dal tribunale.

ARTICOLO 3.8

Finanziamento da parte di terzi

1. La parte della controversia che si avvalga di un finanziamento di terzi notifica all'altra parte della controversia e al tribunale il nome e l'indirizzo del terzo finanziatore.
2. La notifica è effettuata al momento della presentazione della domanda oppure senza ritardo non appena l'accordo di finanziamento da parte di terzi è concluso o la donazione o sovvenzione è effettuata.

ARTICOLO 3.9

Tribunale di primo grado

1. È istituito un tribunale di primo grado ("tribunale") competente a esaminare le domande presentate a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione delle domande al tribunale).
2. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo il comitato nomina sei membri del tribunale. Ai fini di tale nomina:
 - a) la parte UE designa due membri;
 - b) Singapore designa due membri e
 - c) la parte UE e Singapore designano congiuntamente due membri che non siano cittadini né di uno Stato membro dell'Unione né di Singapore.
3. Il comitato può decidere di aumentare o diminuire il numero di membri mediante in base a multipli di tre. Le nomine supplementari sono effettuate in base alle stesse regole previste al paragrafo 2.

4. I membri possiedono le qualifiche richieste nei loro rispettivi paesi per la nomina all'esercizio della funzione giurisdizionale o sono giuristi di riconosciuta competenza. Possiedono conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto internazionale pubblico. È auspicabile che abbiano competenze specifiche in materia di diritto internazionale degli investimenti, di diritto commerciale internazionale o di risoluzione delle controversie derivanti da investimenti internazionali o da accordi commerciali internazionali.

5. I membri sono nominati per un mandato di otto anni; tuttavia il primo mandato di tre delle sei persone nominate immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente accordo, da designare mediante sorteggio, è prorogato a dodici anni. Il mandato di un membro è rinnovabile alla scadenza con decisione del comitato. Non appena si crea un posto vacante, esso è occupato. Una persona designata a sostituirne un'altra il cui mandato non sia scaduto resta in carica per il resto del mandato del suo predecessore. Una persona in funzione presso una divisione del tribunale al momento della scadenza del suo mandato può, con l'autorizzazione del presidente del tribunale, continuare a esercitare le proprie funzioni presso tale divisione fino al termine dei procedimenti in corso in quella divisione e, solo a tal fine, continua ad essere membro del tribunale.

6. Il tribunale ha un presidente e un vicepresidente incaricati delle questioni organizzative. Sono nominati per un mandato di quattro anni e sono scelti per sorteggio tra i membri designati a norma del paragrafo 2, lettera c). Essi svolgono le loro funzioni secondo un sistema di rotazione a sorteggio effettuato dal presidente del comitato. Il vicepresidente sostituisce il presidente quando quest'ultimo non è disponibile.

7. Il tribunale esamina le cause in divisioni composte da tre membri, nominati rispettivamente a norma del paragrafo 2, lettera a), del paragrafo 2, lettera b), e del paragrafo 2, lettera c). La divisione è presieduta dal membro nominato a norma del paragrafo 2, lettera c).

8. Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione delle domande al tribunale), il presidente del tribunale nomina i membri che compongono la divisione del tribunale incaricata di esaminare la causa secondo un sistema di rotazione, in modo da garantire che la composizione di ogni divisione sia aleatoria e imprevedibile e da dare a tutti i membri le stesse opportunità di svolgere le proprie funzioni.

9. In deroga al paragrafo 7, le parti di una controversia possono convenire che la causa sia esaminata da un solo membro. Tale membro è scelto dal presidente del tribunale tra i membri che sono stati nominati a norma del paragrafo 2, lettera c). Il convenuto considera la richiesta del ricorrente con la debita attenzione, in particolare quando il ricorrente è una piccola o media impresa o quando si tratta di una richiesta di indennizzo o di risarcimento danni per un importo relativamente ridotto. Tale richiesta deve essere contestuale al deposito della domanda a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione delle domande al tribunale).

10. Il tribunale stabilisce le proprie procedure di lavoro.

11. I membri del tribunale garantiscono la loro disponibilità e la loro capacità di svolgere le funzioni di cui alla presente sezione.

12. Affinché la loro disponibilità sia garantita, i membri ricevono il pagamento di un onorario mensile stabilito mediante decisione del comitato. Il presidente del tribunale e, se del caso, il vicepresidente, ricevono un compenso equivalente all'onorario determinato conformemente all'articolo 3.10 (Tribunale d'appello), paragrafo 11, per ogni giorno di lavoro svolto nell'adempimento delle funzioni di presidente del tribunale in applicazione della presente sezione.

13. L'onorario mensile e l'onorario giornaliero percepiti dal presidente o dal vicepresidente per lo svolgimento delle funzioni di presidente del tribunale in applicazione della presente sezione sono corrisposti in misura uguale da entrambe le parti e versati su un conto gestito dal segretariato dell'ICSID. Qualora una parte ometta di versare l'onorario mensile o giornaliero, l'altra parte può scegliere di pagarlo. Tali eventuali arretrati rimangono esigibili, maggiorati degli interessi adeguati.

14. A meno che il comitato non adotti una decisione a norma del paragrafo 15, l'importo di altri onorari e spese dei membri di una divisione del tribunale è determinato a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento amministrativo e finanziario della convenzione ICSID in vigore alla data della presentazione della domanda ed è suddiviso dal tribunale tra le parti della controversia in conformità dell'articolo 3.21 (Spese).

15. Su decisione del comitato, gli onorari mensili e gli altri onorari e spese possono essere trasformati definitivamente in retribuzione regolare. In tal caso, i membri svolgono le loro funzioni a tempo pieno e il comitato stabilisce la loro retribuzione e le questioni organizzative correlate. In tal caso i membri non sono autorizzati ad esercitare un'altra attività professionale, retribuita o no, a meno che il presidente del tribunale non conceda eccezionalmente una deroga.

16. Il segretariato dell'ICSID funge da segretariato del tribunale, fornendo a quest'ultimo il sostegno appropriato. Le spese di tale sostegno sono suddivise dal tribunale tra le parti della controversia in conformità dell'articolo 3.21 (Spese).

ARTICOLO 3.10

Tribunale d'appello

1. È istituito un tribunale d'appello permanente, competente a esaminare gli appelli contro le sentenze provvisorie del tribunale.
2. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo il comitato nomina sei membri del tribunale d'appello. Ai fini di tale nomina:
 - a) la parte UE designa due membri;
 - b) Singapore designa due membri e
 - c) la parte UE e Singapore designano congiuntamente due membri che non siano cittadini né di uno Stato membro dell'Unione né di Singapore.
3. Il comitato può decidere di aumentare o diminuire il numero dei membri del tribunale in base a multipli di tre. Le nomine supplementari sono effettuate in base alle stesse regole previste al paragrafo 2.
4. I membri del tribunale d'appello possiedono le qualifiche richieste nei loro rispettivi paesi per la nomina all'esercizio delle più alte funzioni giurisdizionali o sono giuristi di riconosciuta competenza. Possiedono conoscenze o esperienza specifiche in materia di diritto internazionale pubblico. È auspicabile che abbiano competenze specifiche in materia di diritto internazionale degli investimenti, di diritto commerciale internazionale o di risoluzione delle controversie derivanti da investimenti internazionali o da accordi commerciali internazionali.

5. I membri del tribunale d'appello sono nominati per un mandato di otto anni; tuttavia, il primo mandato di tre delle sei persone nominate immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente accordo, da designare mediante sorteggio, è prorogato a dodici anni. Il mandato di un membro è rinnovabile alla scadenza con decisione del comitato. Non appena si crea un posto vacante, esso è occupato. Una persona designata a sostituirla un'altra il cui mandato non sia scaduto resta in carica per il resto del mandato del suo predecessore. Una persona in funzione presso una divisione del tribunale d'appello al momento della scadenza del suo mandato può, con l'autorizzazione del presidente del tribunale d'appello, continuare ad esercitare le proprie funzioni presso tale divisione fino al termine dei procedimenti in corso in tale divisione e, solo a tal fine, continua ad essere membro del tribunale d'appello.

6. Il tribunale d'appello ha un presidente e un vicepresidente incaricati delle questioni organizzative. Sono nominati per un mandato di quattro anni e sono scelti per sorteggio tra i membri del tribunale d'appello designati a norma del paragrafo 2, lettera c). Essi svolgono le loro funzioni secondo un sistema di rotazione a sorteggio effettuato dal presidente del comitato. Il vicepresidente sostituisce il presidente quando quest'ultimo non è disponibile.

7. Il tribunale d'appello esamina le cause in divisioni composte da tre membri, nominati rispettivamente a norma del paragrafo 2, lettera a), del paragrafo 2, lettera b), e del paragrafo 2, lettera c). La divisione è presieduta dal membro nominato a norma del paragrafo 2, lettera c).

8. Il presidente del tribunale d'appello nomina i membri che compongono la divisione del tribunale d'appello incaricata di esaminare la causa secondo un sistema di rotazione, in modo da garantire che la composizione di ogni divisione sia aleatoria e imprevedibile e da dare a tutti i membri le stesse opportunità di svolgere le proprie funzioni.

9. Il tribunale d'appello stabilisce le proprie procedure di lavoro.

10. I membri del tribunale d'appello garantiscono la loro disponibilità e la loro capacità di svolgere le funzioni di cui alla presente sezione.
11. Affinché la loro disponibilità sia garantita, i membri percepiscono un onorario mensile e ricevono un compenso, stabilito con decisione del comitato, per ogni giorno di lavoro svolto nell'adempimento delle funzioni di membro. Il presidente del tribunale d'appello e, se del caso, il vicepresidente, ricevono un compenso per ogni giorno di lavoro svolto nell'adempimento delle funzioni di presidente del tribunale d'appello in applicazione della presente sezione.
12. L'onorario mensile e l'onorario giornaliero percepiti dal presidente o dal vicepresidente per lo svolgimento delle funzioni di presidente del tribunale d'appello in applicazione della presente sezione sono corrisposti in misura uguale da entrambe le parti e versati su un conto gestito dal segretariato dell'ICSID. Qualora una parte ometta di versare l'onorario mensile o l'onorario giornaliero, l'altra parte può scegliere di pagarlo. Tali eventuali arretrati rimangono esigibili, maggiorati degli interessi adeguati.
13. Su decisione del comitato, gli onorari mensili e giornalieri possono essere trasformati definitivamente in retribuzione regolare. In tal caso, i membri del tribunale d'appello svolgono le loro funzioni a tempo pieno e il comitato stabilisce retribuzioni e le questioni organizzative correlate. In tal caso i membri del tribunale d'appello non sono autorizzati ad esercitare un'altra attività professionale, retribuita o no, a meno che il presidente del tribunale d'appello non conceda eccezionalmente una deroga.
14. Il segretariato dell'ICSID funge da segretariato del tribunale d'appello, fornendo a quest'ultimo il sostegno appropriato. Le spese di tale sostegno sono suddivise dal tribunale tra le parti della controversia in conformità dell'articolo 3.21 (Spese).

ARTICOLO 3.11

Norme etiche

1. I membri del tribunale e del tribunale d'appello sono scelti tra persone che offrono tutte le garanzie d'indipendenza. Non sono collegati ad alcun governo¹ e, in particolare, non ricevono istruzioni da organizzazioni o governi riguardo a questioni attinenti alla controversia. Non partecipano all'esame di controversie che possano generare conflitti di interessi diretti o indiretti e a tal fine si conformano alle disposizioni dell'allegato 7 (Codice di condotta dei membri del tribunale, del tribunale d'appello e dei mediatori). Dopo la nomina, inoltre, si astengono dall'agire in qualità di consulenti esperti o testimoni di parte in qualsiasi controversia in materia di protezione degli investimenti, sia essa nuova o in corso, insorta nel quadro del presente accordo, di qualsiasi altro accordo o del diritto interno.

2. Qualora una parte della controversia ritenga che un membro abbia un conflitto di interessi, tale parte invia al presidente del tribunale o al presidente del tribunale d'appello un avviso di rikusazione della nomina di tale membro. L'avviso di rikusazione è inviato entro 15 giorni dalla data in cui la composizione della divisione del tribunale o del tribunale d'appello è stata comunicata alla parte della controversia, o entro 15 giorni dalla data in cui tale parte è venuta a conoscenza dei fatti in questione, qualora questi ultimi non potessero ragionevolmente essere noti al momento della composizione della divisione del tribunale. L'avviso di rikusazione contiene i motivi della rikusazione.

¹ Si precisa che il fatto che una persona percepisca un reddito da un governo o sia stata anteriormente un dipendente statale o abbia legami familiari con una persona che percepisce un reddito da un governo non costituisce di per sé motivo di incompatibilità.

3. Qualora, entro 15 giorni dalla data dell'avviso di ricusazione, il membro ricusato abbia scelto di non dimettersi dalla divisione, il presidente del tribunale o il presidente del tribunale d'appello, udite le parti della controversia e dopo aver accordato al membro l'opportunità di presentare osservazioni, prende una decisione entro 45 giorni dal ricevimento dell'avviso di ricusazione e senza ritardo ne dà notifica alle parti della controversia e agli altri membri della divisione.
4. Se la ricusazione riguarda la nomina del presidente del tribunale a una divisione, la decisione è presa dal presidente del tribunale d'appello e viceversa.
5. Su raccomandazione motivata del presidente del tribunale d'appello le parti,, mediante decisione del comitato, possono decidere di destituire un membro del tribunale o del tribunale d'appello la cui condotta sia incompatibile con gli obblighi di cui al paragrafo 1 e con la sua permanenza in qualità di membro del tribunale o del tribunale d'appello. Se ad essere messa in questione è la condotta del presidente del tribunale d'appello, la raccomandazione motivata è presentata dal presidente del tribunale di primo grado. Gli articoli 3.9 (Tribunale di primo grado), paragrafo 5, e 3.10 (Tribunale d'appello), paragrafo 5, si applicano, *mutatis mutandis*, per la copertura di posti vacanti che possono crearsi a norma del presente paragrafo.

ARTICOLO 3.12

Meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie

Le parti si adoperano, tra di esse e insieme ad altri partner commerciali interessati, per costituire un tribunale multilaterale per gli investimenti e un meccanismo d'appello per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti internazionali. Al momento della costituzione di tale meccanismo multilaterale il comitato valuta l'adozione di una decisione volta a stabilire che le controversie in materia di investimenti insorte nel quadro della presente sezione siano risolte mediante tale meccanismo multilaterale e adotta le misure transitorie appropriate.

ARTICOLO 3.13

Diritto applicabile e regole di interpretazione

1. Il tribunale decide se il trattamento oggetto della domanda rappresenta una violazione di un obbligo a norma del capo 2 (Protezione degli investimenti).

2. Fatto salvo il paragrafo 3, il tribunale applica il presente accordo interpretandolo in conformità della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e di altre norme e principi di diritto internazionale applicabili tra le parti¹.

3. Qualora insorgano gravi preoccupazioni riguardo a problemi di interpretazione che possano incidere su questioni relative al presente accordo, il comitato, a norma dell'articolo 4.1 (Comitato), paragrafo 4, lettera f), può adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo. Le interpretazioni adottate dal comitato sono vincolanti per il tribunale e per il tribunale d'appello e ogni sentenza deve conformarsi a tale interpretazione. Il comitato può decidere che un'interpretazione produca effetti vincolanti a partire da una determinata data.

ARTICOLO 3.14

Domande manifestamente infondate

1. Entro 30 giorni dalla costituzione di una divisione del tribunale a norma dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado), e in ogni caso anteriormente alla prima udienza della divisione del tribunale, il convenuto può sollevare un'eccezione volta a dimostrare che la domanda è manifestamente infondata.

¹ Si precisa che il diritto interno delle parti non rientra nel diritto applicabile. Qualora debba accertare il significato di una disposizione del diritto interno di una delle parti come una questione di fatto, il tribunale segue l'interpretazione prevalente di tale disposizione condivisa dagli organi giurisdizionali e dalle autorità di tale parte; qualsiasi senso attribuito al diritto interno pertinente dal tribunale non è vincolante per gli organi giurisdizionali o le autorità delle parti. Il tribunale non è competente a statuire sulla legittimità di una misura che costituisca una presunta violazione del presente accordai sensi del diritto interno della parte della controversia.

2. Il convenuto specifica con la massima precisione possibile i motivi di tale eccezione.
3. Il tribunale, dopo aver dato alle parti della controversia la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'eccezione, nel corso della prima udienza della divisione del tribunale o subito dopo, emette una decisione o pronuncia una sentenza provvisoria in merito all'eccezione.
4. Tale procedura e qualsiasi decisione del tribunale lasciano impregiudicato il diritto del convenuto di contestare, a norma dell'articolo 3.15 (Domande giuridicamente infondate) o durante il procedimento, la fondatezza di una domanda, nonché il potere del tribunale di esaminare altre eccezioni come questioni pregiudiziali.

ARTICOLO 3.15

Domande giuridicamente infondate

1. Fatto salvo il potere del tribunale di esaminare altre eccezioni come questioni pregiudiziali o il diritto del convenuto di sollevare tali eccezioni in qualunque momento opportuno, il tribunale esamina e decide in via pregiudiziale in merito a qualsiasi eccezione sollevata dal convenuto secondo la quale, in punto di diritto, la domanda, o una parte della medesima, presentata a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione delle domande al tribunale), non può formare oggetto di una sentenza favorevole al ricorrente a norma della presente sezione, anche qualora i fatti adottati fossero ritenuti veri. Il tribunale può anche prendere in considerazione qualsiasi altro fatto pertinente estraneo alla controversia.

2. L'eccezione di cui al paragrafo 1 è presentata al tribunale appena possibile in seguito alla costituzione della divisione, e in ogni caso entro la data fissata dal tribunale per la presentazione della comparsa di risposta da parte del convenuto o, qualora si tratti di una modifica della domanda, entro la data fissata dal tribunale per permettere al convenuto di presentare la propria risposta a tale modifica. Non è possibile presentare un'eccezione a norma del paragrafo 1 nelle more del procedimento a norma dell'articolo 3.14 (Domande manifestamente infondate), a meno che il tribunale, dopo aver debitamente considerato le circostanze del caso, non conceda l'autorizzazione a presentare un'eccezione a norma del presente articolo.

3. Una volta ricevuta un'eccezione a norma del paragrafo 1, a meno che non la consideri manifestamente infondata, il tribunale sospende qualsiasi giudizio di merito, fissa un calendario per esaminare l'eccezione conformemente ai termini stabiliti per la trattazione di qualsiasi altra questione pregiudiziale e adotta una decisione o pronuncia una sentenza provvisoria motivandole debitamente.

ARTICOLO 3.16

Trasparenza del procedimento

Alle controversie disciplinate dalla presente sezione si applica l'allegato 8 (Regole sull'accesso del pubblico ai documenti, sulle udienze e sulla possibilità per i terzi di presentare osservazioni).

ARTICOLO 3.17

Parte dell'accordo non coinvolta nella controversia

1. Il tribunale accoglie le osservazioni orali o scritte fornite in merito a questioni di interpretazione del trattato dalla parte non coinvolta nella controversia, oppure può invitare quest'ultima a fornire tali osservazioni, previa consultazione con le parti della controversia.
2. Il tribunale non può trarre conclusioni dalla mancanza di osservazioni o di risposte all'invito di cui al paragrafo 1.
3. Il tribunale provvede affinché la presentazione di eventuali osservazioni non perturbi o complichino indebitamente il procedimento o non arrechi un ingiusto pregiudizio alle parti della controversia.
4. Il tribunale provvede altresì affinché le parti della controversia abbiano una ragionevole possibilità di presentare le loro osservazioni su qualsiasi comunicazione effettuata dalla parte non coinvolta nella controversia.

ARTICOLO 3.18

Sentenza

1. Il Tribunale, se decide che il trattamento oggetto della controversia rappresenta una violazione di un obbligo a norma del capo 2 (Protezione degli investimenti), può ordinare, separatamente o congiuntamente, soltanto quanto segue¹:
 - a) il risarcimento pecuniario, compresi eventuali interessi applicabili; e
 - b) la restituzione dei beni, a condizione che il convenuto abbia la possibilità di pagare il risarcimento pecuniario e gli eventuali interessi applicabili, quali determinati dal tribunale in conformità del capo 2 (Protezione degli investimenti), in luogo della restituzione.
2. Il risarcimento pecuniario non può eccedere l'ammontare della perdita subita dal ricorrente o, se del caso, dalla sua impresa stabilita in loco, a seguito della violazione delle disposizioni pertinenti del capo 2 (Protezione degli investimenti), dedotti gli eventuali risarcimenti o indennizzi già corrisposti dalla parte interessata. Il tribunale non riconosce risarcimenti di carattere punitivo.
3. Qualora una domanda sia presentata per conto di un'impresa stabilita in loco, la sentenza è resa nei confronti dell'impresa stabilita in loco.

¹ Si precisa che una sentenza è pronunciata sulla base di una domanda del ricorrente dopo una valutazione delle osservazioni delle parti della controversia.

4. Di norma, il tribunale pronuncia una sentenza provvisoria entro 18 mesi dalla data di presentazione della domanda. Qualora il tribunale ritenga di non essere in grado di pronunciare la sentenza provvisoria entro 18 mesi, ne informa per iscritto le parti della controversia precisando i motivi del ritardo e indicando contestualmente il termine entro il quale prevede di statuire. Una sentenza provvisoria diventa definitiva trascorsi 90 giorni dalla sua pronuncia se nessuna parte della controversia l'ha impugnata dinanzi al tribunale d'appello.

ARTICOLO 3.19

Procedura d'appello

1. Entrambe le parti della controversia possono impugnare una sentenza provvisoria dinanzi al tribunale d'appello entro 90 giorni dalla sua pronuncia. I motivi dell'appello sono i seguenti:

- a) errore del tribunale nell'interpretare o nell'applicare il diritto applicabile;
- b) errore manifesto del tribunale nella valutazione dei fatti, compresa la valutazione del pertinente diritto interno; oppure,
- c) i motivi di cui all'articolo 52 della convenzione ICSID, nella misura in cui non siano contemplati dalle lettere a) e b).

2. Se il tribunale d'appello respinge l'appello, la sentenza provvisoria diventa definitiva. Il tribunale d'appello può anche respingere la domanda d'appello con procedura accelerata qualora sia manifestamente infondata, nel qual caso la sentenza provvisoria diventa definitiva.

3. Se il tribunale d'appello accoglie l'appello, modifica o annulla, in tutto o in parte, le risultanze e conclusioni giuridiche della sentenza provvisoria quindi rinvia la causa al tribunale, indicando con precisione come ha modificato o annullato le pertinenti risultanze e conclusioni del tribunale. Le risultanze e le conclusioni del tribunale d'appello sono vincolanti per il tribunale il quale, una volta sentite le parti della controversia se del caso, rivede la propria sentenza provvisoria di conseguenza. Il tribunale si adopera per pubblicare la sentenza modificata entro 90 giorni dal rinvio della causa dinanzi ad esso.
4. Di norma, la durata del procedimento d'appello non supera i 180 giorni, calcolati tra la data in cui una parte della controversia notifica formalmente la decisione di proporre appello e la data in cui il tribunale d'appello emette la propria decisione. Qualora il tribunale d'appello ritenga di non essere in grado di emettere la propria decisione entro 180 giorni, ne informa per iscritto le parti della controversia precisando i motivi del ritardo e indicando contestualmente il termine entro il quale prevede di decidere. In nessun caso il procedimento dovrebbe superare i 270 giorni.
5. La parte della controversia che impugna la sentenza provvisoria costituisce una garanzia a copertura delle spese processuali e ogni altra garanzia ordinata dal tribunale d'appello.
6. Le disposizioni dell'articolo 3.8 (Finanziamento da parte di terzi), dell'allegato 8 (Regole sull'accesso del pubblico ai documenti, sulle udienze e sulla possibilità per i terzi di presentare osservazioni), dell'articolo 3.17 (parte dell'accordo non coinvolta nella controversia) e dell'articolo 3.21 (Spese) si applicano, *mutatis mutandis*, al procedimento d'appello.

ARTICOLO 3.20

Indennizzo o altre forme di riparazione

Il convenuto non può eccepire, né il tribunale può accettare come difesa, domanda riconvenzionale, eccezione di compensazione o a qualsiasi altro titolo, che il ricorrente abbia ricevuto o riceverà, in base a un contratto di assicurazione o di garanzia, un indennizzo o un'altra forma di riparazione corrispondente in tutto o in parte al risarcimento richiesto in una controversia promossa a norma della presente sezione.

ARTICOLO 3.21

Spese

1. Il tribunale condanna la parte soccombente della controversia al pagamento delle spese processuali. In casi eccezionali il tribunale può ripartire le spese tra le parti della controversia qualora tale ripartizione appaia giustificata dalle circostanze del caso.
2. Altre spese ragionevoli, comprese le spese di rappresentanza e di assistenza legale, sono sostenute dalla parte soccombente, a meno che il tribunale non determini che una simile ripartizione delle spese non è giustificata dalle circostanze del caso.
3. Qualora siano accolte soltanto alcune parti della domanda, la decisione relativa alle spese prevede una ripartizione proporzionale al numero e alla portata delle parti della domanda che sono state accolte.

4. Qualora una domanda, o parte della medesima, sia rigettata in applicazione dell'articolo 3.14 (Domande manifestamente infondate) o dell'articolo 3.15 (Domande giuridicamente infondate), il tribunale ordina che tutte le spese relative a tale domanda, o a parti della medesima, comprese le spese processuali e altre spese ragionevoli, tra cui le spese di rappresentanza ed assistenza legale, siano sostenute dalla parte soccombente della controversia.

5. Il comitato adotta regole tariffarie supplementari per determinare l'ammontare massimo delle spese di rappresentanza e di assistenza legale che possono essere sostenute da specifiche categorie di parti soccombenti della controversia. In tali regole supplementari si tiene conto delle risorse finanziarie del ricorrente che sia una persona fisica o un'impresa di piccole o medie dimensioni. Il comitato si adopera per adottare tali regole supplementari entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 3.22

Esecuzione della sentenza

1. Una sentenza pronunciata a norma della presente sezione non ha forza esecutiva fino a che non sia divenuta definitiva in applicazione dell'articolo 3.18 (Sentenza), paragrafo 4 o dell'articolo 3.19 (Procedura d'appello), paragrafi 2 o 3. Una sentenza definitiva pronunciata dal tribunale in applicazione della presente sezione vincola le parti della controversia e non può essere oggetto di ricorso in appello, riesame o annullamento né di qualsiasi altro mezzo di ricorso¹.

¹ Si precisa che questo non impedisce a una parte della controversia di chiedere al tribunale di rivedere, correggere o interpretare una sentenza, come previsto ad esempio dagli articoli 50 e 51 della convenzione ICSID o dagli articoli 37 e 38 del regolamento arbitrale UNCITRAL o da disposizioni analoghe di altri regolamenti che siano applicabili al procedimento in questione.

2. Ciascuna parte riconosce che una sentenza pronunciata a norma del presente accordo è vincolante e fa rispettare le obbligazioni pecuniarie che ne derivano sul proprio territorio come se si trattasse di una sentenza definitiva di un organo giurisdizionale di tale parte.
3. L'esecuzione della sentenza è disciplinata dalla normativa in materia di esecuzione delle sentenze vigente nel luogo in cui si richiede l'esecuzione.
4. Si precisa che l'articolo 4.11 (Mancanza di efficacia diretta) del capo 4 (Disposizioni istituzionali, generali e finali) non osta al riconoscimento, all'esecuzione o all'applicazione delle sentenze pronunciate a norma della presente sezione.
5. Ai fini dell'articolo I della Convenzione di New York, le sentenze definitive promulgate in applicazione della presente sezione sono sentenze arbitrali relative a domande considerate derivanti da rapporti o da operazioni commerciali.
6. Si precisa che, fatto salvo il paragrafo 1, qualora una domanda di risoluzione della controversia sia stata presentata a norma dell'articolo 3.6, (Presentazione delle domande al tribunale), paragrafo 1, lettera a), la sentenza definitiva pronunciata in applicazione della presente sezione equivale a una sentenza a norma del capo IV, sezione 6, della convenzione ICSID.

ARTICOLO 3.23

Ruolo delle parti dell'accordo

1. Nessuna delle parti offre protezione diplomatica né avvia un ricorso internazionale in relazione ad una controversia che uno dei suoi investitori e l'altra parte abbiano sottoposto o deciso di sottoporre a risoluzione delle controversie a norma della presente sezione, tranne qualora l'altra parte non si sia conformata agli obblighi derivanti dalla sentenza pronunciata nell'ambito di tale controversia. Ai fini del presente paragrafo la protezione diplomatica non comprende gli scambi diplomatici informali finalizzati unicamente ad agevolare una risoluzione della controversia.

2. Si precisa che il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'articolo 3.17 (parte dell'accordo non coinvolta nella controversia) e non esclude la possibilità che una parte ricorra alle procedure di risoluzione delle controversie a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti) in relazione ad una misura di applicazione generale, anche qualora si ritenga che tale misura abbia violato l'accordo per quanto concerne un investimento specifico per il quale è stata presentata una domanda a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione delle domande al tribunale).

ARTICOLO 3.24

Riunione dei procedimenti

1. Qualora due o più domande, presentate separatamente a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione delle domande al tribunale), abbiano in comune una questione di fatto o di diritto e derivino dai medesimi eventi o dalle stesse circostanze, una parte della controversia può sollecitare la costituzione di una divisione distinta del tribunale e richiedere a quest'ultima di emettere un'ordinanza di riunione in conformità:

- a) dell'accordo di tutte le parti della controversia nei confronti delle quali si richiede l'ordinanza; in tal caso le parti della controversia presentano una richiesta congiunta conformemente al paragrafo 3; oppure
- b) dei paragrafi da 2 a 12, a condizione che l'ordinanza di riunione sia richiesta nei confronti di un solo convenuto.

2. La parte della controversia che richieda un'ordinanza di riunione invia in primo luogo un avviso alle altre parti della controversia nei confronti delle quali si richiede l'ordinanza. Tale avviso contiene:

- a) il nome e l'indirizzo di tutte le parti della controversia nei confronti delle quali si richiede l'ordinanza;
- b) le domande, o le relative parti, in relazione alle quali si richiede l'ordinanza; e
- c) i motivi alla base dell'ordinanza richiesta.

Le parti della controversia si adoperano per raggiungere un accordo in merito all'ordinanza di riunione e al quadro normativo di risoluzione delle controversie applicabile.

3. Qualora le parti della controversia di cui al paragrafo 2 non abbiano raggiunto un accordo in merito alla riunione entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso, una delle parti della controversia può richiedere l'ordinanza di riunione a norma dei paragrafi da 3 a 7. La richiesta è scritta ed è notificata al presidente del tribunale e a tutte le parti della controversia nei confronti delle quali si richiede l'ordinanza. Tale richiesta contiene:

- a) il nome e l'indirizzo di tutte le parti della controversia nei confronti delle quali si richiede l'ordinanza;
- b) le domande, o le relative parti, in relazione alle quali si richiede l'ordinanza; e
- c) i motivi alla base dell'ordinanza richiesta.

Se le parti della controversia hanno raggiunto un accordo in merito alla riunione delle domande, esse presentano una richiesta congiunta al presidente del tribunale in conformità del presente paragrafo.

4. A meno che il presidente del tribunale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta a norma del paragrafo 3, non rilevi la manifesta infondatezza di tale richiesta, la divisione del tribunale incaricata di riunire le domande è costituita in conformità dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado), paragrafo 8.

5. La divisione incaricata di riunire le domande istruisce il procedimento nel modo seguente:
- a) salvo diverso accordo di tutte le parti della controversia, se tutte le domande per le quali è richiesta un'ordinanza di riunione sono state presentate sulla base del medesimo quadro normativo di risoluzione delle controversie, la divisione incaricata di riunire le domande procede nel quadro del medesimo regolamento;
 - b) se le domande per le quali è richiesta un'ordinanza di riunione non sono state presentate sulla base del medesimo quadro normativo di risoluzione delle controversie:
 - i) le parti della controversia possono convenire quale dei regolamenti di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 3.6 (Presentazione delle domande di al tribunale) sia da applicarsi al procedimento riunito; oppure
 - ii) se le parti della controversia non riescono a trovare un accordo sul medesimo quadro normativo di risoluzione delle controversie entro 30 giorni dalla richiesta effettuata a norma del paragrafo 3, ai procedimenti riuniti si applica il regolamento arbitrale UNCITRAL.
6. La divisione incaricata di riunire le domande, se ritiene che due o più domande presentate a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione delle domande al tribunale) abbiano in comune una questione di fatto o di diritto e derivino dai medesimi eventi o dalle stesse circostanze, per garantire l'equa ed efficiente trattazione delle domande e la coerenza delle sentenze, dopo aver sentito le parti della controversia, può, tramite ordinanza, decidere di:
- a) dichiarare la propria competenza a decidere sulla totalità o su parte delle domande, istruendole e giudicandole in modo congiunto; oppure

b) dichiarare la propria competenza a decidere su una o più domande, istruirle e giudicarle se ritiene che la trattazione di tali domande possa risultare utile alla soluzione delle altre.

7. Qualora sia stata costituita una divisione incaricata di riunire le domande, il ricorrente che abbia presentato una domanda a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione delle domande al tribunale), e che non sia stato incluso in una richiesta effettuata a norma del paragrafo 3, può richiedere per iscritto alla divisione incaricata di riunire le domande che la propria domanda sia inclusa nell'eventuale ordinanza emessa a norma del paragrafo 6. Tale richiesta deve essere conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 3.

8. Su richiesta di una delle parti della controversia la divisione incaricata di riunire le domande, nelle more della decisione di cui al paragrafo 6, può ordinare che il procedimento istruito da una divisione costituita a norma del paragrafo 3.9 (Tribunale di primo grado) sia sospeso, a meno che quest'ultima divisione non abbia già rinviato il proprio procedimento.

9. Una divisione del tribunale costituita a norma dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado) cessa di essere competente a conoscere di una domanda o di parti di una domanda in relazione alla quale una divisione incaricata di riunire le domande abbia dichiarato la propria competenza a decidere; in tal caso, il procedimento istruito dalla divisione costituita a norma dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado) è sospeso o aggiornato di conseguenza.

10. La sentenza che la divisione incaricata di riunire le domande emette in relazione alle domande o a parti delle medesime che si è dichiarata competente a conoscere è vincolante per le divisioni costituite a norma dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado), a decorrere dalla data in cui la sentenza diventa definitiva a norma dell'articolo 3.18 (Sentenza), paragrafo 4, o a norma dell'articolo 3.19 (Procedura d'appello), paragrafi 2 o 3.

11. Un ricorrente può ritirare la propria domanda di risoluzione della controversia, o parte della medesima, interessata dalla riunione a norma del presente articolo, a condizione di non ripresentarla in seguito, integralmente o parzialmente, a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale).

12. Su richiesta di una delle parti della controversia, la divisione incaricata di riunire le domande può prendere le misure che ritenga opportune per tutelare la riservatezza di informazioni protette relative a tale parte della controversia nei confronti delle altre parti della controversia. Tali misure possono comprendere anche l'autorizzazione alla presentazione alle altre parti della controversia di versioni espunte di documenti contenenti informazioni protette, o disposizioni per lo svolgimento di parti dell'udienza a porte chiuse.

SEZIONE B

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI

ARTICOLO 3.25

Ambito di applicazione

La presente sezione si applica a qualsiasi controversia tra parti in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente accordo, salvo espressa disposizione contraria.

ARTICOLO 3.26

Consultazioni

1. Le parti si adoperano per risolvere qualsiasi controversia in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione) avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.
2. Una parte può chiedere l'avvio di consultazioni, inviando una richiesta scritta all'altra parte, con copia al comitato, illustrando i motivi della richiesta di consultazioni, ivi compresi l'individuazione delle misure in questione, le disposizioni applicabili di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione) e i motivi per cui le misure si considerano incompatibili con tali disposizioni.
3. Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e, a meno che le parti non decidano diversamente, hanno luogo nel territorio della parte convenuta. Le consultazioni si ritengono concluse entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta a meno che le parti non decidano diversamente. Le consultazioni sono riservate e lasciano impregiudicati i diritti delle parti in eventuali procedimenti ulteriori.
4. Le consultazioni su questioni urgenti si tengono entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e si considerano concluse entro 30 giorni dalla medesima data, a meno che le parti non decidano diversamente.

5. Se la parte cui è presentata la richiesta di consultazione non risponde a tale richiesta entro 10 giorni dalla data di ricevimento della medesima, o se le consultazioni non si svolgono entro i termini fissati rispettivamente al paragrafo 3 o al paragrafo 4, o se le consultazioni si sono concluse senza che sia stata raggiunta una soluzione concordata, la parte attrice può richiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 3.28 (Avvio del procedimento arbitrale).

ARTICOLO 3.27

Mediazione

Ciascuna parte può chiedere all'altra parte di avviare una procedura di mediazione a norma dell'allegato 10 (Procedimento di mediazione per le controversie tra le parti) in relazione a qualsiasi misura che incida negativamente sugli investimenti tra le parti.

ARTICOLO 3.28

Avvio del procedimento arbitrale

1. Qualora una controversia non trovi soluzione nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 3.26 (Consultazioni), la parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale conformemente al disposto del presente articolo.

2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla parte convenuta e al comitato. La parte attrice indica nella richiesta le specifiche misure contestate e spiega, in modo abbastanza articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per i quali tali misure potrebbero costituire una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione).

ARTICOLO 3.29

Costituzione del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.
2. Entro cinque giorni dalla data in cui la parte convenuta riceve la richiesta di cui all'articolo 3.28 (Avvio del procedimento arbitrale), paragrafo 1, le parti avviano consultazioni al fine di concordare la composizione del collegio.
3. Qualora, entro 10 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2, le parti non siano in grado di raggiungere un accordo per la nomina del presidente del collegio arbitrale, il presidente del comitato o il suo delegato, entro 20 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2, seleziona un arbitro che fungerà da presidente, sorteggiandolo tra quelli dell'elenco di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 1.

4. Qualora le parti non siano in grado di raggiungere un accordo sulla composizione del collegio entro 10 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2:
- a) ciascuna delle parti può designare un arbitro, che non può svolgere le funzioni di presidente, tra le persone che figurano nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2; e
 - b) qualora una parte non scelga un arbitro a norma del paragrafo 4, lettera a), il presidente del comitato o il suo delegato estrae a sorte gli arbitri che restano da designare tra le persone proposte dalla parte in applicazione dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, entro 20 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2.
5. Qualora l'elenco di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, non sia ancora stato stabilito entro i termini fissati per i fini di cui al paragrafo 4:
- a) qualora entrambe le parti abbiano proposto un elenco di persone a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, ciascuna delle parti può scegliere un arbitro, che non può esercitare le funzioni di presidente, tra le persone proposte, entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2. Qualora una parte ometta di scegliere un arbitro, il presidente del comitato o il suo delegato sceglie tale arbitro estraendolo a sorte tra le persone proposte dalla parte che ha omissso di scegliere il proprio arbitro; oppure

- b) qualora soltanto una delle parti abbia proposto un elenco di persone a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, ciascuna parte può scegliere un arbitro, che non può esercitare le funzioni di presidente, tra le persone proposte, entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2. Qualora una parte ometta di scegliere un arbitro, il presidente del comitato o il suo delegato sceglie tale arbitro estraendolo a sorte tra le persone proposte.
6. Qualora l'elenco di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 1, non sia stato istituito entro il termine stabilito dal paragrafo 3, il presidente è scelto per sorteggio tra ex membri dell'organo di appello dell'OMC che non siano soggetti né dell'una né dell'altra parte.
7. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui è nominato l'ultimo dei tre arbitri.
8. La sostituzione degli arbitri può avvenire solo per le ragioni di cui alle regole da 18 a 25 dell'allegato 9 (Regole del procedimento arbitrale) e in conformità delle procedure ivi previste.

ARTICOLO 3.30

Pronuncia pregiudiziale sull'urgenza

Su richiesta di una parte, entro 10 giorni dalla sua costituzione il collegio arbitrale può pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.

ARTICOLO 3.31

Relazione interinale del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale presenta alle parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle pertinenti disposizioni del presente accordo e le motivazioni essenziali alla base delle conclusioni e delle raccomandazioni entro 90 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Il presidente del collegio arbitrale, qualora il collegio arbitrale non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, deve informarne per iscritto le parti e il comitato, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio arbitrale prevede di presentare la relazione interinale. La relazione interinale deve comunque essere presentata entro 120 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.
2. Ciascuna parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame su aspetti specifici della relazione interinale entro 30 giorni dalla data della sua notifica.
3. Nei casi urgenti il collegio arbitrale fa il possibile per presentare la relazione interinale entro la metà del periodo consentito ai sensi del paragrafo 1, e le parti possono presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti specifici della relazione interinale entro 15 giorni dalla sua notifica.
4. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle parti sulla relazione interinale, il collegio arbitrale può modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno. Le conclusioni del lodo definitivo del collegio arbitrale comprendono un'analisi adeguata delle argomentazioni presentate in fase di riesame intermedio e rispondono con chiarezza alle osservazioni di entrambe le parti.

ARTICOLO 3.32

Lodo del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale notifica il lodo alle parti e al comitato entro 150 giorni dalla data della sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, ne dà notifica per iscritto alle parti e al comitato, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di emettere il proprio lodo. Il lodo arbitrale dovrebbe comunque essere emesso entro 180 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

2. Nei casi urgenti il collegio arbitrale fa il possibile per emettere il proprio lodo entro 75 giorni dalla data della sua costituzione. Il lodo arbitrale dovrebbe comunque essere emesso entro 90 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

ARTICOLO 3.33

Esecuzione del lodo del collegio arbitrale

Ciascuna parte adotta le misure necessarie per dare esecuzione in buona fede al lodo del collegio arbitrale e si adopera per concordare il termine entro cui darvi esecuzione.

ARTICOLO 3.34

Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del lodo del collegio arbitrale, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato il periodo di tempo che ritiene necessario (di seguito "periodo di tempo ragionevole") per l'esecuzione di tale lodo del collegio arbitrale, qualora non sia possibile un'esecuzione immediata.
2. In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole richiesto per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario, entro 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 effettuata dalla parte convenuta, di stabilire il periodo di tempo ragionevole. Tale richiesta è notificata contemporaneamente all'altra parte e al comitato. Il collegio arbitrale originario notifica la propria decisione alle parti e al comitato entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Qualora un membro del collegio arbitrale originario non sia più disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per l'emissione del lodo arbitrale è di 35 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.
4. La parte convenuta informa per iscritto la parte attrice dei progressi compiuti nell'esecuzione del lodo del collegio arbitrale almeno un mese prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole.

5. Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato di comune accordo tra le parti.

ARTICOLO 3.35

Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale

1. Prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato le misure che ha adottato per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.
2. In caso di disaccordo tra le parti circa l'esistenza di qualsiasi misura notificata a norma del paragrafo 1 o la compatibilità di tali misure con le disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione), la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta indica la specifica misura contestata e le disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione) con le quali la misura sia ritenuta incompatibile, in modo tale da chiarire la base giuridica del reclamo. Tale richiesta spiega inoltre i motivi dell'incompatibilità della misura in questione con le disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione). Il collegio arbitrale notifica la propria decisione entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. Qualora un membro del collegio arbitrale originario non sia più disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per l'emissione del lodo arbitrale è di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2.

ARTICOLO 3.36

Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1. Qualora la parte convenuta non notifichi alcuna misura presa per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, o qualora il collegio arbitrale stabilisca che non è stata adottata alcuna misura o che la misura notificata a norma dell'articolo 3.35 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale), paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi di tale parte previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione), la parte convenuta avvia negoziati con la parte attrice al fine di raggiungere un accordo sulla compensazione accettabile per entrambe le parti.

2. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dall'emissione del lodo del collegio arbitrale a norma dell'articolo 3.35 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale) con il quale il collegio arbitrale ha stabilito che non è stata presa alcuna misura per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale o che la misura adottata per darvi esecuzione non è compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione), la parte attrice, previa notifica all'altra parte e al comitato, ha il diritto di adottare misure adeguate, equivalenti all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. La notifica deve specificare tali misure. La parte attrice può adottare tali misure in qualsiasi momento una volta scaduto il termine di 10 giorni dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 3.

3. Se ritiene che le misure adottate dalla parte attrice non siano equivalenti all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, la parte convenuta può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata alla parte attrice e al comitato prima della scadenza del termine di 10 giorni di cui al paragrafo 2. Il collegio arbitrale originario, dopo aver eventualmente acquisito il parere di esperti, notifica il proprio lodo sul livello di sospensione degli obblighi alle parti e al comitato entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Le misure non possono essere adottate prima della notifica del lodo da parte del collegio arbitrale originario e devono essere compatibili con il lodo del collegio arbitrale.

4. Qualora un membro del collegio arbitrale originario non sia più disponibile, si applicano le procedure di cui all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per l'emissione del lodo arbitrale è di 45 giorni dalla data della presentazione della richiesta di cui al paragrafo 3.

5. Le misure di cui al presente articolo sono temporanee e non si applicano:

- a) una volta che le parti abbiano raggiunto una soluzione concordata in applicazione dell'articolo 3.39 (Soluzione concordata); oppure
- b) una volta che le parti abbiano raggiunto un accordo sul fatto che la misura notificata a norma dell'articolo 3.37 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 1, permetta alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione); oppure

- c) una volta che la misura di cui si sia rilevata l'incompatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione) sia stata revocata o modificata al fine di renderla compatibile con tali disposizioni, secondo quanto disposto dall'articolo 3.37 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 2.

ARTICOLO 3.37

Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1. La parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato qualsiasi misura da essa adottata per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale, come anche la richiesta di revoca delle misure adottate dalla parte attrice.
2. Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica le parti non raggiungono un accordo sul fatto che la misura notificata permetta alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione), la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata contemporaneamente all'altra parte e al comitato. Il lodo del collegio arbitrale è notificato alle parti e al comitato entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta. Se il collegio arbitrale stabilisce che una misura adottata per dare esecuzione al lodo è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione), la misura di cui all'articolo 3.36 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione) è revocata.

ARTICOLO 3.38

Sospensione e conclusione del procedimento arbitrale

1. Su richiesta per iscritto di entrambe le parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti non superiore a 12 mesi. Il collegio arbitrale riprende i lavori alla fine del periodo concordato su richiesta per iscritto della parte attrice, o prima della fine del periodo concordato su richiesta per iscritto di entrambe le parti. Qualora la parte attrice non richieda la ripresa dei lavori del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo concordato, il procedimento per la risoluzione delle controversie avviato a norma della presente sezione si ritiene concluso. Fatto salvo l'articolo 3.45 (Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC), la sospensione e la conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudicano i diritti delle parti in altri procedimenti.

2. Le parti possono convenire in qualsiasi momento e per iscritto di porre fine ai procedimenti per la risoluzione delle controversie avviati a norma della presente sezione.

ARTICOLO 3.39

Soluzione concordata

Le parti possono in qualsiasi momento concordare la composizione di una controversia ai sensi della presente sezione. Esse notificano tale soluzione al comitato ed eventualmente al collegio arbitrale. Qualora la soluzione debba essere approvata in base alle pertinenti procedure interne delle parti, la notifica fa riferimento a tale obbligo e il procedimento di risoluzione delle controversie avviato a norma della presente sezione è sospeso. Qualora tale approvazione non sia richiesta, o all'atto della notifica della conclusione di tali procedure interne, il procedimento è concluso.

ARTICOLO 3.40

Regole di procedura

1. I procedimenti di risoluzione delle controversie di cui alla presente sezione sono disciplinati dall'allegato 9 (Regole del procedimento arbitrale).

2. Le riunioni del collegio arbitrale sono pubbliche, in conformità dell'allegato 9 (Regole del procedimento arbitrale).

ARTICOLO 3.41

Comunicazione di informazioni

1. Su richiesta di una parte o di propria iniziativa, il collegio arbitrale può acquisire informazioni da qualunque fonte che ritenga opportuno consultare ai fini del procedimento arbitrale, ivi comprese le parti coinvolte nella controversia. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche la facoltà di acquisire pareri di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le parti. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate alle parti affinché queste ultime possano formulare osservazioni.
2. Le persone fisiche e giuridiche interessate delle parti sono autorizzate a presentare memorie a titolo di *amicus curiae* al collegio arbitrale, in conformità dell'allegato 9 (Regole del procedimento arbitrale).

ARTICOLO 3.42

Norme di interpretazione

Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione) secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Qualora un obbligo derivante dal presente accordo sia identico a un obbligo derivante dall'accordo OMC, il collegio arbitrale prende in considerazione qualsiasi interpretazione rilevante stabilita nelle decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC (di seguito "organo di conciliazione"). I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione).

ARTICOLO 3.43

Decisioni e lodi del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare le decisioni all'unanimità. Qualora risulti tuttavia impossibile adottare una decisione all'unanimità, si procede a maggioranza.
2. I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le parti e non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo indica le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 3.25 (Ambito di applicazione), e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni in esso contenute. Il comitato rende pubblico il lodo del collegio arbitrale in ogni sua parte, a meno che non decida altrimenti per salvaguardare la riservatezza di qualsiasi informazione indicata da una delle parti come riservata.

ARTICOLO 3.44

Elenchi degli arbitri

1. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le parti compilano, un elenco di cinque persone disposte e idonee a fungere da presidente di un collegio arbitrale secondo quanto previsto all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale).

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato compila un elenco di almeno 10 persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte propone un elenco di almeno cinque persone idonee ad esercitare la funzione di arbitro.
3. Il comitato provvede a garantire l'aggiornamento degli elenchi di persone designate per l'esercizio delle funzioni di presidente o arbitro, istituiti rispettivamente in applicazione dei paragrafi 1 e 2.
4. Gli arbitri possiedono conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e di commercio internazionale o di investimenti o nella risoluzione delle controversie derivanti da accordi commerciali internazionali. Essi sono indipendenti ed esercitano le proprie funzioni a titolo personale, non sono collegati al governo di alcuna parte e sono tenuti al rispetto di quanto disposto dall'allegato 11 (Codice di condotta degli arbitri e dei mediatori).

ARTICOLO 3.45

Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC

1. Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie della presente sezione non pregiudica eventuali azioni in seno all'OMC, compresi i procedimenti per la risoluzione delle controversie.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora una parte abbia avviato un procedimento di risoluzione di una controversia relativa a una misura specifica ai sensi della presente sezione oppure dell'OMC, tale parte non può avviare nell'altra sede un procedimento di risoluzione delle controversie relativo alla stessa misura fino a quando non si sia concluso il primo procedimento. Inoltre, una parte non avvia un procedimento di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione e a norma dell'accordo OMC, a meno che la controversia non verta su obblighi, sostanzialmente differenti tra di loro, dei due accordi oppure qualora la sede prescelta non sia in grado, per motivi procedurali o di giurisdizione, di formulare conclusioni in merito alla domanda relativa alla violazione di tale obbligo, a condizione che ciò non sia il risultato di un comportamento negligente di una delle parti della controversia.

3. Ai fini del paragrafo 2:

- a) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviati quando una parte abbia chiesto la costituzione di un collegio a norma dell'articolo 6 dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie contenuta nell'allegato 2 dell'accordo OMC (di seguito "DSU"); si considerano conclusi quando l'organo di conciliazione dell'OMC adotta la relazione del collegio e quella dell'organo di appello, a seconda dei casi, in conformità dell'articolo 16 e dell'articolo 17, paragrafo 14, del DSU; e
- b) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma della presente sezione si considerano avviati quando una parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 3.28 (Avvio del procedimento arbitrale), paragrafo 1, e si considerano conclusi quando il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al comitato a norma dell'articolo 3.32 (Lodo del collegio arbitrale), paragrafo 2, o quando le parti hanno raggiunto una soluzione concordata a norma dell'articolo 3.39 (Soluzione concordata).

4. Nessuna disposizione della presente sezione osta a che una parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione. Né l'accordo OMC né l'ALS/UE-S possono essere invocati per impedire a una parte di prendere le misure del caso a norma dell'articolo 3.36 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione) della presente sezione.

ARTICOLO 3.46

Termini

1. Tutti i termini fissati nella presente sezione, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo agli atti o ai fatti cui si riferiscono, salvo disposizioni contrarie.
2. I termini di cui alla presente sezione possono essere modificati previo accordo tra le parti.

CAPO 4

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 4.1

Comitato

1. Le parti istituiscono un comitato comprendente rappresentanti della parte UE e di Singapore ("comitato").

2. Il comitato, di norma, si riunisce alternativamente nell'Unione o a Singapore, oppure senza indebiti ritardi su richiesta di una delle parti. Il comitato è copresieduto e dal membro della Commissione europea responsabile per il Commercio e dal ministro del Commercio e dell'industria di Singapore, o dai rispettivi delegati. Il comitato concorda il calendario delle riunioni e stabilisce l'ordine del giorno, e può adottare il proprio regolamento interno.

3. Il comitato:
 - a) provvede al corretto funzionamento del presente accordo;

 - b) sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo e ne promuove gli obiettivi generali;

- c) esamina i modi per rafforzare ulteriormente le relazioni di investimento tra le parti;
 - d) esamina le difficoltà che possano insorgere nell'attuazione del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti) e valuta eventuali miglioramenti, in particolare alla luce delle esperienze e degli sviluppi in altre sedi internazionali;
 - e) riesamina il funzionamento del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti) in generale, anche tenendo conto di eventuali problemi derivanti dagli sforzi diretti all'istituzione del meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie previsto dall'articolo 3.12 (Meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie);
 - f) fatto salvo il capo 3 (Risoluzione delle controversie), si adopera per risolvere i problemi che possono presentarsi in materie disciplinate dal presente accordo, o per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo; e
 - g) esamina ogni altra questione d'interesse concernente una materia oggetto del presente accordo.
4. Il comitato può, previo accordo tra le parti e previo espletamento dei loro rispettivi obblighi e adempimenti giuridici, decidere di:
- a) nominare i membri del tribunale e i membri del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado), paragrafo 2 e dell'articolo 3.10 (Tribunale d'appello), paragrafo 2, aumentare o diminuire il numero dei membri a norma dell'articolo 3.9, paragrafo 3, e dell'articolo 3.10, paragrafo 3, nonché destituire un membro del tribunale o del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.11 (Norme etiche), paragrafo 5;

- b) fissare l'onorario mensile dei membri del tribunale a norma dell'articolo 3.9, paragrafo 12, e del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.10, paragrafo 11, e fissare il compenso giornaliero dei membri in funzione presso una divisione del tribunale d'appello e dei presidenti del tribunale e del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.9, paragrafo 13 e dell'articolo 3.10, paragrafo 12;
- c) trasformare in retribuzione regolare gli onorari mensili e altri onorari e spese dei membri del tribunale a norma dell'articolo 3.9, paragrafo 15, e del tribunale d'appello a norma dell'articolo 3.10, paragrafo 13;
- d) specificare le misure transitorie necessarie a norma dell'articolo 3.12 (Meccanismo multilaterale di risoluzione delle controversie);
- e) adottare regole tariffarie supplementari a norma dell'articolo 3.21 (Spese), paragrafo 5;
- f) adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo vincolanti per le parti e per tutti gli organismi istituiti a norma del presente accordo, compresi il tribunale e il tribunale d'appello di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), e per i collegi arbitrali di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti); e
- g) adottare norme che integrano il regolamento di risoluzione delle controversie applicabile o le regole incluse negli allegati. Tali norme sono vincolanti per il tribunale e il tribunale d'appello di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), e per i collegi arbitrali di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti).

ARTICOLO 4.2

Processo decisionale

1. Le parti possono adottare decisioni in seno al comitato, ove previsto dal presente accordo. Le decisioni adottate in sede di comitato sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione.
2. Il comitato può formulare raccomandazioni appropriate, ove previsto dal presente accordo.
3. Il comitato adotta le sue decisioni e le sue raccomandazioni mediante accordo tra le parti.

ARTICOLO 4.3

Modifiche

1. Le parti possono convenire di modificare il presente accordo. Le modifiche del presente accordo entrano in vigore dopo che le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge, come previsto dallo strumento di modifica.

2. Nonostante quanto previsto al paragrafo 1 le parti possono adottare in sede di comitato una decisione di modifica del presente accordo, ove previsto dal medesimo.

ARTICOLO 4.4

Misure prudenziali

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di adottare o mantenere in vigore opportune misure per motivi prudenziali quali:

- a) la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario;
- b) la salvaguardia della sicurezza, della solidità, dell'integrità o della responsabilità finanziaria dei prestatori di servizi finanziari; oppure
- c) la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del proprio sistema finanziario.

2. Queste misure non comportano oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo e non rappresentano un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dei prestatori di servizi finanziari dell'altra parte rispetto ai propri prestatori di servizi finanziari simili, né comportano una restrizione dissimulata degli scambi di servizi.

3. Nessuna disposizione del presente accordo è interpretabile nel senso di obbligare le parti a rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.

ARTICOLO 4.5

Eccezioni relative alla sicurezza

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da:

- a) obbligare le parti a fornire informazioni la cui divulgazione esse considerino contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;
- b) impedire alle parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
 - i) connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico e relativi al traffico di altri prodotti e materiali e ad attività economiche direttamente o indirettamente finalizzate all'approvvigionamento di un'installazione militare;
 - ii) in relazione alla prestazione di servizi destinati, direttamente o indirettamente, all'approvvigionamento di un'installazione militare;

- iii) in relazione ai materiali fissili o da fusione, o ai materiali da essi derivati; oppure
 - iv) qualora tali provvedimenti siano adottati in tempo di guerra o in altre situazioni di emergenza nelle relazioni internazionali, oppure per proteggere infrastrutture critiche pubbliche (ossia le infrastrutture per le comunicazioni o la fornitura di energia o di acqua, che forniscono beni o servizi essenziali alla collettività) da tentativi deliberati di disattivarle o destabilizzarle;
- c) impedire alle parti di intraprendere ogni azione diretta al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

ARTICOLO 4.6

Fiscalità

1. Il presente accordo si applica alle misure fiscali solo nei limiti di quanto necessario per dare effetto alle disposizioni del presente accordo¹.

¹ Con l'espressione "disposizioni del presente accordo", si intendono le disposizioni che accordano:

- a) un trattamento non discriminatorio agli investitori secondo le modalità e nella misura di cui all'articolo 2.3 (Trattamento nazionale); e
- b) una tutela agli investitori e a loro investimenti dall'esproprio secondo le modalità e nella misura di cui all'articolo 2.6 (Espropriazione).

2. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi di dell'Unione o di uno dei suoi Stati membri, o i diritti e gli obblighi di Singapore, derivanti da convenzioni fiscali tra l'Unione e Singapore o tra uno degli Stati membri dell'Unione e Singapore. In caso di conflitto tra il presente accordo e una di tali convenzioni fiscali, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili. Nel caso di una convenzione fiscale tra l'Unione e Singapore o tra uno degli Stati membri dell'Unione e Singapore, spetta unicamente alle autorità competenti nell'ambito di tale convenzione determinare se esista un conflitto tra il presente accordo e tale convenzione fiscale.
3. Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che le parti adottino o mantengano in vigore misure fiscali atte a stabilire una distinzione tra contribuenti sulla base di criteri razionali, ad esempio tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui il loro capitale è investito¹.
4. Nessuna delle disposizioni del presente accordo osta a che siano adottate o mantenute in vigore misure dirette a impedire l'elusione o l'evasione fiscale conformemente alle disposizioni di accordi destinati a evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o del diritto tributario interno.

¹ Si precisa che le parti concordano sul fatto che nessuna disposizione del presente accordo vieta misure fiscali intese a sostenere obiettivi di benessere sociale, di sanità pubblica od altri obiettivi sociali collettivi, o la stabilità macroeconomica, o agevolazioni fiscali collegate al luogo di costituzione dell'impresa e non alla cittadinanza dei suoi proprietari. Le misure fiscali a sostegno della stabilità macroeconomica sono misure in risposta a movimenti e tendenze nell'economia nazionale finalizzate a risolvere o prevenire squilibri sistemici che minacciano gravemente la stabilità dell'economia nazionale.

5. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a Singapore di adottare o mantenere in vigore le misure fiscali necessarie a proteggere i superiori interessi di ordine pubblico connessi alle specifiche limitazioni di spazio che interessano Singapore.

ARTICOLO 4.7

Eccezione specifica

Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.

ARTICOLO 4.8

Fondi sovrani di investimento

Ciascuna parte incoraggia i propri fondi sovrani di investimento a rispettare i principi e le pratiche generalmente accettati (i cosiddetti principi di Santiago).

ARTICOLO 4.9

Divulgazione delle informazioni

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di obbligare le parti a rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private.

2. Qualora una parte comunichi al comitato informazioni considerate riservate a norma delle proprie leggi e dei propri regolamenti, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la parte che le ha comunicate non convenga altrimenti.

ARTICOLO 4.10

Adempimento degli obblighi

Ciascuna parte adotta le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nel presente accordo.

ARTICOLO 4.11

Mancanza di efficacia diretta

Resta inteso che nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in virtù del diritto internazionale pubblico.

ARTICOLO 4.12

Relazioni con altri accordi

1. Il presente accordo forma parte integrante delle relazioni bilaterali complessive tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e Singapore, dall'altra parte, disciplinate dall'accordo di partenariato e cooperazione rientra in un quadro istituzionale comune. Esso rappresenta un accordo specifico che dà effetto alle disposizioni commerciali dall'accordo di partenariato e cooperazione.
2. Resta inteso le parti convengono che nessuna delle disposizioni del presente accordo impone loro di agire in modo incompatibile con gli obblighi loro incombenti in forza dell'accordo OMC.

3. a) Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, gli accordi tra gli Stati membri dell'Unione e Singapore elencati all'allegato 5 (Accordi richiamati all'articolo 4.12), compresi i diritti e gli obblighi derivanti da tali accordi, cessano di produrre effetti e sono sostituiti dal presente accordo.
- b) Nel caso in cui il presente accordo sia applicato a titolo provvisorio in conformità dell'articolo 4.15 (Entrata in vigore), paragrafo 4, l'applicazione delle disposizioni degli accordi elencati all'allegato 5 (Accordi richiamati all'articolo 4.12), nonché dei diritti e degli obblighi derivanti da tali accordi, è sospesa a partire dalla data di applicazione provvisoria del presente accordo. In caso di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo senza che quest'ultimo entri in vigore, la sospensione cessa e gli accordi elencati all'allegato 5 (Accordi richiamati all'articolo 4.12) riprendono a produrre effetti.
- c) In deroga al paragrafo 3, lettere a) e b), può essere presentata una domanda a norma delle disposizioni di uno degli accordi elencati all'allegato 5 (Accordi richiamati all'articolo 4.12), relativa a un trattamento accordato durante il periodo di vigenza di tale accordo, in forza delle norme e delle procedure stabilite in tale accordo, e a condizione che non siano trascorsi più di tre anni dalla data di sospensione dell'accordo a norma del paragrafo 3, lettera b) oppure, qualora l'accordo non sia stato sospeso a norma del paragrafo 3, lettera b), dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

- d) In deroga al paragrafo 3, lettere a) e b), qualora cessi l'applicazione provvisoria del presente accordo e quest'ultimo non entri in vigore, può essere presentata una domanda a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti) in relazione a un trattamento accordato durante il periodo di applicazione provvisoria del presente accordo, a condizione che non siano trascorsi più di tre anni dalla data di cessazione dell'applicazione provvisoria.

Ai fini del presente paragrafo, non si applica la definizione di "entrata in vigore del presente accordo" di cui all'articolo 4.15 (Entrata in vigore), paragrafo 4, lettera d).

ARTICOLO 4.13

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica:

- a) per quanto riguarda la parte UE, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea ed il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati; e
- b) per quanto riguarda Singapore, al suo territorio.

Ogni riferimento a "territorio" nel presente accordo è da intendersi in questo senso, salvo diversa esplicita disposizione.

ARTICOLO 4.14

Allegati e intese

Gli allegati e le intese del presente accordo formano parte integrante dello stesso.

ARTICOLO 4.15

Entrata in vigore

1. Il presente accordo è approvato dalle parti in conformità alle rispettive procedure.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge per l'entrata in vigore del presente accordo. Le parti possono fissare un'altra data di comune accordo.
3. Le notifiche sono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al direttore della divisione per l'America del Nord e l'Europa del ministero del Commercio e dell'industria di Singapore o ai rispettivi successori.

4. a) Il presente accordo è provvisoriamente applicato, se le parti ne convengono. In questo caso, l'accordo si applica a partire dal primo giorno del mese seguente la data in cui l'Unione e Singapore si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure pertinenti. Le parti possono fissare un'altra data di comune accordo.
- b) Qualora una parte non sia in grado di applicare provvisoriamente determinate disposizioni del presente accordo, ne dà notifica all'altra parte precisando di quali disposizioni si tratta.

Nonostante quanto previsto al paragrafo 4, lettera a), a condizione che l'altra parte abbia espletato le procedure necessarie e non sollevi obiezioni all'applicazione provvisoria entro 10 giorni dalla notifica dell'impossibilità di applicare provvisoriamente determinate disposizioni, le disposizioni del presente accordo che non sono state oggetto della notifica sono provvisoriamente applicate il primo giorno del mese successivo alla notifica.

- c) L'Unione o Singapore possono porre termine all'applicazione provvisoria dandone comunicazione scritta all'altra parte con effetto il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica.
- d) Se il presente accordo o talune sue disposizioni sono applicati a titolo provvisorio, per "entrata in vigore del presente accordo" si intende la data dell'applicazione provvisoria. Nel periodo di applicazione provvisoria del presente accordo il comitato può esercitare le proprie funzioni. Le decisioni adottate nell'esercizio di tali funzioni cessano di produrre effetti solo nel caso in cui sia posto termine all'applicazione provvisoria del presente accordo e quest'ultimo non entri in vigore.

ARTICOLO 4.16

Durata

1. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.
2. La parte UE o Singapore possono notificare per iscritto all'altra parte l'intenzione di denunciare il presente accordo.
3. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 2, fatto salvo l'articolo 4.17 (Denuncia).
4. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, ciascuna parte può chiedere consultazioni per stabilire se la denuncia di qualsiasi disposizione del presente accordo debba avere effetto posteriormente alla data di cui al paragrafo 3. Tali consultazioni sono avviate entro 30 giorni dalla data in cui una parte ha presentato tale richiesta.

ARTICOLO 4.17

Denuncia

In caso di denuncia del presente accordo a norma dell'articolo 4.16 (Durata), esso continua a produrre effetti per un ulteriore periodo di 20 anni dalla data della denuncia per quanto concerne gli investimenti disciplinati effettuati anteriormente alla data della denuncia del presente accordo. Il presente accordo non si applica in caso di cessazione dell'applicazione provvisoria del presente accordo e di mancata entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 4.18

Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea

1. L'Unione notifica senza ritardo a Singapore qualsiasi richiesta di adesione all'Unione presentata da un paese terzo.
2. Nel corso dei negoziati fra l'Unione e il paese candidato all'adesione l'Unione si adopera per:
 - a) nella misura del possibile, fornire a Singapore e tutte le informazioni che richieda su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo; e
 - b) tenere conto di tutte le preoccupazioni espresse da Singapore.

3. Appena possibile l'Unione informa Singapore in merito al risultato dei negoziati di adesione con un paese candidato, e notifica a Singapore l'entrata in vigore delle adesioni all'Unione.

4. In sede di comitato, e con sufficiente anticipo rispetto alla data di adesione di un paese terzo all'Unione, le parti esaminano tutti ogni possibile effetto di tale adesione sul presente accordo. e le parti possono, con decisione in sede di comitato, mettere in atto gli adeguamenti o le misure transitori eventualmente necessari.

5. Ogni nuovo Stato membro dell'Unione aderisce al presente accordo depositando un atto di adesione al presente accordo presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione e il direttore della divisione per l'America del Nord e l'Europa del ministero del Commercio e dell'industria di Singapore o i rispettivi successori.


ARTICOLO 4.19

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in due originali nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на деветнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година.
Hecho en Bruselas, el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho.
V Bruselu dne devatenáctého října dva tisíce osmnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den nittende oktober to tusind og atten.
Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Oktober zweitausendachtzehn.
Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta oktoobrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.
Done at Brussels on the nineteenth day of October in the year two thousand and eighteen.
Fait à Bruxelles, le dix-neuf octobre deux mille dix-huit.
Sastavljeno u Bruxellesu devetnaestog listopada godine dvije tisuće osamnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì diciannove ottobre duemiladiciotto.
Briselē, divi tūkstoši astoņpadsmītā gada deviņpadsmītajā oktobrī.
Priimta du tūkstančiai aštuonioliktą metų spalio devynioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizenyolcadik év október havának tizenkilencedik napján.
Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u tmintax.
Gedaan te Brussel, negentien oktober tweeduizend achttien.
Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące osiemnastego.
Feito em Bruxelas, em dezanove de outubro de dois mil e dezoito.
Întocmit la Bruxelles la nouăsprezece octombrie două mii optsprezece.
V Bruseli devätnásteho oktobra dvetisícosemnást'.
V Bruslju, dne devetnajstega oktobra leta dva tisoč osemnajst.
Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.
Som skedde i Bryssel den nittonde oktober år tjugohundraarton.

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien



Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.


За Република България




Za Českou republiku




For Kongeriget Danmark




Für die Bundesrepublik Deutschland




Eesti Vabariigi nimel



Thar ceann na hÉireann
For Ireland




Για την Ελληνική Δημοκρατία



EU/SG/IPA/X 5


Por el Reino de España




Pour la République française



Za Republiku Hrvatsku



Per la Repubblica italiana




EU/SG/IPA/X 7.

Για την Κυπριακή Δημοκρατία




Latvijas Republikas vārdā -



Lietuvos Respublikos vardu




Pour le Grand-Duché de Luxembourg




EU/SG/IPA/X 9


Magyarország részéről




Għar-Repubblika ta' Malta



Voor het Koninkrijk der Nederlanden




Für die Republik Österreich




EU/SG/IPA/X 11


W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej




Pela República Portuguesa




Pentru România



Za Republiko Slovenijo




Za Slovenskú republiku




Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland



För Konungariket Sverige



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



EU/SG/PA/X 15

Za Evropejskij s'juz
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Evropsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā -
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen

Mhoulou Jankil
Cela Jankil

For the Republic of Singapore

S Tawara

ALLEGATO 1

ESPROPRIAZIONE

Le parti confermano la loro interpretazione comune secondo cui:

1. L'articolo 2.6 (Espropriazione) regola due fattispecie. La prima è l'espropriazione diretta, in cui un investimento disciplinato è nazionalizzato o comunque direttamente espropriato mediante il trasferimento formale del titolo di proprietà o una vera e propria confisca. La seconda è l'espropriazione indiretta, in cui una parte adotta una misura o una serie di misure con effetto equivalente all'espropriazione diretta, in quanto l'investitore contemplato si vede sostanzialmente privato delle facoltà essenziali connesse al diritto di proprietà in relazione all'investimento disciplinato, compreso il diritto di usare, godere e disporre del proprio investimento, senza che abbia luogo una vera e propria confisca o il trasferimento formale della proprietà.
2. Per stabilire se una misura o una serie di misure adottate da una parte in una determinata situazione configuri un'espropriazione indiretta occorre un'indagine fattuale, caso per caso, che tenga conto, fra l'altro, di fattori quali:
 - a) l'impatto economico della misura o della serie di misure e la sua durata, anche se la constatazione che una misura o una serie di misure adottate da una parte incide negativamente sul valore economico di un investimento non basta di per sé a dimostrare che si è verificata un'espropriazione indiretta;

- b) il grado in cui la misura o la serie di misure interferisce con la facoltà di usare, godere o disporre dell'investimento; e
- c) le caratteristiche della misura o della serie di misure, in particolare l'oggetto, il contesto e la causa.

Si precisa che, ad eccezione dei rari casi in cui l'impatto di una misura o di una serie di misure sia talmente grave da farla apparire manifestamente sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, una misura o una serie di misure non discriminatorie, concepite ed applicate per tutelare obiettivi legittimi di politica pubblica come la salute pubblica, la sicurezza e l'ambiente, non costituisce un'espropriazione indiretta.

ALLEGATO 2

ESPROPRIAZIONE DI TERRENI

1. Fatto salvo l'articolo 2.6 (Espropriazione), qualora Singapore sia la parte che espropria, qualsiasi misura di espropriazione di terreni, secondo le definizioni di cui al capo 152 del Land Acquisition Act (legge sull'acquisizione dei terreni)¹ è accompagnata dal pagamento di un indennizzo pari al prezzo di mercato in conformità della normativa sopra citata.

2. Ai fini del presente accordo, qualunque misura di espropriazione a norma del Land Acquisition Act (Capo 152) deve perseguire un interesse pubblico o essere connessa ad un obiettivo di interesse pubblico.

¹ Land Acquisition Act (legge sull'acquisizione di terreni) (Capo 152), alla data di entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO 3**ESPROPRIAZIONE E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

Si precisa che una misura che revochi, limiti o crei diritti di proprietà intellettuale non costituisce un'espropriazione se e in quanto compatibile con l'accordo TRIPS e con il capo 10 (Proprietà intellettuale) dell'ALS/UE-S. Inoltre, anche qualora si determini che la misura non è compatibile con l'accordo TRIPS e con il capo 10 (Proprietà intellettuale) dell'ALS/UE-S, ciò non è sufficiente a dimostrare che si è verificata un'espropriazione.

ALLEGATO 4

DEBITO PUBBLICO

1. Non può essere presentata alcuna domanda volta a stabilire che la ristrutturazione del debito di una parte viola uno degli obblighi di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti) né, qualora tale domanda sia già stata presentata, quest'ultima può avere seguito a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti) se tale ristrutturazione, al momento della presentazione della domanda, è già una ristrutturazione negoziata o se lo diventa successivamente a tale presentazione, salvo il caso in cui la domanda sia tesa a stabilire che la ristrutturazione viola l'articolo 2.3 (Trattamento nazionale)¹.

2. In deroga alle disposizioni di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale), e fatto salvo il paragrafo 1 del presente allegato, un investitore non può presentare una domanda a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti) volta a determinare che la ristrutturazione del debito di una parte viola un obbligo di cui al capo 2 (Protezione degli investimenti), escluso l'articolo 2.3 (Trattamento nazionale), a meno che non siano trascorsi 270 giorni dalla data in cui il ricorrente ha presentato la richiesta scritta di consultazioni a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti), articolo 3.3 (Consultazioni).

¹ Ai fini del presente allegato, il semplice fatto che il trattamento pertinente introduca differenze tra investitori o investimenti basate su legittimi obiettivi di politica pubblica nel quadro di una crisi del debito o di una minaccia di crisi del debito non costituisce una violazione dell'articolo 2.3 (Trattamento nazionale).

3. Ai fini del presente allegato si intende per:

"ristrutturazione negoziata", la ristrutturazione o il consolidamento del debito di una parte effettuati mediante i) una modifica degli strumenti di debito, come previsto dalle loro condizioni, compresa la legge applicabile, o ii) una conversione del debito o altro processo analogo cui abbiano acconsentito i detentori di una quota non inferiore al 75% del valore totale del debito residuo soggetto a ristrutturazione;

"legge applicabile" di uno strumento di debito, il quadro giuridico e regolamentare applicabile a tale strumento di debito nell'ambito di una giurisdizione.

4. Si precisa che il "debito di una parte" comprende, nel caso dell'Unione europea, il debito del governo di uno Stato membro dell'Unione o il debito di un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione a livello centrale, regionale o locale.
-

ALLEGATO 5

ACCORDI RICHIAMATI ALL'ARTICOLO 4.12

Gli accordi tra gli Stati membri dell'Unione e Singapore sono i seguenti:

1. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica di Bulgaria sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, concluso a Singapore il 15 settembre 2003;
2. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e l'Unione economica belgo-lussemburghese sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Bruxelles il 17 novembre 1978;
3. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica ceca sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Singapore l'8 aprile 1995;
4. Trattato tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Singapore relativo alla promozione e alla reciproca protezione degli investimenti, concluso a Singapore il 3 ottobre 1973;

5. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica francese sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Parigi l'8 settembre 1975;
6. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica di Lettonia sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Singapore il 7 luglio 1998;
7. Accordo tra la Repubblica di Singapore e la Repubblica di Ungheria sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Singapore il 17 aprile 1997;
8. Accordo di cooperazione economica tra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica di Singapore, concluso a Singapore il 16 maggio 1972;
9. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica di Polonia sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Varsavia il 3 giugno 1993;
10. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, concluso a Singapore il 25 gennaio 1999;

11. Accordo tra la Repubblica di Singapore e la Repubblica slovacca sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, concluso a Singapore il 13 ottobre 2006; e

 12. Accordo tra il governo della Repubblica di Singapore e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla promozione e protezione degli investimenti, concluso a Singapore il 22 luglio 1975.
-

ALLEGATO 6

MECCANISMO DI MEDIAZIONE
PER LE CONTROVERSIE TRA GLI INVESTITORI E LE PARTI

ARTICOLO 1

Obiettivo

Il meccanismo di mediazione ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.

SEZIONE A

PROCEDIMENTO DEL MECCANISMO DI MEDIAZIONE

ARTICOLO 2

Avvio del procedimento

1. In qualunque momento, una parte della controversia può chiedere l'avvio di un procedimento di mediazione. Tale richiesta è presentata per iscritto all'altra parte.

2. La parte cui è indirizzata tale richiesta la considera con la debita attenzione e risponde accogliendola o respingendola per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento.
3. Qualora la richiesta abbia ad oggetto un trattamento posto in essere da un'istituzione, un organismo o un'agenzia dell'Unione o da uno Stato membro dell'Unione e non sia stato determinato il convenuto a norma dell'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento), paragrafo 2, la richiesta è indirizzata all'Unione. Se l'Unione accoglie la richiesta, la risposta specifica se sarà l'Unione oppure lo Stato membro dell'Unione interessato a intervenire in qualità di parte del procedimento di mediazione¹.

ARTICOLO 3

Scelta del mediatore

1. Le parti della controversia si adoperano per trovare un accordo sulla scelta di un mediatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta di cui all'articolo 2 (Avvio del procedimento), paragrafo 2, del presente allegato. Tale accordo può includere la nomina di un mediatore scelto tra i membri del tribunale istituito in conformità dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado).

¹ Si precisa che, nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto un trattamento posto in essere dall'Unione, l'Unione interviene in qualità di parte del procedimento di mediazione e lo Stato membro dell'Unione interessato è associato a pieno titolo al procedimento di mediazione. Qualora la richiesta riguardi esclusivamente un trattamento posto in essere da uno Stato membro dell'Unione, lo Stato membro dell'Unione interessato interviene in qualità di parte del procedimento di mediazione, a meno che non chieda all'Unione di intervenire in qualità di parte.

2. Qualora le parti della controversia non raggiungano un accordo sulla scelta del mediatore a norma del paragrafo 1, ciascuna di esse può chiedere al presidente del tribunale di selezionare il mediatore sorteggiandolo tra i nominativi dei membri del tribunale istituito a norma dell'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado). Il presidente del tribunale sceglie il mediatore entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di una delle parti della controversia.
3. Il mediatore non può essere cittadino né dell'una né dell'altra parte, salvo diversa decisione delle parti della controversia.
4. Il mediatore assiste le parti della controversia con imparzialità e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti negativi sugli investimenti, nonché nella ricerca di una soluzione concordata.

ARTICOLO 4

Regole del procedimento di mediazione

1. Entro 10 giorni dalla nomina del mediatore, la parte della controversia che ha chiesto l'avvio del procedimento di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra parte della controversia una descrizione scritta dettagliata del problema, che descrive in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti negativi sugli investimenti. Entro 20 giorni dalla data di presentazione di tale descrizione, l'altra parte della controversia può trasmettere per iscritto le proprie osservazioni in merito al problema descritto. Ciascuna delle parti della controversia può inserire nella propria descrizione del problema o tra le proprie osservazioni le informazioni che ritenga pertinenti.

2. Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti negativi sugli investimenti. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti della controversia, può consultare queste ultime congiuntamente o separatamente, può chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti e può fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti della controversia facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti, il mediatore consulta tuttavia le parti della controversia.
3. Il mediatore può offrire consulenza e può sottoporre una soluzione all'esame delle parti della controversia; queste ultime possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano tuttavia la compatibilità della misura contestata con il capo 2 (Protezione degli investimenti).
4. Il procedimento di mediazione si svolge nel territorio della parte della controversia cui è indirizzata la richiesta oppure, di comune accordo, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altra modalità.
5. Le parti della controversia si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa di un accordo definitivo le parti della controversia possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie.
6. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche. La versione pubblica non può tuttavia contenere informazioni indicate come riservate da una parte della controversia.

7. Il procedimento di mediazione si conclude:
- a) con l'adozione ad opera delle parti della controversia di una soluzione concordata, nel cui caso la procedura di mediazione si conclude nel giorno di tale adozione;
 - b) con un accordo delle parti della controversia in qualsiasi fase del procedimento di mediazione, nel cui caso la procedura di mediazione si conclude nel giorno di tale accordo;
 - c) con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti della controversia, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, nel cui caso la procedura di mediazione si conclude nel giorno di tale dichiarazione;
 - d) con una dichiarazione scritta di una delle parti della controversia al termine della ricerca di soluzioni concordate nel quadro del procedimento di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposte dal mediatore, nel cui caso la procedura di mediazione si conclude nel giorno di tale dichiarazione.

SEZIONE B

ATTUAZIONE

ARTICOLO 5

Attuazione di una soluzione concordata

1. Quando le parti della controversia sono giunte ad una soluzione concordata, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato.
2. Le misure o le iniziative adottate per dare attuazione alla soluzione concordata sono comunicate per iscritto dalla parte della controversia che le adotta all'altra parte della controversia.
3. Su richiesta delle parti della controversia, il mediatore trasmette loro un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi: i) della misura contestata oggetto del procedimento; ii) delle procedure seguite; e iii) dell'eventuale soluzione concordata cui si è giunti al termine di tale procedimento, comprese eventuali soluzioni provvisorie. Il mediatore dà alle parti della controversia 15 giorni lavorativi per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni formulate entro il suddetto termine dalle parti della controversia, entro 15 giorni lavorativi il mediatore presenta per iscritto alle parti della controversia una relazione scritta finale dei fatti. Detta relazione scritta non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.

SEZIONE C

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 6

Rapporto con i procedimenti di risoluzione delle controversie

1. Il procedimento di mediazione non è destinato a servire da base per i procedimenti di risoluzione delle controversie nell'ambito del presente accordo o di altri accordi. In tali procedimenti di risoluzione delle controversie, le parti della controversia non adducono o presentano come prove, né un organo, tribunale o collegio decisorio prende in considerazione:
 - a) le posizioni assunte dall'altra parte della controversia nel corso del procedimento di mediazione;
 - b) la volontà manifestata dall'altra parte della controversia di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure
 - c) le proposte o i pareri formulati dal mediatore.

2. Il meccanismo di mediazione lascia impregiudicate le posizioni giuridiche delle parti e delle parti della controversia a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti) o sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti).

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 6, del presente allegato, e a meno che le parti della controversia non convengano altrimenti, tutte le fasi del procedimento di mediazione, inclusi i pareri o la soluzione che possono essere proposti, sono riservate. Le parti della controversia possono comunque rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione.

ARTICOLO 7

Termini

I termini di cui al presente allegato possono essere modificati previo accordo tra le parti della controversia.

ARTICOLO 8

Spese

1. Ciascuna parte della controversia sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione al procedimento di mediazione.

2. Le parti della controversia partecipano in egual misura alle spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore. Gli onorari e le spese dei mediatori sono conformi a quelli determinati a norma della regola 14, paragrafo 1, dei regolamenti amministrativi e finanziari della convenzione ICSID e in vigore alla data di avvio del procedimento di mediazione.
-

ALLEGATO 7

CODICE DI CONDOTTA DEI MEMBRI DEL TRIBUNALE
E DEL TRIBUNALE D'APPELLO E DEI MEDIATORI

Definizioni

1. Nel presente codice di condotta si intende per:

"membro", un membro del tribunale o del tribunale d'appello costituito a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti);

"mediatore", una persona che svolge l'attività di mediazione in conformità del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione A (Risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti);

"candidato", una persona proposta per la nomina al ruolo di membro;

"assistente", una persona che, su mandato di un membro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni; e

"personale", in relazione a un membro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, ad eccezione degli assistenti.

Responsabilità nel procedimento

2. I candidati e i membri evitano qualsiasi irregolarità e parvenza di irregolarità, sono indipendenti e imparziali, evitano i conflitti d'interesse diretti e indiretti e osservano norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie. I membri non ricevono istruzioni da organizzazioni o governi in relazione a questioni sottoposte al vaglio del tribunale o del tribunale d'appello. Gli ex membri devono ottemperare agli obblighi di cui ai paragrafi da 15 a 21 del presente codice di condotta.

Obblighi di dichiarazione

3. Prima di essere nominato al ruolo di membro, ogni candidato dichiara alle parti l'esistenza di interessi, relazioni o fatti, passati o presenti, tali da poter influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità. A tale scopo, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.
4. Ciascun membro comunica alle parti della controversia e alla parte non coinvolta nella controversia le questioni relative a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta.

5. I membri continuano in qualsiasi momento a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al paragrafo 3 del presente codice di condotta e li dichiarano. L'obbligo di dichiarazione è permanente e impone a ogni membro di dichiarare, non appena ne viene a conoscenza, interessi, relazioni e fatti di tale natura che intervengano in qualsiasi fase del procedimento. Ciascun membro dichiara tali interessi, relazioni e fatti dandone comunicazione per iscritto alle parti della controversia e alla parte non coinvolta nella controversia affinché siano da esse esaminati.

Doveri dei membri

6. Ciascun membro svolge interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso dell'intero procedimento, con equità e diligenza.
7. I membri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire ad una decisione e non delegano ad altri tale dovere.
8. Ciascun membro prende tutti i provvedimenti opportuni per garantire che i suoi assistenti e il suo personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3, 4, 5, 19, 20 e 21 del presente codice di condotta e le rispettino.
9. I membri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento.

Indipendenza e imparzialità dei membri

10. I membri devono essere indipendenti e imparziali e astenersi da ogni atto che possa dare adito a una parvenza di parzialità o irregolarità, e non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dal timore di critiche o dalla lealtà verso una parte della controversia o una parte non coinvolta nella controversia.
11. I membri non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.
12. I membri non possono sfruttare la loro posizione nel tribunale per interessi personali o privati e si astengono da qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in una posizione tale da poterli influenzare.
13. I membri non consentono che la loro condotta o il loro giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.
14. I membri devono evitare di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro imparzialità o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità.

Obblighi degli ex membri

15. Tutti gli ex membri devono astenersi da qualsiasi atto che possa dare l'impressione che abbiano esercitato le loro funzioni con parzialità o che abbiano tratto vantaggio dalle decisioni o dalle sentenze del tribunale o del tribunale d'appello.

16. Fatto salvo l'articolo 3.9 (Tribunale di primo grado), paragrafo 5, e l'articolo 3.10 (Tribunale d'appello), paragrafo 4, i membri si impegnano a non intervenire in alcun modo, dopo la fine del loro mandato:
 - a) in controversie in materia di investimenti che erano pendenti dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello prima della fine del loro mandato;

 - b) in controversie in materia di investimenti collegate in modo chiaro e diretto ad altre controversie, anche già risolte, di cui si sono occupati in qualità di membri del tribunale o del tribunale d'appello.

17. I membri si impegnano a non intervenire, per un periodo di tre anni dopo la fine del loro mandato, in controversie in materia di investimenti dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello in qualità di rappresentanti di una delle parti della controversia.

18. Il presidente del tribunale o il presidente del tribunale d'appello, qualora sia informato o venga comunque a conoscenza della presunta violazione degli obblighi di cui ai paragrafi 15, 16 e 17 da parte di un ex membro del tribunale o del tribunale d'appello, esamina la questione e dà all'ex membro la possibilità di essere sentito. Il presidente del tribunale o del tribunale d'appello, qualora dall'esame della questione risulti confermata la presunta violazione degli obblighi, ne informa:
- a) l'ordine professionale o altra istituzione simile cui l'ex membro è iscritto;
 - b) le parti; e
 - c) il presidente di qualunque altro tribunale o tribunale d'appello pertinente in materia di investimenti.

Il presidente del tribunale o il presidente del tribunale d'appello rende pubbliche le risultanze dell'esame effettuato a norma del presente paragrafo.

Riservatezza

19. Nessun membro o ex membro divulga o si avvale, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso e, in particolare, i membri o gli ex membri si astengono dal divulgare o dall'avvalersi di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.
20. I membri si astengono dal divulgare, in tutto o in parte, una decisione o una sentenza prima della sua pubblicazione conformemente all'allegato 8.

21. I membri e gli ex membri si astengono in qualsiasi momento dal divulgare le deliberazioni del tribunale o del tribunale d'appello o il parere di qualunque membro riguardo a tali deliberazioni.

Spese

22. Ciascun membro registra il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute e presenta un resoconto finale al riguardo.

Mediatori

23. Le disposizioni di cui al presente codice di condotta, applicabili ai membri o agli ex membri, si applicano, *mutatis mutandis*, ai mediatori.

Comitato consultivo

24. Per garantire la corretta applicazione dell'articolo 3.11 (Norme etiche), del presente codice di condotta e, laddove ciò sia previsto, per il corretto svolgimento di qualunque altro compito, il presidente del tribunale e il presidente del tribunale d'appello sono assistiti ciascuno da un comitato consultivo composto dal vicepresidente e dal membro con maggiore anzianità rispettivamente del tribunale e del tribunale d'appello.
-

ALLEGATO 8

REGOLE SULL'ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI,
SULLE UDIENZE E SULLA POSSIBILITÀ
PER I TERZI DI PRESENTARE OSSERVAZIONI

ARTICOLO 1

1. Fatti salvi gli articoli 2 e 4 del presente allegato il convenuto, una volta ricevuti i documenti seguenti, li trasmette senza ritardo alla parte non coinvolta nella controversia e al depositario di cui all'articolo 5 del presente allegato, che provvede a renderli disponibili al pubblico:
 - a) la richiesta di consultazioni di cui all'articolo 3.3 (Consultazioni), paragrafo 1;
 - b) l'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento, di cui all'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento), paragrafo 1;
 - c) la determinazione del convenuto di cui all'articolo 3.5 (Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento), paragrafo 2;
 - d) la presentazione della domanda di cui all'articolo 3.6 (Presentazione della domanda al tribunale);

- e) le memorie, le relazioni e gli atti processuali presentati al tribunale da una parte della controversia, le relazioni di esperti e qualsiasi comunicazione scritta presentata a norma dell'articolo 3.17 (Parte dell'accordo non coinvolta nella controversia), e dell'articolo 3 del presente allegato;
 - f) i verbali o i resoconti delle udienze del tribunale, qualora siano disponibili; e
 - g) le ordinanze, le sentenze e le decisioni del tribunale o, se del caso, del presidente o del vicepresidente del tribunale.
2. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 4 del presente allegato, il tribunale può decidere, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona e previa consultazione con le parti della controversia, se e in che modo rendere disponibile qualsiasi altro documento non rientrante fra i documenti di cui al paragrafo 1 presentato al tribunale o emesso da quest'ultimo. Ciò può comprendere, ad esempio, la messa a disposizione di tali documenti in un apposito sito o tramite il depositario di cui all'articolo 5 del presente allegato.

ARTICOLO 2

Le udienze del tribunale sono pubbliche; il tribunale stabilisce, dopo aver sentito le parti della controversia, le disposizioni logistiche appropriate. Tuttavia la parte della controversia che intenda utilizzare in un'udienza informazioni indicate come protette ne informa il tribunale di conseguenza. Il tribunale adotta i provvedimenti necessari per impedire la divulgazione di tali informazioni.

ARTICOLO 3

1. Previa consultazione con le parti della controversia, il tribunale può permettere a un soggetto diverso sia dalle parti della controversia, sia dalla parte dell'accordo non coinvolta nella controversia (di seguito denominato "terzo"), di presentare al tribunale osservazioni scritte su materie rientranti nell'ambito della controversia.
2. Il terzo che desidera presentare osservazioni ne fa richiesta al tribunale e fornisce per iscritto le informazioni seguenti in una delle lingue procedurali, in modo conciso e nel rispetto del limite di pagine eventualmente fissato dal tribunale:
 - a) descrizione del terzo, compresa, ove necessario, una descrizione dei suoi membri e del suo statuto giuridico (ad esempio associazione professionale oppure organizzazione non governativa), dei suoi obiettivi generali, della natura delle sue attività, e di eventuali organizzazioni madre, compresa qualsiasi organizzazione che controlli il terzo direttamente o indirettamente;
 - b) informazioni su eventuali legami, diretti o indiretti, tra il terzo e le parti della controversia;
 - c) informazioni relative ad amministrazioni pubbliche, organizzazioni o persone che abbiano fornito assistenza, finanziaria o di altra natura, nella preparazione della comunicazione, oppure che abbiano prestato al terzo assistenza considerevole durante i due anni precedenti la presentazione della domanda da parte del terzo a norma del presente articolo (ad esempio il finanziamento delle sue attività complessive per circa il 20% del loro valore annuale);

- d) descrizione della natura dell'interesse vantato dal terzo nel procedimento; e
 - e) descrizione delle specifiche questioni di fatto o di diritto oggetto del procedimento che il terzo intende trattare mediante la propria comunicazione scritta.
3. Nel decidere se ammettere o no tale comunicazione, il tribunale valuta, tra l'altro:
- a) se il terzo vanta un interesse rilevante nel procedimento; e
 - b) in quale misura la comunicazione possa aiutare il tribunale a determinare le questioni di diritto o di fatto attinenti al procedimento offrendo prospettive, conoscenze specifiche o elementi di comprensione diversi da quelli delle parti della controversia.
4. La comunicazione presentata dal terzo:
- a) reca la data e la firma della persona che presenta la comunicazione per conto del terzo;
 - b) è concisa e si mantiene in ogni caso entro i limiti fissati dal tribunale;
 - c) contiene una descrizione precisa della posizione del terzo riguardo alle questioni dibattute; e
 - d) tratta unicamente questioni rientranti nell'ambito della controversia.

5. Il tribunale provvede affinché la presentazione di tali comunicazioni non perturbi o complichino indebitamente il procedimento né arrechi un ingiusto pregiudizio alle parti della controversia. Il tribunale può adottare le procedure appropriate che risultino necessarie per gestire molteplici comunicazioni.
6. Il tribunale provvede a garantire alle parti della controversia una ragionevole possibilità di presentare le loro osservazioni su qualsiasi comunicazione effettuata da terzi.

ARTICOLO 4

1. Le informazioni riservate o protette, quali definite al paragrafo 2, che sono state identificate in conformità del presente articolo non sono rese disponibili al pubblico.
2. Le informazioni riservate o protette sono costituite da:
 - a) informazioni commerciali riservate;
 - b) informazioni protette contro la messa a disposizione del pubblico a norma del presente accordo;
 - c) qualora si tratti di informazioni del convenuto, le informazioni che la legislazione del convenuto protegge contro la messa a disposizione del pubblico; qualora si tratti di altre informazioni, le informazioni protette da qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare che il tribunale ritenga applicabile alla divulgazione di tali informazioni.

3. Qualora un documento diverso da un'ordinanza o da una decisione del tribunale debba essere reso disponibile al pubblico a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del presente allegato, al momento della presentazione di tale documento la parte della controversia, la parte non coinvolta nella controversia o il terzo che presenta il documento provvede a:
 - a) indicare se ritiene che il documento contenga informazioni che devono essere protette dalla pubblicazione;
 - b) identificare chiaramente tali informazioni al momento della loro presentazione al tribunale; e
 - c) presentare senza ritardo, o entro il termine fissato dal tribunale, una versione espunta del documento in cui tali informazioni vengono omesse.

4. Qualora un documento diverso da un'ordinanza o da una decisione del tribunale debba essere messo a disposizione del pubblico in virtù di una decisione del tribunale a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del presente allegato, la parte della controversia, la parte non coinvolta nella controversia o il terzo che ha presentato il documento, entro 30 giorni dalla data della decisione con cui il tribunale ha statuito che il documento deve essere messo a disposizione del pubblico, indica se ritiene che il documento contenga informazioni che devono essere protette dalla divulgazione e presenta una versione espunta del documento in cui tali informazioni vengono omesse.

5. Qualora sia proposta un'espunzione del documento a norma del paragrafo 4, le parti della controversia diverse dalla persona che ha presentato il documento in questione possono opporsi all'espunzione proposta e/o proporre che il documento sia espunto diversamente. Tali obiezioni e controproposte sono presentate entro 30 giorni dal ricevimento della proposta del documento espunto.

6. Qualora un'ordinanza, una decisione o una sentenza del tribunale debba essere messa a disposizione del pubblico a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del presente allegato, il tribunale fornisce a tutte le parti della controversia la possibilità di presentare osservazioni sulla presenza nel documento di informazioni che devono essere protette dalla pubblicazione e di proporre un'espunzione del documento con l'obiettivo di prevenire la divulgazione di tali informazioni.
7. Il tribunale decide su tutte le questioni relative alla proposta di espunzione dei documenti a norma dei paragrafi da 3 a 6 e determina, nell'esercizio della sua discrezionalità, in quale misura debbano essere espunte informazioni contenute nei documenti che devono essere messi a disposizione del pubblico.
8. Qualora il tribunale decida che non deve essere espunta alcuna informazione da un documento a norma dei paragrafi da 3 a 6 o che non deve essere impedita la divulgazione al pubblico di un documento, entro 30 giorni dalla decisione del tribunale ciascuna parte della controversia, la parte non coinvolta nella controversia o un terzo che abbia volontariamente presentato il documento agli atti può:
 - a) ritirare, in tutto o in parte, dagli atti del procedimento il documento contenente tali informazioni; oppure
 - b) ripresentare il documento in una forma che rispetti la decisione del tribunale.

9. Le parti della controversia che in un'udienza intendano utilizzare informazioni che considerano riservate o protette ne informano il tribunale di conseguenza. Il tribunale, previa consultazione con le parti della controversia, decide se tali informazioni debbano essere protette e adotta le misure necessarie per impedire la divulgazione al pubblico delle informazioni protette in conformità dell'articolo 2 del presente allegato.
10. Non sono messe a disposizione del pubblico le informazioni la cui divulgazione al pubblico metterebbe in pericolo l'integrità del procedimento di risoluzione delle controversie quale definita al paragrafo 11.
11. Il tribunale, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti della controversia, previa consultazione con le parti della controversia ove possibile, adotta le misure appropriate per impedire o ritardare la pubblicazione di informazioni nei casi in cui tale pubblicazione comprometta l'integrità del procedimento di risoluzione delle controversie:
 - a) perché potrebbe ostacolare la raccolta o la produzione di elementi di prova; oppure
 - b) perché potrebbe portare all'intimidazione dei testimoni, degli avvocati che rappresentano le parti della controversia o dei membri del tribunale; oppure
 - c) in circostanze eccezionali comparabili.

ARTICOLO 5

Il Segretario generale delle Nazioni Unite, tramite il Segretariato UNCITRAL, funge da depositario e mette a disposizione del pubblico le informazioni a norma del presente allegato.

ARTICOLO 6

In tutti i casi in cui il presente allegato prevede la discrezionalità del tribunale, quest'ultimo la esercita prendendo in considerazione:

- a) il pubblico interesse alla trasparenza della risoluzione delle controversie in materia di investimenti basata sui trattati e del procedimento specifico; e
- b) l'interesse delle parti della controversia ad una risoluzione equa ed efficiente della controversia.

ALLEGATO 9

REGOLE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Disposizioni generali

1. Nel capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti) e nel presente allegato si intende per:

"esperto", una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio arbitrale;

"arbitro", un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale);

"assistente", una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

"parte attrice": la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 3.28 (Avvio del procedimento arbitrale);

"parte convenuta", la parte accusata di una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3.25 (Campo di applicazione);

"collegio arbitrale", un collegio costituito a norma dell'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale);

"rappresentante di una parte", un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta la parte ai fini di una controversia nel quadro del presente accordo.

2. Il presente allegato si applica ai procedimenti di risoluzione delle controversie di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti), salvo diverso accordo tra le parti.
3. Salvo altrimenti concordato, la parte convenuta provvede all'organizzazione logistica dei procedimenti di risoluzione delle controversie, in particolare delle udienze. Le spese organizzative, comprese le spese degli arbitri, sono equamente ripartite tra le parti.

Notifiche

4. Le parti e il collegio arbitrale trasmettono qualunque richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento per posta elettronica, con copia trasmessa lo stesso giorno mediante fax, raccomandata o corriere, a mano con rilascio di ricevuta o tramite qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, un messaggio di posta elettronica si considera ricevuto nello stesso giorno in cui è stato inviato.

5. Ciascuna parte fornisce una copia elettronica di tutte le proprie comunicazioni scritte e contestazioni a ciascuno degli arbitri e contemporaneamente all'altra parte. È altresì fornita una copia cartacea dei documenti.
6. Tutte le notifiche sono indirizzate rispettivamente al direttore generale della direzione generale del Commercio della Commissione europea e al direttore della divisione per l'America del Nord e l'Europa del ministero del Commercio e dell'industria di Singapore.
7. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche, salvo obiezione dell'altra parte.
8. Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con una festa nazionale ufficiale di Singapore o dell'Unione, il documento è trasmesso il giorno lavorativo successivo.

Avvio del procedimento arbitrale

9. a) Se, a norma dell'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale) o delle regole 21, 23 o 50 del presente allegato, gli arbitri sono designati mediante estrazione a sorte, i rappresentanti di entrambe le parti hanno il diritto di assistere al sorteggio.

- b) Salvo diverso accordo tra le parti, queste ultime si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi l'onorario e il rimborso delle spese degli arbitri. Gli arbitri e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza.
10. a) Salvo diverso accordo tra le parti, entro sette giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale quest'ultimo è investito del mandato seguente:
- "esaminare, in funzione delle pertinenti disposizioni dell'accordo, la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio arbitrale presentata a norma dell'articolo 3.28; pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con le disposizioni di cui all'articolo 3.25 mediante constatazioni giuridiche e/o di fatto debitamente motivate; ed emettere il proprio lodo in conformità degli articoli 3.31 e 3.32."
- b) Una volta raggiunto un accordo in merito al mandato del collegio arbitrale, le parti comunicano immediatamente tale accordo al collegio arbitrale.

Comunicazioni iniziali

11. La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte iniziali entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta la propria replica scritta entro 20 giorni dalla data di presentazione della comunicazione scritta iniziale.

Funzionamento dei collegi arbitrali

12. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni del medesimo. Il collegio arbitrale può delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.
13. Salvo altrimenti disposto al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti), il collegio arbitrale può svolgere la propria attività mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.
14. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti ad assistere alle discussioni.
15. La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non è delegata.
16. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del capo 3 (Risoluzione delle controversie), Sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti) e dei relativi allegati, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.
17. Il collegio arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile ai procedimenti o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle parti i motivi della modifica o dell'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario.

Sostituzione

18. In caso di impedimento, rinuncia o necessità di sostituzione di un arbitro, è designato un sostituto in conformità dell'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale).
19. Se una parte ritiene che un arbitro debba essere sostituito perché non si conforma alle prescrizioni del codice di condotta di cui all'allegato 11 (di seguito "codice di condotta"), detta parte informa l'altra parte entro 15 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative alla violazione del codice di condotta da parte dell'arbitro.
20. Se una parte ritiene che un arbitro diverso dal presidente non si conformi alle prescrizioni del codice di condotta, le parti si consultano e, in caso di comune accordo, sostituiscono l'arbitro designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale).
21. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna parte può chiedere che la questione sia sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se, in seguito a tale richiesta, il presidente constata che un arbitro non si conforma alle prescrizioni del codice di condotta, è designato un nuovo arbitro.

La parte che aveva designato l'arbitro da sostituire sceglie un arbitro tra le persone rimanenti che figurano nell'elenco istituito a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2. Qualora una parte ometta di scegliere un arbitro entro cinque giorni dalla data della constatazione del presidente del collegio arbitrale, il presidente del comitato o il suo delegato seleziona un arbitro sorteggiandolo tra le persone rimanenti che figurano nell'elenco istituito a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, entro 10 giorni dalla data della constatazione del presidente del collegio arbitrale.

Qualora l'elenco di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, non sia stato istituito entro il termine previsto dall'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale), paragrafo 4, entro cinque giorni dalla data della constatazione del presidente del collegio arbitrale la parte che aveva selezionato l'arbitro da sostituire o, in mancanza di scelta ad opera di detta parte, il presidente del comitato o il suo delegato seleziona un arbitro se:

- a) la parte non ha proposto alcun arbitro, tra le persone rimanenti proposte dall'altra parte a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2;
- b) le parti non hanno raggiunto un accordo su un elenco di nominativi a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, tra le persone proposte dalla parte a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2.

22. Se una parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non si conformi alle prescrizioni del codice di condotta, le parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono il presidente designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale).
23. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente del collegio arbitrale, ciascuna parte può chiedere che la questione sia sottoposta a un terzo neutrale. Se le parti non raggiungono un accordo sul terzo neutrale, la questione è sottoposta a uno dei membri rimanenti che figurano nell'elenco di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 1. Il nominativo di tale persona è selezionato mediante estrazione a sorte dal presidente del comitato o dal suo delegato. La decisione da parte di persona relativa alla necessità di sostituire il presidente del collegio arbitrale è definitiva.

Se tale persona decide che il presidente del collegio arbitrale originale non si conforma alle prescrizioni del codice di condotta, le parti si accordano in merito alla sostituzione. Se le parti non raggiungono un accordo sul nuovo presidente del collegio arbitrale, il presidente del comitato o il suo delegato seleziona un nuovo presidente estraendolo a sorte tra i membri rimanenti che figurano nell'elenco di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 1. Dai membri rimanenti che figurano sull'elenco è esclusa, se del caso, la persona che ha deciso che il presidente non si è conformata alle prescrizioni del codice di condotta. Il nuovo presidente è selezionato entro cinque giorni dalla data in cui è stata constatata la necessità di sostituire il presidente.

24. I procedimenti del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo durante il quale sono esperite le procedure di cui alle regole 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del presente allegato.

Udienze

25. Consultate le parti e gli altri arbitri, il presidente fissa la data e l'ora dell'udienza e ne dà notifica per iscritto alle parti. Quando l'udienza è pubblica, tali informazioni sono rese accessibili al pubblico dalla parte incaricata della gestione logistica del procedimento. Salvo disaccordo di una parte, il collegio arbitrale può decidere di non convocare un'udienza.
26. Salvo diverso accordo tra le parti, l'udienza ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è Singapore e a Singapore se la parte attrice è l'Unione.
27. Il collegio arbitrale può organizzare altre udienze con l'accordo delle parti.
28. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata delle udienze.
29. Indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, le persone seguenti possono assistere all'udienza:
- a) i rappresentanti delle parti;
 - b) i consulenti delle parti;

- c) il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi; e
- d) gli assistenti degli arbitri.

Solo i rappresentanti e i consulenti delle parti possono rivolgersi al collegio arbitrale.

- 30. Entro i cinque giorni precedenti la data dell'udienza ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale, e contemporaneamente all'altra parte, l'elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell'udienza interverranno oralmente per conto di tale parte e degli altri rappresentanti o consulenti che assisteranno all'udienza.
- 31. Le udienze dei collegi arbitrali sono aperte al pubblico, a meno che le parti non decidano che le udienze abbiano luogo parzialmente o totalmente a porte chiuse. Salvo diverso accordo tra le parti, se le udienze sono aperte al pubblico, si applica quanto segue:
 - a) la trasmissione pubblica avviene per telediffusione simultanea a circuito chiuso in una sala di trasmissione separata presso la sede dell'arbitrato;
 - b) è necessario iscriversi per assistere alla trasmissione pubblica dell'udienza;
 - c) non è consentito effettuare registrazioni audio o video né scattare fotografie nella sala di trasmissione;
 - d) il collegio arbitrale può chiedere lo svolgimento a porte chiuse di qualunque udienza al fine di affrontare questioni relative ad informazioni riservate.

Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni riservate. In via eccezionale, il collegio arbitrale può condurre l'udienza a porte chiuse in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti.

32. Il collegio arbitrale conduce l'udienza nel modo seguente, concedendo un tempo equivalente alla parte attrice e alla parte convenuta:

Comunicazioni

- a) comunicazione della parte attrice;
- b) replica della parte convenuta.

Contestazioni

- a) contestazione della parte attrice;
- b) controreplica della parte convenuta.

33. Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'udienza.
34. Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna udienza, che è redatto e trasmesso quanto prima alle parti.

35. Entro 10 giorni dalla data dell'udienza, ciascuna parte può trasmettere al collegio arbitrale, e contemporaneamente all'altra parte, osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.

Domande scritte

36. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Ciascuna parte riceve una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale.
37. Ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale, e contemporaneamente all'altra parte, una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna delle parti è data la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra parte entro cinque giorni dalla data del loro ricevimento.

Riservatezza

38. Qualora le udienze del collegio arbitrale si svolgano a porte chiuse conformemente alla regola 31 del presente allegato, le parti e i loro consulenti rispettano la riservatezza delle deliberazioni, della relazione interinale del collegio arbitrale, di tutte le osservazioni scritte trasmesse al collegio e delle comunicazioni con lo stesso. Ciascuna parte e i rispettivi consulenti considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra parte. Se le osservazioni che una parte trasmette al collegio arbitrale contengono informazioni riservate, tale parte fornisce anche, su richiesta dell'altra parte, entro 15 giorni, una versione non riservata delle osservazioni che può essere divulgata al pubblico. Nessuna disposizione del presente allegato preclude a una parte la possibilità di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni comunicate dall'altra parte essa non divulghi informazioni indicate come riservate da quest'ultima.

Contatti unilaterali

39. Il collegio arbitrale non si incontra, non sente né entra in alcun modo in contatto con una parte in assenza dell'altra parte.
40. Nessun arbitro può discutere alcun aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con entrambe le parti in assenza degli altri arbitri.

Comunicazioni degli *amicus curiae*

41. Salvo diverso accordo tra le parti entro tre giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo può prendere in considerazione comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche o giuridiche interessate delle parti, purché tali comunicazioni siano presentate entro 10 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, siano concise e comunque di lunghezza non superiore a 15 cartelle dattiloscritte, compresi eventuali allegati, e riguardino direttamente la questione di fatto esaminata dal collegio arbitrale.
42. La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la sua cittadinanza o luogo di stabilimento, la natura delle sue attività e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale. La comunicazione è presentata nelle lingue scelte dalle parti in conformità della regola 45 del presente allegato.
43. Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni da esso ricevute che risultano conformi alle regole 41 e 42 del presente allegato. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Le comunicazioni ricevute dal collegio arbitrale conformemente al presente allegato vengono sottoposte alle parti perché possano formulare le loro osservazioni.

Casi urgenti

44. Nei casi urgenti di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti) il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini di cui al presente allegato e notifica tali adeguamenti alle parti.

Traduzione e interpretazione

45. Durante le consultazioni di cui all'articolo 3.26 (Consultazioni) ed entro la data della riunione di cui alla regola 9, lettera b), del presente allegato, le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune per il procedimento dinanzi al collegio arbitrale.
46. Le parti possono formulare osservazioni su qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente allegato.
47. In caso di divergenze sull'interpretazione del presente accordo, il collegio arbitrale tiene conto del fatto che l'accordo è stato negoziato in inglese.

Computo dei termini

48. Qualora, in applicazione della regola 7 del presente allegato, una parte riceva un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è pervenuto all'altra parte, i termini calcolati con decorrenza dalla data di ricevimento del documento sono calcolati a decorrere dall'ultima data di ricevimento di tale documento.

Altre procedure

49. Il presente allegato si applica inoltre alle procedure di cui all'articolo 3.34 (Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione), paragrafo 2, all'articolo 3.35 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale), paragrafo 2, all'articolo 3.36 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 3, e all'articolo 3.37 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 2. I termini stabiliti nel presente allegato sono adeguati ai termini specifici previsti per l'adozione di un lodo da parte del collegio arbitrale nel quadro di tali altre procedure.

50. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio originale ai fini delle procedure di cui all'articolo 3.34 (Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione), paragrafo 2, all'articolo 3.35 (Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale), paragrafo 2, all'articolo 3.36 (Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 3, o all'articolo 3.37 (Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione), paragrafo 2, si applicano le procedure di cui all'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale). Il termine per la notifica del lodo è prorogato di 15 giorni.
-

ALLEGATO 10

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PER LE CONTROVERSIE TRA LE PARTI

ARTICOLO 1

Obiettivo e ambito di applicazione

1. Il presente allegato ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.
2. Il presente allegato si applica a qualsiasi misura rientrante nell'ambito di applicazione del presente accordo, e che incida negativamente sugli investimenti o sugli scambi tra le parti, salvo disposizioni contrarie.

ARTICOLO 2

Richiesta di informazioni

1. In qualsiasi momento prima dell'avvio del procedimento di mediazione, una parte può chiedere per iscritto all'altra parte di fornire informazioni riguardanti una misura che incida negativamente sugli investimenti tra le parti. La parte cui tale richiesta è rivolta fornisce una risposta scritta entro 20 giorni.

2. La parte chiamata a rispondere, qualora ritenga impossibile dare una risposta entro 20 giorni, informa la parte richiedente in merito ai motivi dell'impossibilità di rispondere entro tale termine, fornendo nel contempo una previsione del termine minimo entro il quale sarà in grado di rispondere.

ARTICOLO 3

Avvio del procedimento

1. Una parte può chiedere in qualunque momento l'avvio di un procedimento di mediazione tra le parti. La richiesta è presentata all'altra parte per iscritto, ed è sufficientemente particolareggiata da consentire alla parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti e tale richiesta:
 - a) indica la specifica misura contestata;
 - b) indica i presunti effetti negativi che, secondo la parte richiedente, la misura ha o avrà sugli investimenti tra le parti; e
 - c) spiega la relazione esistente, secondo la parte richiedente, tra tali effetti e la misura.
2. La parte cui è indirizzata tale richiesta la considera con la debita attenzione e risponde accogliendola o respingendola per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della medesima.

ARTICOLO 4

Scelta del mediatore

1. Le parti si adoperano per raggiungere un accordo sulla scelta di un mediatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta di cui all'articolo 3 (Avvio del procedimento), paragrafo 2, del presente allegato.
2. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla scelta del mediatore entro il termine stabilito, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato o al suo delegato di selezionare il mediatore estraendolo tra i nominativi dell'elenco istituito a norma dell'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2. I rappresentanti di entrambe le parti hanno il diritto di essere presenti al sorteggio.
3. Il presidente del comitato o il suo delegato seleziona il mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di cui al paragrafo 2.
4. Il mediatore non può essere cittadino né dell'una né dell'altra parte, salvo diversa decisione delle parti.
5. Il mediatore assiste le parti con imparzialità e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti negativi sugli investimenti, nonché nella ricerca di una soluzione concordata. L'allegato 11 si applica ai mediatori, *mutatis mutandis*. Ai mediatori si applicano, *mutatis mutandis*, anche le regole da 4 a 8 e da 45 a 48 dell'allegato 9.

ARTICOLO 5

Regole del procedimento di mediazione

1. Entro 10 giorni dalla nomina del mediatore, la parte che ha avviato il procedimento di mediazione presenta al mediatore e all'altra parte una descrizione scritta dettagliata del problema, che descrive in particolare il funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti negativi sugli investimenti. Entro 20 giorni dalla presentazione di tale descrizione, l'altra parte può trasmettere per iscritto le proprie osservazioni in merito al problema descritto. Ciascuna parte può inserire nella propria descrizione del problema o tra le proprie osservazioni tutte le informazioni ritenute pertinenti.
2. Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti negativi sugli investimenti. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti, consultare le parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza degli esperti e delle parti interessate pertinenti, il mediatore consulta tuttavia le parti.
3. Il mediatore può offrire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle parti, le quali possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano tuttavia la compatibilità della misura contestata con il presente accordo.

4. Il procedimento di mediazione si svolge nel territorio della parte cui è indirizzata la richiesta oppure, previo accordo tra le parti, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altra modalità.
5. Le parti si adoperano per giungere a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa dell'accordo definitivo, le parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie.
6. La soluzione può essere adottata mediante una decisione del comitato. Le parti possono subordinare tale soluzione alla conclusione di eventuali procedimenti interni. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche. La versione pubblica non può tuttavia contenere informazioni indicate come riservate da una parte.
7. Il procedimento di mediazione si conclude:
 - a) con l'adozione ad opera delle parti di una soluzione concordata, nel cui caso la procedura di mediazione si conclude nel giorno di tale adozione;
 - b) con un accordo delle parti in qualsiasi fase del procedimento, nel cui caso la procedura di mediazione si conclude nel giorno di tale accordo;
 - c) con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, nel cui caso la procedura di mediazione si conclude nel giorno di tale dichiarazione; oppure

- d) con una dichiarazione scritta delle altre parti dopo aver ricercato soluzioni concordate tramite il procedimento di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposte dal mediatore, nel cui caso la procedura di mediazione si conclude nel giorno di tale dichiarazione.

ARTICOLO 6

Attuazione di una soluzione concordata

1. Quando le parti sono giunte ad una soluzione concordata, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato.
2. La parte che attua la soluzione informa per iscritto l'altra parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.
3. Su richiesta delle parti, il mediatore trasmette alle parti un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi: i) della misura contestata nel procedimento in questione; ii) delle procedure seguite; e iii) dell'eventuale soluzione concordata cui si è giunti al termine del procedimento in questione, comprese eventuali soluzioni provvisorie. Il mediatore dà alle parti 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni formulate entro il suddetto termine dalle parti, entro 15 giorni il mediatore presenta alle parti una relazione finale dei fatti scritta. Detta relazione finale dei fatti scritta non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.

ARTICOLO 7

Rapporto con i procedimenti di risoluzione delle controversie

1. La procedura di mediazione fa salvi i diritti e gli obblighi delle parti di cui al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti).
2. La procedura di mediazione non è destinata a servire da base per i procedimenti di risoluzione delle controversie previsti dal presente accordo o da altri accordi. In tali procedimenti di risoluzione delle controversie, le parti non adducono o presentano come prove, né un collegio arbitrale prende in considerazione:
 - a) le posizioni assunte da una parte nel corso del procedimento di mediazione;
 - b) la volontà manifestata da una parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure
 - c) le proposte o i pareri formulati dal mediatore.
3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5 (Regole del procedimento di mediazione), paragrafo 6, e salvo diversa decisione delle parti, tutte le fasi del procedimento di mediazione, inclusi i pareri che possano essere rilasciati o la soluzione che possa essere proposta, sono riservate. Le parti possono comunque rivelare al pubblico che è in corso una mediazione.

ARTICOLO 8

Termini

I termini di cui al presente allegato possono essere modificati previo accordo tra le parti.

ARTICOLO 9

Spese

1. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione al procedimento di mediazione.
2. Le spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore, sono ripartite equamente tra le parti. Il compenso del mediatore è conforme a quanto previsto alla regola 9, lettera b), dell'allegato 9.

ARTICOLO 10

Riesame

Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le parti si consultano sulla necessità di modificare la procedura di mediazione alla luce dell'esperienza nell'utilizzo della procedura di mediazione e dello sviluppo di un dispositivo corrispondente in sede di OMC.

ALLEGATO 11

CODICE DI CONDOTTA DEGLI ARBITRI E DEI MEDIATORI

Definizioni

1. Nel presente codice di condotta si intende per:

"arbitro", un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale);

"candidato", una persona il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 3.44 (Elenchi degli arbitri) proposta per la nomina al ruolo di arbitro a norma dell'articolo 3.29 (Costituzione del collegio arbitrale);

"assistente", una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

"procedimento", salvo altrimenti disposto, un procedimento del collegio arbitrale a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti);

"personale", in relazione a un arbitro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti.

Responsabilità nel procedimento

2. Nel corso dell'intero procedimento tutti i candidati e gli arbitri evitano qualsiasi irregolarità e parvenza di irregolarità, sono indipendenti e imparziali, evitano i conflitti d'interesse diretti e indiretti ed osservano norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie. Gli arbitri non ricevono istruzioni da organizzazioni o governi in relazione a questioni sottoposte al collegio arbitrale. Gli ex arbitri devono ottemperare agli obblighi previsti ai paragrafi 15, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta.

Obblighi di dichiarazione

3. Prima di essere confermato quale arbitro a norma del capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti), ciascun candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.
4. I candidati o gli arbitri comunicano al comitato unicamente le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta affinché siano esaminate dalle parti.

5. Dopo essere stato nominato, ciascun arbitro continua a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al paragrafo 3 del presente codice di condotta e li dichiara. L'obbligo di dichiarazione è permanente e impone a ogni arbitro di dichiarare, non appena ne viene a conoscenza, interessi, relazioni e fatti di simile natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano. L'arbitro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al comitato affinché siano esaminati dalle parti.

Doveri degli arbitri

6. In seguito alla nomina, ciascun arbitro esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso di tutto il procedimento, con equità e diligenza.
7. Ciascun arbitro esamina soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delega ad altri tale dovere.
8. Ciascun arbitro prende tutti i provvedimenti opportuni per garantire che i suoi assistenti e il suo personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta e le rispettino.
9. Gli arbitri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento.

Indipendenza e imparzialità degli arbitri

10. Gli arbitri devono essere indipendenti e imparziali ed evitare di dare adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità; non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.
11. Gli arbitri non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto esercizio delle loro funzioni.
12. Gli arbitri non possono sfruttare la loro posizione in seno al collegio arbitrale per interessi personali o privati e si astengono da qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.
13. Gli arbitri non consentono che la loro condotta o il loro giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.
14. Gli arbitri evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro indipendenza o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità.

Obblighi degli ex arbitri

15. Gli ex arbitri devono evitare qualsiasi atto che possa dare l'impressione che siano stati parziali nell'esercizio delle loro funzioni o abbiano tratto vantaggio dalla decisione o dal lodo del collegio arbitrale.

Riservatezza

16. Nessun arbitro o ex arbitro divulga o si avvale, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso; gli arbitri ed ex arbitri si astengono in particolare dal divulgare o dall'avvalersi di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.
17. Gli arbitri si astengono dal divulgare, in tutto o in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente al capo 3 (Risoluzione delle controversie), sezione B (Risoluzione delle controversie tra le parti).
18. Gli arbitri e gli ex arbitri si astengono in qualsiasi momento dal divulgare le deliberazioni di un collegio arbitrale o il parere di un arbitro riguardo a tali deliberazioni.

Spese

19. Ciascun arbitro registra il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute, così come il tempo e le spese sostenute dai suoi assistenti e presenta un resoconto finale al riguardo.

Mediatori

20. Le disposizioni di cui al presente codice di condotta, applicabili agli arbitri o agli ex arbitri, si applicano, ai mediatori.

INTESA 1

IN RELAZIONE ALLE LIMITAZIONI SPECIFICHE DI SINGAPORE
PER QUANTO RIGUARDO LO SPAZIO O L'ACCESSO ALLE RISORSE NATURALI

1. L'articolo 2.3 (Trattamento nazionale) non si applica alle misure riguardanti:
 - a) la fornitura di acqua potabile a Singapore;
 - b) la proprietà, l'acquisto, lo sviluppo, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la vendita o altra cessione di immobili residenziali¹ o i programmi relativi all'edilizia sociale a Singapore.
2. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo e successivamente ogni due anni, qualora sia ancora in vigore l'imposta di bollo Additional Buyer's Stamp Duty (ABSD), il comitato valuterà se il mantenimento dell'ABSD sia necessario per garantire la stabilità del mercato degli immobili residenziali. Nel corso di tali consultazioni, Singapore fornirà statistiche e informazioni pertinenti in merito alla situazione di tale mercato.

¹ Per "immobili residenziali" si intendono i beni immobili quali definiti nel capo 274 del Residential Property Act alla data di entrata in vigore del presente accordo.

INTESA 2

IN RELAZIONE ALLA RETRIBUZIONE DEGLI ARBITRI

Per quanto riguarda la regola 9 di cui all'allegato 9, le parti confermano l'intesa seguente:

1. La retribuzione e il rimborso delle spese degli arbitri sono basati sulle norme di meccanismi comparabili di risoluzione delle controversie internazionali nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali.
2. L'importo esatto della retribuzione e delle spese è definito dalle parti prima della riunione delle stesse con il collegio arbitrale conformemente alla regola 9 di cui all'allegato 9.
3. Le parti applicano la presente intesa in buona fede al fine di agevolare il funzionamento del collegio arbitrale.

EU/SG/U/it 2

€ 11,20